



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in
Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**Direttiva Europea 2022/2464
e gli impatti sull'attività di
revisione legale**

Relatrice

Ch.ma Prof.ssa Sabrina Rigo

Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Francesca Dal Mas

Laureando

Giuseppe Vincenzi
Matricola 894898

Anno Accademico

2023/2024

Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato in questo percorso.

Un grazie speciale a tutta la mia famiglia. Grazie ai miei genitori Cristina e Giulio per il loro sostegno costante e per aver appoggiato in ogni mia scelta, e a mio fratello Gabriele per avermi sempre regalato spensieratezza. Ai miei Nonni Rosanna, Ida ed Enzo, per l'affetto che mi hanno costantemente trasmesso. Un pensiero anche a nonno Peppe che so che è sempre stato al mio fianco.

Alla mia fidanzata Elena, per la pazienza, il supporto e i preziosi consigli. Ai miei amici, quelli di sempre e quelli conosciuti durante questo percorso, con voi ho vissuto momenti indimenticabili e che mi hanno donato leggerezza.

Un sincero ringraziamento alla mia relatrice Prof.ssa Sabrina Rigo per la preziosa guida e la disponibilità che mi ha sempre dimostrato lungo il percorso.

A voi, Grazie di cuore.

Indice

| | |
|--|-----------|
| Introduzione..... | 1 |
| 1 Dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità..... | 2 |
| 1.1 Le origini e l'evoluzione della rendicontazione non finanziaria | 2 |
| 1.1.1 Il decreto legislativo 195/2007 | 5 |
| 1.2 Il decreto legislativo 254/2016 | 6 |
| 1.2.1 Il contesto europeo | 6 |
| 1.2.2 La direttiva 2014/95/UE..... | 7 |
| 1.2.3 Il decreto di recepimento | 9 |
| 1.2.4 La Tassonomia Verde dell'Unione Europea..... | 11 |
| 1.3 La Direttiva europea 2022/2464 | 13 |
| 1.3.1 Il documento per la consultazione pubblica | 13 |
| 1.3.2 Osservazioni degli enti interessati..... | 14 |
| 2 Il recepimento della normativa: obblighi, principi e nuovi attori | 23 |
| 2.1 Il decreto di recepimento italiano | 23 |
| 2.1.1 L'ampliamento dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità.. | 25 |
| 2.1.2 Dalla dichiarazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità | 31 |
| 2.1.3 I nuovi principi di rendicontazione..... | 32 |
| 2.1.4 La doppia rilevanza..... | 37 |
| 2.2 La nascita del "Revisore della sostenibilità" | 43 |
| 2.2.1 Le modifiche al D. lgs. 39 del 2010..... | 44 |
| 3 Il revisore della sostenibilità: obblighi e sfide professionali secondo i principi internazionali | 52 |
| 3.1 La revisione della sostenibilità e il quadro normativo | 52 |
| 3.1.1 La Dichiarazione Non Finanziaria: il ruolo del revisore prima della CSRD e lo standard ISAE 3000 (Revised)..... | 53 |
| 3.1.2 I limiti e le problematiche dell'ISAE 3000 (Revised), la necessità di un nuovo standard | 59 |
| 3.2 Verso il nuovo standard ISSA 5000 | 63 |
| 3.2.1 Introduzione e scopo dell'ISSA 5000..... | 67 |
| 3.2.2 L'Assurance engagement, procedura ed elementi chiave..... | 70 |
| 3.2.3 Il Rapporto di Assurance: Valutazione Finale e Comunicazione delle Conclusioni | 80 |
| 4 La Proposta Omnibus e il nuovo Quadro Normativo per la sostenibilità in Italia... 89 | 89 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 4.1 | La proposta Omnibus: obiettivi, modifiche e implicazioni | 90 |
| 4.1.1 | La posizione dell'OIC | 91 |
| 4.2 | SSAE (Italia): Il nuovo Principio sulla Revisione della Sostenibilità italiano .. | 94 |
| 4.2.1 | Introduzione e scopo del Principio | 94 |
| 4.2.2 | Responsabilità e procedure di attestazione | 96 |
| 4.2.3 | Contenuto e struttura della Relazione di Attestazione | 99 |
| 4.3 | Le sfide e il futuro della professione | 105 |
| | Conclusioni..... | 111 |
| | Bibliografia | 112 |
| | Sitografia | 116 |

Introduzione

Nella presente Tesi di Laurea intendiamo affrontare il tema di come l'introduzione della direttiva europea 2022/2464 *Corporate Sustainability Reporting Directive*, abbreviata come "CSRD", e il suo recepimento in Italia, abbiano impattato la professione della Revisione Legale nel nostro paese. Si presenteranno le normative emanate dalla Commissione Europea negli ultimi anni e si analizzerà quale impatto hanno avuto o avranno all'interno del mercato italiano. Questo tema è di grande attualità e in continuo aggiornamento. L'Unione Europea, infatti, attraverso l'introduzione del Green Deal europeo ha avviato il suo percorso per diventare leader mondiale nella sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Ciò ha portato un'attenzione sempre maggiore verso il tema conducendo tutti i paesi dell'Unione europea ad allinearsi verso il medesimo obiettivo. Questo impegno è culminato con l'emanazione della CSRD, direttiva che regola la rendicontazione dei temi non finanziari in bilancio e che avrà un impatto, oltre che sulla scrittura dei report di bilancio, anche sull'attività di controllo tipica della revisione legale. L'obiettivo è quello di mostrare come cambierà l'attività di revisione per adattarsi alle nuove sfide da affrontare, analizzando i nuovi principi emanati e provando a capire quali saranno le sfide e il futuro della professione. Nel farlo si analizzeranno, attraverso la lettura critica, tutti gli interventi normativi eseguiti dalla Commissione Europea nel corso degli anni, come questi sono stati recepiti in Italia e gli effetti sul mercato del nostro paese. Si precisa la tesi tiene in considerazione gli elementi conoscibili attraverso fonti pubbliche disponibili fino al 14 febbraio 2025. Nel primo capitolo si introdurrà il tema della sostenibilità e le fasi che la hanno portato ad essere un elemento chiave nella strategia dell'Europa, presentando il Green Deal Europeo, la Tassonomia UE e la direttiva CSRD. Nel secondo capitolo, poi, si esaminerà il Decreto Legislativo di recepimento italiano e le varie fasi che hanno portato alla sua pubblicazione. Inoltre, si presenteranno gli impatti che questo ha avuto sulla revisione legale con le modifiche effettuate al Decreto Legislativo 39 del 2010. Nel terzo capitolo ci concentreremo sull'analisi dei principi che regolano gli incarichi di revisione delle informative non finanziarie, in particolare sull'ISAE 3000 (Revised) e sul nuovo ISSA 5000. La Tesi si concluderà nel quarto capitolo, dove verranno affrontati gli ultimi aggiornamenti in materia con l'analisi del principio di revisione italiano SSAE Italia e la discussione della Proposta Omnibus introdotta recentemente dalla Commissione Europea. A conclusione del lavoro, all'interno dell'ultimo paragrafo, alla luce di ciò che è stato presentato si presenteranno le sfide e il futuro della Revisione in Italia.

1 Dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità

1.1 Le origini e l'evoluzione della rendicontazione non finanziaria

La direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive”, il cui acronimo CSRD) si inquadra nell’ambito del *Green Deal* europeo, pacchetto di iniziative che l’Unione europea sta attuando per raggiungere il suo obiettivo di neutralità climatica entro il 2050¹.

Questo progetto, avviato dalla Commissione nel dicembre 2019, è solo l’ultimo degli impegni che la Comunità europea ha deciso di portare avanti nella sua lotta al cambiamento climatico. L’attiva partecipazione in queste tematiche nasce a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, con la firma alla “Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”, nel 1992, che sancisce la pietra miliare del cammino. Durante questa conferenza sull’ambiente tenutasi a Rio de Janeiro, i 195 stati stabilirono come obiettivo la riduzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera, in modo da evitare interferenze antropogeniche pericolose per l’equilibrio climatico.² La convenzione è stata poi ratificata nel 1994. Il trattato, però, come originariamente stipulato, non poneva limiti obbligatori e di conseguenza non era legalmente vincolante. Lasciava però la possibilità, alle parti firmatarie, di adottare in apposite conferenze atti ulteriori (denominati “protocolli”) che imponessero limiti obbligatori. Per mantenere un aggiornamento costante tra gli stati che hanno ratificato la convenzione si è deciso di organizzare annualmente delle conferenze tra le parti, chiamate “COP”.

Il protocollo di Kyoto, adottato nel 1997 ed entrato in vigore nel 2005, è stato il primo accordo internazionale derivante dalla Convenzione quadro. Al suo interno sono previsti impegni da parte di 37 paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta³. Nonostante la non ratifica da parte degli Stati Uniti d’America, che ha portato il protocollo a non raggiungere i risultati sperati, l’Unione Europea

¹ Consiglio dell’Unione europea. “Green deal europeo”. 17 giugno 2024, <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/>.

² Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “La storia degli accordi internazionali sul clima”. 16 giugno 2016, <https://www.mase.gov.it/pagina/la-storia-degli-accordi-internazionali-sul-clima>.

³ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. “Protocollo di Kyoto”. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/aspetti-general/protocollo-di-kyoto>.

si è dimostrata sin da subito molto dedita alla causa e l'ha portata negli anni ad essere un vero e proprio leader mondiale nella transizione verde.

Un altro importante passo è stata la COP-21 di Parigi, tenutasi tra i mesi di novembre e dicembre 2015, che ha portato alla pubblicazione del “*Paris Outcome*”, documento complesso che è la combinazione di due strumenti negoziali, “la Decisione della COP” e “l’Accordo di Parigi”, le cui disposizioni interagiscono e si integrano tra loro.

Per il presente elaborato assume un’importanza maggiore il secondo, in quanto viene anche richiamato direttamente dalla direttiva europea CSRD. L’Accordo di Parigi è un atto vincolante per le parti che disciplina, nei suoi 29 articoli, il regime da attuare dopo il 2020, soffermandosi su una molteplicità di temi. Proprio quest’ultima caratteristica ha portato a prendere in considerazione, oltre al cambiamento climatico, tematiche legate anche a: necessità di rispettare e promuovere i diritti umani, dei migranti e delle persone portatrici di disabilità, il diritto allo sviluppo, all’eguaglianza di genere, l’accrescimento dei diritti delle donne e l’equità intergenerazionale.

La prima finalità riguarda la mitigazione del cambiamento climatico che costituisce la sfida più grande dell’Accordo. All’articolo 2, comma 1, lett. a), tra gli obiettivi, troviamo infatti la seguente frase:

*“mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;”*⁴

La seconda finalità riguarda i processi di adattamento al cambiamento climatico, in cui si dovranno aiutare le organizzazioni nazionali, regionali e locali ad incrementare la capacità di far fronte al cambiamento climatico.

Troviamo infine l’ultima finalità che mira ad organizzare investimenti e flussi finanziari a favore di progetti e realtà che favoriscano uno sviluppo basato sulla riduzione delle emissioni di gas serra. L’utilizzo di strumenti finanziari e combustibili fossili è sempre stato un punto di scontro tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.⁵

Nel settembre dello stesso anno, ha avuto luogo un altro evento significativo: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa ha portato i 193 paesi partecipanti a siglare l’Agenda 2030

⁴ Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. “Accordo di Parigi”, Art. 2 comma 1, lett. a). 17 ottobre 2016.

⁵ Nespors, Stefano. "La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all'accordo di Parigi." *Rivista trimestrale di diritto pubblico* 1 (2016): 81-121.

per lo sviluppo sostenibile. Questo accordo, che nasce con lo scopo di garantire un presente e futuro migliore al pianeta e alle prossime generazioni, sancisce l'introduzione di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs nell'acronimo inglese), che dovranno essere raggiunti entro il 2030. A loro volta questi obiettivi di articolano in 169 Target che, insieme agli indicatori, servono come guida per le imprese nella loro pianificazione e implementazione delle strategie di sostenibilità. L'attenzione di questo intervento è focalizzata su quelle che vengono chiamate «Le cinque “P” per lo sviluppo sostenibile»: Persone, Prosperità, Pace, Partnership e Pianeta. Su questi temi si vanno poi a formare i Target.

Vediamo quindi che lo sviluppo che si vuole ottenere nei prossimi anni, oltre che essere ovviamente ambientale, si concentra anche su tematiche sociali ed economiche e questo avrà un impatto importante nella rendicontazione di sostenibilità. Essendo gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) strettamente legati a quelli degli SDGs, viene richiesto alle imprese di andare a presentare e chiarire come si sono incorporati e implementati gli obiettivi all'interno della governance e dei processi aziendali.

Come già indicato precedentemente, la Comunità europea ha dimostrato un impegno assoluto nella lotta al cambiamento climatico. Il percorso di questa lotta, composto anche da molte altre conferenze, accordi e documenti, ha portato all'emanazione di direttive e regolamenti che hanno avuto diretto impatto all'interno dei paesi membri. Ha portato, inoltre, nel tempo all'introduzione e allo sviluppo della trasparenza delle informazioni finanziarie e della rendicontazione non finanziaria.

Nei prossimi paragrafi si andrà ad illustrare i decreti di recepimento più impattanti in questo ambito.

1.1.1 Il decreto legislativo 195/2007⁶

Il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 195 è l'attuazione della direttiva comunitaria 2004/109/CE nota come "Direttiva sulla trasparenza". L'obiettivo di questo intervento normativo è stato quello di andare ad armonizzare gli obblighi sulla trasparenza delle informazioni sugli emittenti, i cui valori mobiliari⁷ sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tutto ciò è stato fatto con l'obiettivo di rafforzare la protezione degli investitori e la fiducia dei mercati finanziari.

Il presente decreto si applica a tutte gli enti e alle società che emettono valori mobiliari, quali per esempio azioni o obbligazioni e in mercati regolamentati di paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Nel primo articolo, il presente decreto si occupa di andare a modificare articoli e commi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)".

I principali interventi si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

- Relazioni finanziarie: si prevede che gli emittenti di valori mobiliari pubblichino delle relazioni finanziarie con cadenza annuale, semestrale e trimestrale. L'informativa completa è composta di bilancio, relazione sulla gestione e informazioni dei responsabili dell'azienda. Per le relazioni finanziarie con cadenza semestrale, invece, si richiede sempre un bilancio e una relazione sulla gestione ma questa volta con minore dettaglio, definiti "abbreviati". Per quelle con cadenza trimestrale è necessario presentare un resoconto intermedio che vada a descrivere in maniera generale la situazione, con lo scopo di tenere aggiornati gli stakeholders.
- Supervisione e sanzioni: si conferisce alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) l'onere di tenere sotto controllo la corretta applicazione del decreto, oltre che il potere per imporre sanzioni in caso di violazioni delle norme.
- Obblighi di trasparenza: si prevede l'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie sul sito web o altri canali ufficiali in modo da renderle disponibili agli investitori. Deve essere prevista anche la comunicazione tempestiva di tutte quelle informazioni che potrebbero avere un riflesso sul prezzo dei titoli.

⁶ Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195. "Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE."

⁷ Definizione: "I valori mobiliari sono strumenti di investimento finanziario costituiti da titoli, emessi da organismi sovranazionali, dallo Stato, da enti pubblici o da società". Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/valori-mobiliari/>.

Il presente decreto è stato il primo importante passo per armonizzare le informazioni finanziarie a livello comunitario dimostrando chiaramente l'intenzione della Comunità Europea di avere un mercato più uniforme possibile.

1.2 Il decreto legislativo 254/2016

Il presente decreto è stato il recepimento della normativa 2014/95/UE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 22 ottobre 2014. È stato il primo vero intervento volto ad armonizzare e rendere obbligatorie le informazioni di carattere non finanziario per le imprese e gruppi di grandi dimensioni.

1.2.1 Il contesto europeo

Negli anni precedenti all'emanazione della normativa da parte della Comunità Europea, alcuni stati membri (principalmente del centro nord Europa) hanno deciso di introdurre nei loro ordinamenti normative relative all'informativa in materia di ESG (Environment, Social and Governance). Tuttavia, tale iniziativa è stata adottata in maniera frammentata e non armonica, portando a regolamentazioni differenti nei vari paesi dell'Unione europea, ma ottenendo, in alcuni casi, normative simili a quelle che poi sono state richieste a livello comunitario.

Tra le nazioni che hanno speso maggiore impegno verso queste tematiche citiamo alcuni casi. Il primo, quella della Francia, in cui già nel periodo 2003 – 2010 è stata in vigore la “Loi n. 2001-420 du 15 mai 2001” che rendeva obbligatorio per le società quotate la rendicontazione ambientale secondo diversi indicatori, tra cui alcuni derivati dal GRI⁸. Successivamente, nel 2010, si ha l'emanazione della legge c.d. “Grenelle II” che, insieme alla legge c.d. “Grenelle I”, completa quello che è stato il più grande mandato governativo a sostegno della rendicontazione di sostenibilità. La normativa richiedeva di includere nel report annuale anche

⁸ Definizione: “Global Reporting Initiative (GRI) è un ente internazionale senza scopo di lucro che si pone l'obiettivo di fornire linee guida per il reporting di sostenibilità.”. ESG 360, https://www.esg360.it/normative-e-compliance/global-reporting-initiative-cose-come-funziona-e-perche-e-cosi-importante/#GRI_cose_e_come_funziona_il_Global_Reporting_Initiative.

le informazioni relative alle performance ambientali e sociali, con particolare attenzione al coinvolgimento sociale e alla promozione dello sviluppo sostenibile. Un altro elemento importante che troviamo al suo interno è la richiesta, da parte della norma, di una verifica esterna che vada a certificare le informazioni extra-finanziarie.

Troviamo poi il caso della Danimarca, che nel dicembre 2008, ha approvato la riforma “Danish Financial Statements Act” con la quale ha regolato le trasmissioni di informazioni ESG delle grandi imprese. In questo caso la legge non richiedeva che le relazioni fossero coerenti con particolari modelli, ma si incoraggiava, anche in questo caso, ad adottare il modello GRI.

Il report sulla responsabilità sociale deve comunque essere inserito in una parte dedicata della relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda l'Italia, prima dell'intervento caratteristico dell'Unione Europea, non avevamo un quadro normativo specifico che trattasse la rendicontazione non finanziaria. Questa era infatti in fase di sviluppo e ha portato ad avere una situazione in cui, alcuni tipi di settori, come quello bancario e assicurativo, dovevano rispondere di una certa trasparenza sulle tematiche ambientali e sociali, mentre in altri settori non esistevano richieste specifiche, per cui la rendicontazione su questi temi era lasciata alla discrezione delle aziende.⁹

1.2.2 La direttiva 2014/95/UE

Alla luce della non uniformità di trattamento dei paesi membri, la Commissione Europea ha espresso la necessità di una normativa sovranazionale. Attraverso le sue due comunicazioni¹⁰ intitolate “Insieme per una nuova crescita” e “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese”, adottate rispettivamente il 13 aprile 2011 e il 25 ottobre 2011, è stata formalizzata l'esigenza di ottenere una trasparenza delle informazioni ambientali e sociali in tutti i settori. L'obiettivo era quello di ottenere una comparabilità tra gli stati membri e coordinare imprese che operano in più di uno stato. Nelle risoluzioni¹¹ del 6 febbraio 2013 il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della

⁹ Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC), “Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria di impresa. Obblighi, criticità e prospettive della proposta di direttiva di riforma europea del settore”, documento 28/2013 (2013).

¹⁰ Definizione: “Le comunicazioni sono documenti senza portata giuridica che la Commissione trasmette alle altre istituzioni europee e in cui presenta nuovi programmi e nuove politiche.”. EUR-Lex, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3A114535>.

¹¹ Definizione: “Le risoluzioni del Consiglio definiscono di solito i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività. Sono prive di effetti giuridici ma possono invitare la Commissione a presentare una proposta o ad

comunicazione di queste informazioni da parte delle società, al fine di aumentare la fiducia negli investitori e di individuare i rischi per la sostenibilità.

Il risultato di queste consultazioni è arrivato il 22 ottobre 2014, nel momento in cui il Parlamento e il Consiglio europeo hanno emanato la direttiva 2014/95/UE. Questo atto legislativo, composto da sei articoli, ha nel primo la sua parte più importante e corposa.

Troviamo al suo interno, infatti, le modifiche alla direttiva 2013/34/UE che norma la redazione e la pubblicazione dei bilanci annuali, consolidati e le relazioni delle varie categorie di imprese. Al primo comma viene previsto l'inserimento dell'articolo "19 bis", il quale va ad aggiungere la "dichiarazione di carattere non finanziario" (c.d. DNF) al contenuto della relazione sulla gestione. Possiamo definirla come la più importante novità apportata da questa normativa.

Il contenuto richiesto per questa dichiarazione è il seguente:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
- c) il risultato di tali politiche;
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
- e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.¹²

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione è previsto che la presente dichiarazione sia presentata dalle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500.

Viene prevista anche una specifica previsione per i gruppi di grandi dimensioni, poiché gli stessi obblighi di rendicontazione non finanziaria, questa volta consolidata, valgono anche per le

adottare ulteriori misure.”. Consiglio Unione europea, <https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/conclusions-resolutions/>.

¹² Direttiva europea 15 novembre 2014, n. 95. “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”. Art. 1, comma 1.

imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni. Queste imprese, alla data di chiusura del bilancio, presentano su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500.

Per quanto riguarda la revisione di tale informativa, la direttiva prevede che gli stati membri si assicurino che i revisori legali o le imprese di revisione contabile vadano a verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione, senza l'obbligo di andare a effettuare un controllo del contenuto della stessa.

A seguito dell'emanazione della direttiva, la Commissione europea ha dato tempo ai paesi membri fino al 6 dicembre 2016 per conformarsi e recepirla. La Commissione, inoltre, ha previsto che la normativa, una volta recepita, si vada ad applicare a tutte le imprese oggetto dell'ambito di applicazione a partire dall'esercizio che ha inizio il 1° gennaio 2017 o durante tale anno.

1.2.3 Il decreto di recepimento

Il 10 gennaio 2017, a seguito del processo di recepimento e dopo una serie di consultazioni pubbliche con gli enti interessati, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 254/2016, il quale recepisce la Direttiva europea sopra menzionata. L'entrata in vigore è stata fissata per il 25 gennaio dello stesso anno e l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni non finanziarie, per i soggetti obbligati, è iniziato a partire dall'esercizio 2017.

Il presente decreto, composto da 12 articoli, individua, nel secondo di questi, l'ambito di applicazione. L'obbligo di presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria vige per tutti gli Enti di Interesse Pubblico (EIP)¹³ che durante l'esercizio finanziario abbiano avuto in media un

¹³ Sono enti di interesse pubblico:

- a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
- b) le banche;
- c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
- d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

numero superiore a 500 dipendenti. Inoltre, alla chiusura del bilancio, essi devono aver superato almeno uno dei due limiti dimensionali:

- 1) Totale dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;
- 2) Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40.000.000 di euro.¹⁴

Secondo quanto previsto dall'articolo 4, gli stessi limiti si vanno ad applicare anche agli Enti di Interesse Pubblico che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni, e il superamento dei suddetti limiti viene quindi determinato su base consolidata¹⁵.

In accordo con i dati Consob¹⁶, a seguito dell'applicazione dei seguenti limiti in Italia, per l'esercizio 2022, gli enti obbligati a redigere la DNF sono stati 189, a cui vanno aggiunti altri 19 che hanno deciso di presentare una dichiarazione volontaria, portando il numero totale a 208. Questi ultimi enti hanno sfruttato l'opportunità prevista all'articolo 7 che contempla la possibilità di presentare la Dichiarazione Non Finanziaria, oltre che ai soggetti obbligati, anche a chi vuole pubblicarla su base volontaria; la differenza rispetto ai soggetti obbligati è che non è prevista attività di controllo.¹⁷

Gli enti obbligati, o che decidono di presentarla in maniera volontaria, secondo l'articolo 3, devono presentare una dichiarazione che contenga informazioni sufficienti a far comprendere ai lettori l'attività di impresa svolta, il suo andamento, i suoi risultati e l'impatto ambientale della stessa, andando a coprire "i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva"¹⁸.

Questo articolo prevede, inoltre, che il soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio vada ad effettuare un'attività di controllo esterno sull'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Il ruolo del revisore è quindi quello di andare a dare un parere sulla conformità delle informazioni non finanziarie previste nel decreto di recepimento, delle metodologie e dei principi di redazioni previsti. Non è compito del revisore controllare il rispetto delle tematiche esposte da parte dell'azienda. L'emissione del giudizio viene fatta in base all'ISAE 3000 e riguarda una "reasonable assurance" o una "limited assurance". Per chiarire meglio questo ultimo concetto definiamo "l'assurance" come:

¹⁴ Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.". Art. 2.

¹⁵ Decreto legislativo 254/2016. Art. 4.

¹⁶ Consob. "Elenco al 31 dicembre 2023 dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione non finanziaria". 31 dicembre 2023, <https://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>.

¹⁷ Decreto legislativo 254/2016. Art. 7.

¹⁸ Decreto legislativo 254/2016. Art. 3.

“un incarico in cui un professionista esprime un giudizio al fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori circa determinate informazioni o aspetti rilevanti”¹⁹ secondo quanto scritto nell’International Framework for Assurance Engagements, documento emesso dall’International Audit and Assurance Standards Board (IAASB), organismo che si occupa di emettere standard per l’attività di assurance e auditing. Per quanto riguarda i termini “limited” e “reasonable” sono due tipi di livelli di certezza con cui il revisore dà il giudizio su determinate informazioni, in questo caso quelle non finanziarie; l’aggettivo limited viene utilizzato ogniqualvolta non si riscontrano elementi tali da giudicare la dichiarazione non conforme al decreto. Con “reasonable” invece il revisore vuole andare ad indicare che la Dichiarazione non finanziaria è conforme a quanto previsto dal provvedimento. Dare la possibilità di decidere tra questi due tipi di attestazione è sinonimo di flessibilità per gli enti obbligati, dato che hanno il tempo di avvicinarsi gradualmente a questo sistema di reporting.²⁰

Per quanto riguarda la collocazione della dichiarazione e il regime di pubblicità, nell’articolo 5 del decreto, si contemplano due diverse opzioni: la collocazione all’interno della relazione sulla gestione, andando a prevedere un’apposita sezione accuratamente contraddistinta, oppure si può costituire una relazione distinta sempre contrassegnandola con apposita dicitura. L’obbligo della redazione è in capo all’organo di amministrazione che, dopo averlo ultimato, lo mette a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato alla revisione. In seguito, vige l’obbligo di pubblicazione all’interno del registro delle imprese.²¹

1.2.4 La Tassonomia Verde dell’Unione Europea

Per concludere questo percorso introduttivo che ha portato all’emanazione della direttiva CSRD, è opportuno approfondire la Tassonomia Verde dell’Unione Europea.

Questa rappresenta il focus principale del lavoro della Commissione europea attorno alla finanza sostenibile. È infatti definita come: un sistema di classificazione per la definizione di attività economiche e investimenti che sono sostenibili. Attraverso questo insieme di criteri si va a dare “un’etichetta verde”. Anche la Commissione europea ha dato una sua definizione: “Una guida pratica per politici, imprese e investitori su come investire in attività economiche che contribuiscano ad avere un’economia che non impatti negativamente sull’ambiente”.

¹⁹ IAASB. “International Framework for Assurance Engagements”. 1° gennaio 2007.

²⁰ Riva P, Dallai S. “Ruoli di corporate governance: adeguati assetti e sostenibilità”, Egea. 2023, p. 648 e ss.

²¹ Decreto legislativo 254/2016. Art. 5.

La necessità di questo tipo di intervento è nata dall'esigenza di dare una definizione univoca di quali attività economiche e quali investimenti possano definirsi sostenibili. Prima di questa azione, infatti, ogni agenzia di rating ESG, gestore finanziario o fondo di investimento aveva la propria definizione di cosa fosse sostenibile.²²

Oltre a quanto descritto la Commissione europea va ad aggiungere anche cosa *non* è la Tassonomia verde:

- Un elenco obbligatorio per investitori delle attività economiche in cui investire;
- Un elenco di requisiti obbligatori per gli investimenti pubblici;
- Un elenco di requisiti obbligatori in materia di performance ambientali per aziende o per prodotti finanziari.

La Tassonomia è entrata in vigore il 13 luglio 2020, come risultato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento UE 2020/852 del 22 giugno 2020.

A seguito di questo intervento, è stato emanato un secondo regolamento, il cui compito è quello di completare l'intervento normativo. Questo regolamento è rappresentato dai Criteri di vaglio tecnico. La loro funzione è quella di determinare a quali condizioni un'attività economica si può considerare *green*; in particolare vengono presi a riferimento i seguenti parametri:

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- Transizione verso un'economia circolare;
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Questi parametri sono stati emessi attraverso il Regolamento delegato UE 2023/2486 del 27 giugno 2023, che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Questo insieme normativo è legato fortemente alla CSRD, in quanto all'interno della nuova dichiarazione che le società saranno obbligate a trasmettere, dovranno indicare anche come le loro attività siano allineate con la Tassonomia verde dell'UE.

²² Etica SGR. "Tassonomia verde, l'Europa scrive il vocabolario della finanza sostenibile". 15 febbraio 2024, <https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/tassonomia-verde>.

1.3 La Direttiva europea 2022/2464

Come descritto a inizio capitolo, a seguito della comunicazione del dicembre 2019, “Il Green Deal europeo”, la Commissione europea si è impegnata a riesaminare le disposizioni della direttiva 2013/34/UE. Questo processo ha portato all’emanazione nel dicembre del 2022 della Direttiva UE 2022/2464, conosciuta anche come Corporate Sustainability Reporting Directive. Come tutte le direttive europee, i paesi membri sono obbligati al recepimento. Nel caso specifico la Commissione lo ha previsto non oltre il 6 luglio 2024. Nel presente paragrafo andremo ad analizzare la prima proposta di recepimento da parte dell’Italia e le osservazioni provenienti da enti selezionati.

1.3.1 Il documento per la consultazione pubblica

A seguito dell’emanazione europea il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha deciso di intraprendere la via del confronto e della discussione con gli enti interessati alla tematica. Per fare ciò si è deciso di utilizzare il mezzo della consultazione pubblica. L’emissione del documento è avvenuta il 16 febbraio 2024, quando è stata riportata quella che è la bozza del decreto di recepimento. Si è data la possibilità a tutti i soggetti che fossero interessati di inviare le proprie osservazioni in merito fino al 18 marzo 2024, dopodiché si è proceduto a stilare il decreto definitivo.

Il documento si apre con una prima parte che elenca le tematiche generali trattate nel decreto, fornendo un primo commento. Successivamente l’Allegato I include il decreto delegato di recepimento.

Il primo articolo riporta le definizioni utili ai fini del contenuto del decreto legislativo. Il successivo articolo delinea l’ambito di applicazione, mentre gli articoli principali, gli articoli 3, 4 e 5 trattano i principi di redazione della dichiarazione di sostenibilità. Questi ultimi contengono tutti i temi da trattare all’interno della dichiarazione di sostenibilità; essi sono validi per le singole imprese, per i gruppi e anche per le imprese di paesi extra-europei. Nei successivi due capitoli vengono trattati temi di pubblicità e casi di esonero dalle disposizioni del decreto. I capitoli 8 e 9 si occupano, invece, dell’attestazione di conformità della rendicontazione e le modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Quest’ultimo troverà ampio spazio di analisi nel proseguo dello sviluppo del presente elaborato, in quanto è l’atto normativo che riguarda l’attuazione della direttiva europea in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Successivamente si ritrovano le disposizioni sulle responsabilità e sanzioni e il coordinamento delle autorità di controllo, per poi proseguire con le modifiche al “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) (d.lgs. 58/1998), al “Codice delle assicurazioni private” (d.lgs. 209/2005), d.lgs. 136/2015, sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, e al d.lgs. 127/1991, sulla disciplina della comunicazione e della pubblicità delle partecipazioni rilevanti in società quotate e delle società con azionariato diffuso.

Il decreto si conclude con articoli sull'entrata in vigore delle disposizioni del decreto e con le disposizioni transitorie.

1.3.2 Osservazioni degli enti interessati

Al fine dell'analisi delle posizioni degli enti interessati sulle tematiche oggetto del decreto si è proceduto a selezionarne alcuni e a scegliere quelli indicati nei seguenti punti:

- Confindustria, la principale associazione che rappresenta le imprese manifatturiere e di servizi in Italia²³;
- Assonime, Associazione per le Società per azioni italiane²⁴;
- ANC, Associazione Nazionale Commercialisti²⁵;
- Assoholding, Associazione di categorie delle holding di partecipazione²⁶;
- Sustainability Lab, Università Ca' Foscari di Venezia²⁷.

La scelta di questi enti è stata fatta ai fini di ottenere l'opinione delle associazioni, che rappresentano gli interessi delle società che saranno sottoposte agli obblighi di questo decreto (Assonime, Confindustria e Assoholding), dei soggetti interessati al ruolo di attestazione delle dichiarazioni di sostenibilità (ANC) e del Sustainability Lab, ovvero il laboratorio di ricerca istituito presso il dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

²³ Confindustria. “Osservazioni Confindustria sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2022/2464 (CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità”, Marzo 2024.

²⁴ Assonime. “Osservazioni Assonime schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità”, 2024.

²⁵ ANC. “Osservazioni ANC schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità”, 2024.

²⁶ Assoholding. “Consultazione pubblica in merito al decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.”, 18 marzo 2024.

²⁷ Sustainability Lab Ca' Foscari. “Risposta alla consultazione pubblica concernente lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità”, 13 marzo 2024.

Le prime osservazioni, condivise da tutte le parti tranne che dall'Associazione Nazionale Commercialisti, riguardano l'articolo 1 "Definizioni", con particolare attenzione ai commi j), k), l), m) nei quali sono indicate le dimensioni delle imprese. I criteri dimensionali di natura patrimoniale ed economica utilizzati sono quelli riferiti all'articolo 1 della direttiva 2013/34/UE, antecedenti alla modifica apportata dalla direttiva delegata UE 2023/2775 che dovrà essere recepita entro il 24 dicembre 2024. Viene chiesto di andare ad aggiornare i valori in modo da essere in accordo con questa nuova direttiva, che, andrà a modificare in aumento di circa il 25% i criteri a seguito degli effetti dell'inflazione. Assoholding osserva inoltre che, secondo l'articolo in questione, combinato con l'articolo 2 comma 5, le micro-imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD. Tuttavia, un gran numero di holding italiane, pur rientrando nella categoria delle micro-imprese, sono assoggettate alla redazione della relazione sulla gestione secondo il Codice Civile. Questo potrebbe generare confusione riguardo l'applicazione della CSRD. Il decreto di recepimento ha provveduto a modificare la disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, nel quale si tratta l'ambito di applicazione, Ca' Foscari fa notare che non si fa riferimento all'inclusione o l'esclusione delle società cooperative a responsabilità limitata, diverse da quelle previste al comma 6 dello stesso articolo, che richiama le imprese di assicurazione e gli enti creditizi. Ne viene richiesto quindi l'inserimento, ma l'osservazione non è stata accolta all'interno del decreto di recepimento.

Con riferimento al comma 2, lett. a), iii) dell'articolo 3 e 4, che trattano dei contenuti della rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità, sia Confindustria sia Assonime hanno espresso le loro osservazioni. Esse fanno notare che la bozza si è limitata a replicare il dettato testuale della direttiva 2013/34, ossia gli accordi internazionali (Accordo di Parigi) e atti europei (Regolamento UE 2021/1119) che fissano obiettivi climatici ben precisi, e ciò potrebbe portare a due inconvenienti. Per prima cosa, il percorso che ha portato all'emanazione della direttiva ci ha insegnato che gli obiettivi sono soggetti ad una continua ricalibratura in relazione al mutamento degli scenari, per cui sarebbe meglio andare a utilizzare una formula più generica senza citare specifici obiettivi o atti. Inoltre, viene fatto notare che la formulazione dell'articolo può far indurre nell'errore che il raggiungimento di determinati risultati ambientali possano essere assicurati dai soli piani aziendali, andando di conseguenza a introdurre una sorta di obbligo di risultato in capo alle società. La proposta di una previsione più generica non è stata accolta dal Ministero e non inserita nel decreto.

Sempre gli articoli 3 e 4, ai relativi commi 4, contemplano la possibilità di andare a omettere la rendicontazione di alcune informazioni protette da segreto commerciali. Nel prevedere ciò, però, si utilizza una formulazione molto prudentiale, con termini come “eccezionalità”, “grave compromissione” e “negoziazione in corso” in modo da evitare che gli stati membri attuino soluzioni in deroga che depotenzino la direttiva. Assonime ha fatto notare che una regolamentazione troppo stringente rischia di essere punitiva per le imprese, in quanto, larga parte esse sono soggette a obblighi di confidenzialità e hanno molte informazioni interne coperte da know-how che rischiano di essere messe a rischio da una informativa troppo esigente. Si richiede dunque di prevedere che tali informazioni possano essere rese note senza la divulgazione di dettagli che possano compromettere la conservazione del segreto commerciale, ferma l’osservanza degli ESRS rilevanti. Il comma è rimasto invariato nel decreto di recepimento.

In merito all’articolo 4, Assoholding fa notare che nel normare le informazioni di sostenibilità del gruppo da includere nel bilancio consolidato, non viene fatto riferimento al caso delle holding finanziarie pure. Per loro natura queste società non esercitano alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi, né alcuna attività di direzione e coordinamento verso le partecipate, la loro unica attività è quella di esercitare i diritti amministrativi nelle società partecipate. L’associazione chiede la possibilità di andare ad esonerare queste holding dell’obbligo di rendicontazione nel caso in cui:

- La società madre non eserciti attività di direzione e coordinamento, tra cui le attività legate a questioni di sostenibilità;
- Quando non vi sia relazione tra le società consociate in riferimento a tematiche di sostenibilità;
- Le attività del gruppo siano diversificate con obblighi di rendicontazioni indipendenti;
- La rendicontazione consolidata non aggiunga valore
- Tutte le società abbiano sede in Europa

Rimarrebbe comunque l’obbligo di andare a depositare la rendicontazione delle società figlie. Nel decreto di recepimento non è menzionato nessun cambio in questo senso.

Con riferimento all’articolo 7, che tratta i casi di esonero e di equivalenza, vengono fatte osservazioni al comma 3, lett. a), (ii). Questo prevede l’obbligo, per chi è esente dalla rendicontazione in quanto facente parte di gruppi in cui la società madre redige la rendicontazione consolidata, di inserire all’interno della relazione sulla gestione il rimando al link della relazione di gestione consolidata della società madre o madre europea. Confindustria e Assonime fanno notare che i bilanci d’esercizio consolidati sono chiusi in un momento

temporale successivo rispetto a quelli delle società controllate, questo al fine di tenere conto delle versioni definitive. Viene fatto notare inoltre che potrebbe sorgere un altro problema, ossia che non tutte le società madri posseggono una pagina web nella quale caricano la relazione sulla gestione consolidata. Si pensi alle società madri non quotate che non pubblicano il bilancio sul sito web. Queste osservazioni, dopo essere state analizzate, sono state accolte in parte. Il decreto di recepimento, infatti, prevede di inserire nella relazione sulla gestione della società partecipata il link che fa riferimento alla pagina web nella quale verrà caricata la relazione sulla gestione consolidata. Non è più richiesto quindi un rimando diretto al documento. Per quanto riguarda la possibile assenza di una pagina web dedicata alla pubblicazione di queste notizie nulla è stato modificato nel recepimento, per cui l'interpretazione porta a pensare ad un'obbligatorietà di questa previsione. Questa decisione è comunque coerente con gli obiettivi di maggiore trasparenza verso i soggetti terzi che questa direttiva vuole perseguire.

Uno degli articoli che hanno ricevuto più osservazioni è l'articolo 8, che riguarda l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Il problema principale che viene sollevato è che, nella bozza di recepimento, è stato previsto che solo i revisori legali hanno il potere di svolgere l'attività di controllo. Confindustria, Assonime e Ca' Foscari osservano che, in base alla direttiva europea di riferimento, l'attività di attestazione può essere svolta anche per i soggetti diversi dal revisore legale. Viene ritenuto, inoltre, opportuno ampliare il numero di soggetti abilitati, in quanto il numero di società che saranno obbligate a ricevere questo tipo di attestazione aumenterà notevolmente nei prossimi anni. Viene, quindi, messa in discussione la fattibilità per i soli revisori legali di gestire tutti questi nuovi clienti. Queste osservazioni nascono anche alla luce di andare ad aumentare la concorrenza nel settore, questo vive, infatti, una situazione quasi di oligopolio, con le cosiddette "Big 4"²⁸ a dividersi all'incirca tra il 70% e l'80% del mercato nel triennio 2019-2021, in accordo con la relazione sugli sviluppi nel mercato dei servizi di revisione legale redatta dalla Commissione europea²⁹. L'Italia però ha deciso di non accogliere questa possibilità e di non includere altri soggetti, oltre ai revisori legali, nella possibilità certificare la veridicità delle informazioni della rendicontazione di sostenibilità e ciò viene confermato dal decreto di recepimento. Questa decisione non porterà a uniformità con altri paesi dell'Unione, in quanto la Francia, che è uno dei primi paesi a recepire la direttiva 2022/2464, per esempio, ha optato per ampliare il novero dei soggetti includendo

²⁸ Con Big Four si fa riferimento alle 4 società più grandi che si occupano di revisione legale ossia: Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche e KPMG.

²⁹ Commissione europea. "Relazione congiunta sugli sviluppi nel mercato dell'UE dei servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico dal 2019 al 2021", 5 marzo 2024.

anche soggetti indipendenti. Questo è un tema importante che troverà spazio di discussione nel proseguo dell'elaborato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, legato alle modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 lasceremo che l'analisi delle osservazioni sia trattata nel prossimo capitolo. Anticipiamo però che la quasi totalità delle osservazioni sono fatte dall'associazione di categoria dei commercialisti. La motivazione è legata sicuramente al fatto che i soggetti rappresentati vogliono essere inclusi all'interno del gruppo di professionisti incaricati di rilasciare l'attestazione di conformità.

Spostiamo ora la nostra attenzione all'articolo 10. esso tratta "responsabilità e sanzioni" ed è composto da due commi, sia Confindustria sia Assonime fanno osservazioni su entrambi di essi. Partendo dal comma 1, la norma stabilisce che gli amministratori siano i responsabili della corretta trasmissione delle informazioni richieste per la rendicontazione di sostenibilità ai fini del decreto e che essi debbano agire secondo i criteri di diligenza e professionalità. Le due associazioni, in accordo, fanno notare che il possibile rischio di eccessiva espansione delle responsabilità dell'organo amministrativo. I principi di rendicontazione prevedono, infatti, che nel rendiconto di sostenibilità vengano inclusi anche informazioni relative alla catena del valore. Questo porta ad andare a trasmettere informazioni sulle quali l'impresa non ha potere legale di verifica o di direttiva. Viene fatto notare che, in coerenza con il principio di corrispondenza tra poteri e responsabilità, si dovrebbero escludere gli amministratori dal rispondere per le informazioni comunicate dalle imprese rientranti nella catena del valore. Le stesse considerazioni dovrebbero valere anche per le entità che non rientrano nel consolidamento ai fini del reporting finanziario della società, ma che devono essere ricomprese nella rendicontazione di sostenibilità, come ad esempio joint ventures, associate e joint operations. Il decreto di recepimento definitivo, nonostante l'articolo 10 sia stato uno dei più discussi e uno dei più modificati, rimane pressoché invariato nel suo primo comma, lasciando quindi le responsabilità di tutta l'informativa in capo all'organo amministrativo.

Passando ora al secondo comma, che tratta del regime sanzionatorio, la norma prevede che le violazioni degli obblighi stabiliti dal decreto siano punite con la sanzione penale della reclusione, che va da uno fino a otto anni, come previsto agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile. Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dall'articolo 2630 del Codice civile. La prima osservazione, che viene fatta in comune accordo, riguarda il fatto che il rendiconto di sostenibilità accoglie informazioni non solo di natura consuntiva, ma anche di natura prospettica, selezionati a seguito di un processo di discrezionalità tecnica. Queste caratteristiche non permettono di fare rientrare le informazioni in una logica di vero o falso

assoluta. Oltre a ciò, troviamo anche una parte relativa ai piani futuri, questi, per loro natura, possono subire delle variazioni ed essere rivisti in base all'evolversi delle circostanze esterne. Un loro mancato rispetto, nel caso si verifichi negli anni successivi alla redazione, non dovrebbe consistere in una falsità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni. Viene inoltre fatto notare che, anche se le informazioni sul rendiconto di sostenibilità vengono inserite nella relazione sulla gestione, esse sono destinate a un pubblico più vario rispetto alle informazioni di natura finanziaria. L'intenzione, infatti, è quella di riferirsi a tutti gli stakeholder su cui impatta l'attività dell'impresa. Seguendo questa logica si ritiene più opportuno assimilare questa informativa alle informazioni che vengono allegate al bilancio dalle società benefit³⁰, nelle quali, si vanno ad informare i soggetti esterni sull'andamento del perseguimento del beneficio comune. Per queste il legislatore non prevede sanzioni di tipo penale ma regimi sulla tutela dei consumatori e sulla pubblicità ingannevole.

Viene fatto notare, inoltre, che il processo di individuazione delle informazioni da inserire nella dichiarazione consiste in un'analisi di materialità che segue il criterio della doppia rilevanza. Questa attività è soggetta ad un processo di discrezionalità tecnica di competenza degli amministratori. Da ciò viene fatto notare che più che sul risultato, che, come abbiamo detto anche in precedenza non segue una logica di vero o falso assoluta, dovremo andare a valutare il processo che ha portato a quel risultato, ovvero se questo è stato ottenuto attraverso un corretto metodo di analisi. Tutto ciò ovviamente ad eccezione della situazione in cui le scelte sono manifestamente irragionevoli. Quello che viene suggerito è di andare a seguire il principio della *business judgement rule*, vale a dire il: “principio di insindacabilità della gestione da parte degli amministratori, secondo cui le decisioni gestorie appannaggio, per legge, degli amministratori non possono essere contestate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dagli organi giurisdizionali.”³¹

Passando a ciò che viene proposto come modifica alla bozza di decreto, andiamo a trattare per primo ciò che viene suggerito da Confindustria. L'associazione di settore chiede di lasciare invariato il secondo comma dell'articolo 10, che ricordiamo prevede sanzioni penali e amministrative per le inadempienze nella trasmissione delle informazioni, ma di andare a prevedere l'esclusione delle sanzioni se:

³⁰ Definizione: “benefit corporation, società che si caratterizza per l'impatto positivo nei confronti dei dipendenti, delle comunità in cui operano e dell'ambiente.”. Treccani, [https://www.treccani.it/enciclopedia/b-corp_\(altro\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/b-corp_(altro)/).

³¹ Bignami Associati. “Business judgment rule e assetti organizzativi corretti”. 24 luglio 2020, <https://bignamiassociati.it/2020/07/24/business-judgment-rule-e-assetti-organizzativi-adequati/>.

- Vengono fornite false informazioni alla società che poi vengono riportate nella dichiarazione, a meno di comportamenti dolosi nel raccoglimento di tali informazioni;
- Mancano informazioni di società non controllate o di quelle che rientrano nella catena del valore, nel caso non sia possibile procedere ad una stima affidabile;
- Le informazioni riportate sui piani futuri non sono raggiunte o subiscono mutamenti a seguito di variazioni delle circostanze.

Si richiede inoltre di andare ad eliminare il richiamo all'articolo 2622 del Codice civile, in quanto viene ritenuto sufficiente la previsione sanzionatoria dell'articolo 2621.

Nel caso non si decidesse di alleggerire il sistema sanzionatorio come sopra descritto, Confindustria suggerisce l'abolizione di tale sistema a favore di un sistema sanzionatorio di tipo amministrativo che vada ad applicarsi a società quotate e grandi imprese. Tutto ciò dovrebbe essere fatto in continuità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 254/2016, riconoscendo di conseguenza cinque fattispecie di illecito. Queste sono legate: al mancato deposito o il deposito in ritardo della dichiarazione, all'omessa attestazione del revisore, a una dichiarazione non conforme o falsa. Nell'ultimo caso la sanzione è solo pecuniaria, sempre nel caso in cui il fatto non costituisca reato. Nel caso si decidesse di percorrere la strada iniziata dal precedente decreto come sopra descritto, si richiede comunque un'esenzione dalla sanzione per tutte quelle situazioni in cui le false o mancanti informazioni derivano dal comportamento di imprese terze su chi la società non ha il controllo, o da imprese della catena del valore da cui non si riescono a reperire i dati necessari.

Le idee dell'associazione Assonime sono in linea con quelle sopra descritte. Viene proposto, infatti, un sistema sanzionatorio simile a quello già esistente nel d.lgs. 254/2016 con cause di esclusione uguali a quelle esposte da Confindustria. Si richiede di avere un sistema sanzionatorio uguale per tutte le società indipendentemente dallo status di società quotata e si ritiene opportuno avere solo un'autorità di controllo. Per svolgere questo compito viene suggerita la Consob come già previsto dalla DNF. Questa autorità nell'irrogazioni di sanzioni dovrebbe andare a valutare il comportamento della società, al fine di decidere, dopo aver valutato la difficoltà di reperimento incontrata e l'elaborazione delle informazioni, se procedere con una multa oppure, in maniera più leggera, andare a rendere pubblica la violazione e imporre una nuova pubblicazione, corretta, della rendicontazione di sostenibilità.

Vediamo che anche in questo caso si chiede di tenere in considerazione, nel normare le responsabilità e le sanzioni, il fatto che non tutte le informazioni sono di facile reperimento e che alcune di esse potrebbero non rispecchiare il vero, non per dolo della società ma per inadempienze da imputare a soggetti terzi di cui la società non ha il controllo.

Il decreto di recepimento va ad apportare diverse modifiche rispetto alla bozza ed alcune in accordo con quanto suggerito dalle associazioni. Il primo comma rimane invariato, con il risultato che la responsabilità di fornire le informazioni in maniera conforme al decreto rimane in capo agli amministratori delle società, che devono seguire comportamenti diligenti e professionali.

Il secondo comma invece risulta profondamente cambiato. Innanzitutto, dobbiamo dire che si vanno a riprendere le disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 “Testo Unico della Finanza (TUF)”. Viene previsto un periodo transitorio di due anni, nei quali, è imposto un tetto massimo di sanzione applicabile dalla Consob. Per quanto riguarda le sanzioni, disciplinate all’articolo 193 comma 1, 2 e 3 del TUF, l’ammontare massimo può essere di euro 150.000, mentre per le sanzioni irrogate ai fini del comma 1, sempre dell’articolo 193, il tetto massimo è stato stabilito ad euro 2.500.000. Oltre alle modifiche a questi due commi ne vengono aggiunti altrettanti. Partendo dal terzo, questo va a prevedere che per le violazioni caratterizzate da scarsa pericolosità e offensività, sia sufficiente la pubblicazione della violazione e una successiva nuova pubblicazione della rendicontazione corretta, in accordo con l’articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e b) del TUF, come suggerito da Assonime. L’ultimo comma invece va ad accogliere ulteriori osservazioni. Viene previsto che la Consob debba considerare, nell’analisi della violazione e nella decisione del tipo e ammontare della sanzione, le procedure adottate nella redazione del rendiconto di sostenibilità e la provenienza da soggetti terzi alla società, i quali potrebbero aver trasmesso il falso od omesso delle informazioni. Si va quindi a tenere in considerazione il “rischio” derivante dalla comunicazione delle informazioni trasmesse da soggetti non controllati.

Proseguiamo la nostra analisi andando a trattare l’articolo 12. Questo parla delle modifiche che il presente decreto va ad apportare al già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (TUF). Le osservazioni che vengono fatte derivano da Assoholding, Assonime e Confindustria. I primi commenti li troviamo da parte delle prime due associazioni con riguardo al comma 2, relativo alla modifica da apportare all’articolo 12 comma 2, lettera d-bis del TUF. Questa previsione va da aggiungere informazioni ai contenuti della Relazione sul governo societario, in particolare si richiede una descrizione delle politiche di diversità applicate per la composizione degli organi di amministrazione e controllo, con riferimento a: genere, età disabilità e percorso formativo e professionale. Nel caso ciò non venga riportato si chiede di motivare la scelta. Si osserva che il considerando 58 della CSRD chiarisce che l’obbligo informativo riguarda soltanto le politiche sulla diversità di genere, mentre gli altri aspetti hanno una funzione esplicativa, lasciando alle

imprese la decisione di comunicarli o meno. Le associazioni richiedono, quindi, di andare ad aggiungere questa precisazione. Nel decreto di recepimento questo comma risulta immutato. Confindustria e Assonime poi vanno a commentare anche il comma 3, sempre del solito articolo. Questo comma tratta l'attestazione del dirigente preposto, andando a modificare l'articolo 154-bis del TUF, che a sua volta è stato l'articolo di attuazione di una parte della Direttiva 2004/109/UE c.d. Direttiva transparency. Il comma in questione richiede l'attestazione da parte degli organi amministrativi delegati e dal dirigente preposto dei documenti contabili, inclusa quindi anche la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella Relazione sulla gestione. È stato osservato che sarebbe preferibile prevedere che l'attestazione possa essere effettuata dall'amministratore delegato e da un dirigente preposto, in modo da lasciare maggior flessibilità alla società, in base al proprio organigramma. Il decreto di recepimento è andato ad aggiungere questa possibilità, introducendo la possibilità di nominare un altro soggetto, dotato di specifiche competenze in materia, previa nomina da parte dell'organo di controllo secondo le previsioni dello statuto.

Infine, l'Associazione Nazionale Commercialisti ha espresso un'osservazione sull'articolo 19, che tratta le disposizioni transitorie. Al comma 4, vengono descritte le caratteristiche che permettono ai revisori legali di essere abilitati anche come revisori di sostenibilità senza dover svolgere il tirocinio obbligatorio ai sensi del decreto legislativo 39/2010. L'associazione ha richiesto che anche i commercialisti sicano inclusi in questa categoria. Tuttavia, come già detto in precedenza, il legislatore ha deciso di affidare l'attestazione esterna ai soli revisori legali, escludendo altre figure professionali. Di conseguenza, l'osservazione dell'Associazione Nazionale Commercialisti non è stata inserita nel decreto di recepimento

2 Il recepimento della normativa: obblighi, principi e nuovi attori

2.1 Il decreto di recepimento italiano

Il giorno 10 giugno 2024 lo schema di decreto legislativo n. 160 recante recepimento alla direttiva europea 2022/2464, da noi analizzato nel primo capitolo, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. Questa approvazione ha portato alla trasmissione del documento alle Commissioni parlamentari competenti per i relativi pareri, gli ultimi dei quali sono arrivati, però, il 18 luglio. I ritardi nel procedimento di approvazione hanno portato a non rispettare il termine previsto dalla CSRD per l'approvazione del recepimento da parte degli stati membri, ossia il 6 luglio 2024, l'Italia ha quindi deciso di avvalersi del meccanismo dello "Scorrimento del termine" posticipando quest'ultimo di 90 giorni, con data ultima di perfezionamento il 10 settembre. Durante il periodo di approvazione da parte dei soggetti competenti, però, la discussione sul tema non si è fermata. Nella giornata del 16 luglio 2024, infatti, si è svolta dinanzi alle Commissioni riunite di Giustizia e delle Finanze della Camera dei deputati, l'audizione con l'associazione Diligentia ETS. Associazione no-profit che ha come obiettivo quello di "lasciare alla future generazioni un mondo migliore di quello che le generazioni precedenti ci hanno lasciato"³², la realizzazione di questo scopo viene perseguito attraverso la partecipazione attiva all'interno di iniziative legate a temi riguardanti la responsabilità d'impresa e lo sviluppo sostenibile. L'associazione si rivolge a professionisti e imprese interessate a questi argomenti.

Le considerazioni presentate ai due organi dello stato derivano anche dagli approfondimenti condotti dall'*Osservatorio sulla rendicontazione di sostenibilità*. La prima considerazione viene fatta sulla scelta di non estendere la possibilità ai prestatori indipendenti di servizi di fornire il servizio di assurance sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, osservazione che ritorna dopo che era stata fatta notare anche nella fase di consultazione pubblica. Diligentia ETS ha sostenuto la necessità di espandere i soggetti abilitati a questa attività, argomentando la sua tesi come segue: innanzitutto è stato fatto notare che fare ciò è un requisito necessario per il rispetto del principio della concorrenza, ampiamente normato a livello europeo al fine di garantire che questo valore sia mantenuto all'interno del mercato unico. Oltre al tema sulla concorrenza del mercato della revisione, che, come è già stato presentato in questo elaborato, ha una forma molto simile a quella oligopolistica, è importante

³² <https://diligentia.it/esg/chi-siamo/>

affrontare anche quello della ricaduta che questa struttura ha sulle imprese. Viene infatti fatto notare che un accentramento del “potere” di attestazione in mano a pochi soggetti rischia di far lievitare considerevolmente i costi per le piccole e medie imprese. Questo in Italia sarà un problema reale dei prossimi anni, in quanto, il nostro tessuto imprenditoriale è composto quasi per la totalità da PMI, alcune delle quali quotate e quindi soggette ad obbligo di rendicontazione, che, a seguito dell’ampliamento degli obblighi di rendicontazione, così come previsto dalla nuova normativa, si troveranno costrette a ricorrere a soggetti terzi che certifichino la loro rendicontazione con la conseguente previsione di spesa.

Successivamente vengono affrontati i temi dell’affidabilità, dell’esperienza e della finanza pubblica che la scelta di ampliare il novero di soggetti certificatori avrebbe. Parlando della prima, viene sottolineato il fatto che in Italia abbiamo molte organizzazioni ed enti di accreditamento, riconosciute anche a livello europeo, che garantirebbero un controllo approfondito su tutti i soggetti incaricati. Anche sotto il profilo dell’esperienza Diligentia ETS sostiene che in Italia è stato raggiunto un grande livello di affidabilità frutto di anni di esperienza. Questi sono stati maturati in attività che comportano la valutazione della conformità in ambito sociale, ambientale ed etica del business che sono tutte tematiche che ritroviamo nella rendicontazione di sostenibilità. Parlando della finanza pubblica si porta all’attenzione il fatto che, andare ad integrare questi suggerimenti, non provocherebbe nessun onere addizionale per le casse statali.

La seconda osservazione che viene portata all’attenzione delle commissioni parlamentari riguarda la competenza dei soggetti chiamati alla valutazione del rendiconto di sostenibilità. Questo perché, con le modifiche apportate, viene richiesta un’elevata conoscenza di tematiche non strettamente finanziarie per effettuare una valutazione della conformità. Il fattore determinante, secondo Diligentia, dovrebbe essere la formazione che dovrebbe seguire il modello francese. Viene richiesta, quindi, l’introduzione dell’obbligo di un corso di formazione di durata non inferiore alle ottanta ore così da assimilare le competenze richieste e la certificazione del personale attraverso un riconoscimento della qualifica a livello internazionale.

Infine, l’ultima osservazione riguarda le procedure da seguire per la valutazione della conformità della rendicontazione: la direttiva 2022/2464 accoglie la possibilità che si possano applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione se la commissione non abbia già adottato un principio sulla solita materia. Viene richiesto di aggiungere la prassi di riferimento dell’Ente di Normazione Nazionale al fine di ridurre i tempi per sviluppare nuove

norme.

L'associazione si auspica che le sue osservazioni vengano accolte nel decreto definitivo, ma se così non fosse che vengano prese in considerazione nella valutazione del decreto di recepimento prevista dopo 18 mesi dall'entrata in vigore.³³

A seguito del processo, comprensivo delle varie consultazioni, in data 30 agosto 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 125 del 2024 di recepimento della direttiva europea 2464 del 2022. Il testo normativo, pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 settembre 2024, conferma quasi nella sua totalità quanto previsto dalla bozza presentata nel capitolo precedente eccezion fatta per due aree: l'ambito di applicazione e le sanzioni per i soggetti incaricati all'emissione dell'attestazione di conformità della rendicontazione, questi saranno largamente discussi nel prosieguo del capitolo.

Una volta conclusa la fase finale di consultazione e chiariti gli ultimi dubbi durante la giornata del 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n.125 del 6 settembre 2024, che attua la Direttiva 2022/2464/UE. Questo, a partire dalla giornata in cui è stato pubblicato, è il Decreto definitivo che verrà applicato e che sarà analizzato nel proseguo dell'elaborato.

2.1.1 L'ampliamento dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità

Il primo grande cambiamento apportato dal decreto legislativo è l'estensione dell'obbligo di rendicontazione. Questo, infatti, va ad includere soggetti che fino al decreto legislativo 254/2016 non lo erano. L'allargamento avviene sia con la comprensione di nuove tipologie di soggetti sia modificando i limiti dimensionali.

Fino all'esercizio 2023, i soggetti obbligati alla rendicontazione non finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 254 del 2016, erano gli Enti di Interesse Pubblico come indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Dalla lettura della norma emerge che i soggetti descritti riguardano: società quotate, banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, società di intermediazione immobiliare, società di investimento a capitale variabile, enti che gestiscono strumenti finanziari, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari o assicurativi, enti che gestiscono mercati regolamentati ed enti creditizi.

Per essere soggette all'obbligo, le società, oltre a rientrare in una delle forme sopra enunciate,

³³ Pinelli Barbara, Saccani Cesare. "Il decreto di recepimento delle Direttiva 2022/2464". 25 luglio 2024, Il Sole 24 Ore. <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-decreto-recepimento-direttiva-20222464-AFX9yV3C>

devono superare uno dei due limiti dimensionali. Questi erano fissati ad un ammontare pari a euro 20.000.000 per l'attivo dello stato patrimoniale ed un ammontare dei ricavi netti dalle vendite e delle prestazioni di euro 40.000.000.

I criteri precedentemente esposti hanno portato alla presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte di 189 soggetti per l'esercizio 2022, come emerge dal censimento effettuato dalla Consob³⁴. È evidente, quindi, che finora solo un numero limitato di società è stato assoggettato all'obbligo ed è riuscito a maturare esperienza, rispetto a tutte quelle realtà che dovranno affrontare la rendicontazione della sostenibilità a seguito dell'introduzione del decreto legislativo 125/2024.

Per perseguire gli obiettivi della CSRD, i criteri sono stati ampliati per includere un numero sempre più elevato di soggetti. Questo cambiamento mira, tra le altre cose, ad ottenere un aumento delle informazioni sulle tematiche non finanziarie, rendendo possibile ai soggetti terzi l'accesso a dati chiari e trasparenti. In tal modo essi potranno beneficiarne prendendo decisioni più consapevoli ed efficienti sull'allocazione dei propri capitali.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 le forme giuridiche delle società a cui si applica il decreto sono:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice se tra i loro soci ci sono società costituite nelle forme dell'allegato I della direttiva 2013/34/UE.

L'allegato elenca tutte le diverse tipologie di imprese dei paesi membri dell'Unione Europea che rientrano in quelle individuate dalla direttiva.

Indipendentemente dalla loro forma giuridica, invece, sono sempre ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Viene prevista, inoltre, l'esclusione per Banca d'Italia e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Per quanto riguarda il criterio dimensionale, il decreto, all'articolo 1, suddivide le imprese in quattro categorie:

³⁴ Consob. "Elenco al 31 dicembre 2023 dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione non finanziaria". 31 dicembre 2023, <https://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>, *op. cit.*

- Micro-imprese, società che alla data di chiusura di bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
 1. Totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
 2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- Piccole e medie imprese quotate, società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati che alla data di chiusura di bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due consecutivi, rientrino in due dei seguenti valori:
 4. Totale dello stato patrimoniale: maggiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
 5. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a euro 900.000 e inferiori a euro 50.000.000;
 6. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiori a 11 e non superiori a 250;
- Imprese di grandi dimensioni, le società che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio o successivamente per due consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:
 1. Totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
 2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- Gruppo di grandi dimensioni, gruppi che nel bilancio consolidato, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, almeno due dei tre limiti seguenti:
 1. Totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
 2. Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
 3. Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;

Al fine di una migliore comprensione, il grafico sottostante riassume la suddivisione nelle varie categorie in base ai criteri dimensionali:

| Categoria | Totale stato patrimoniale | Ricavi netti | Dipendenti |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Micro-imprese | $\leq \text{€}450.000$ | $\leq \text{€}900.000$ | ≤ 10 |
| PMI quotate | $\text{€}450.000 < x \leq \text{€}25.000.000$ | $\text{€}900.000 < x \leq \text{€}50.000.000$ | $11 \leq x \leq 250$ |
| Imprese di grandi dimensioni | $> \text{€}25.000.000$ | $> \text{€}50.000.000$ | > 250 |
| Gruppi di grandi dimensioni | $> \text{€}25.000.000$ (su base consolidata) | $> \text{€}50.000.000$ (su base consolidata) | > 250 (su base consolidata) |

Figura 1: criteri dimensionali per la suddivisione delle tipologie di imprese ai sensi del Decreto legislativo 125/20204, elaborazione personale

Le società oggetto dell'ambito di applicazione sono quindi tutte quelle che non sono micro-imprese e che rientrano nelle forme giuridiche elencate precedentemente. Il legislatore europeo, però, ha previsto un'entrata in vigore progressiva nel tempo, al fine di permettere alle realtà più piccole di avere il tempo di adattarsi. Tutto ciò viene normato all'articolo 17. Secondo tale articolo l'entrata in vigore è pianificata come segue:

- A partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o successivamente durante l'anno, le imprese soggette alla disciplina sono:
 1. Le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
 2. Enti di interesse pubblico che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero di 500 dipendenti occupati durante l'anno alla data di chiusura di bilancio.
- Per gli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva le imprese obbligate saranno:
 1. Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle descritte al punto precedente, anche non quotate;
 2. Le società madri diverse da quelle descritte al punto precedente, anche non quotate.
- A partire dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2026 o in data successiva le imprese obbligate saranno:
 1. Piccole e medie imprese quotate, ad eccezione delle micro-imprese;
 2. Enti di piccole dimensioni e non complessi come definiti dal regolamento (UE) n.575/2013, che non siano micro-imprese;
 3. Imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive, che non siano micro-imprese.

- Dal 1° gennaio 2028 o in data successiva l'obbligatorietà riguarderà filiali e succursali di grandi organizzazioni basate in paesi extra UE.

Questi nuovi criteri di applicazione avranno una forte risonanza all'interno del nostro mercato. Al fine di provare a comprendere meglio il reale impatto di questa normativa, si è proceduto a stimare il numero di società coinvolte dal decreto nel corso degli anni della sua introduzione, per farlo è stata usata la banca dati AIDA.

| Anno | Chi | Criteri | | | N° società | Totale | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|-----|
| | | Attivo | Ricavi | Dipendenti | | | |
| 2024 | Grandi imprese | > 25.000.000 | > 50.000.000 | > 500 | 189 | 189 | |
| | Società madri | > 25.000.000 | > 50.000.000 | > 500 | | | |
| 2025 | Grandi imprese | > 25.000.000 | > 50.000.000 | - | 7.711 | 8.175 | |
| | | > 25.000.000 | - | > 250 | 3.247 | | |
| | | - | > 50.000.000 | > 250 | 2.944 | | |
| | Società madri | > 25.000.000 | > 50.000.000 | - | 7.711 | | |
| | | > 25.000.000 | - | > 250 | 3.247 | | |
| | | - | > 50.000.000 | > 250 | 2.944 | | |
| 2026 | Grandi imprese | > 25.000.000 | > 50.000.000 | - | 7.711 | 8.175 | |
| | | > 25.000.000 | - | > 250 | 3.247 | | |
| | | - | > 50.000.000 | > 250 | 2.944 | | |
| | Società madri | > 25.000.000 | > 50.000.000 | - | 7.711 | | |
| | | > 25.000.000 | - | > 250 | 3.247 | | |
| | | - | > 50.000.000 | > 250 | 2.944 | | |
| | PMI quotate Società di assicurazione captive e riassicurazione captive | > 450.000 - < 25.000.000 | > 900.000 - < 50.000.000 | - | 78 | | 211 |
| | | > 450.000 - < 25.000.000 | - | > 10 - < 250 | 68 | | |
| | | - | > 900.000 - < 50.000.000 | > 10 - < 250 | 194 | | |

Figura 2: Numero di società obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, elaborazione personale

Per il primo anno di applicazione del decreto, ossia per gli esercizi che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2024 la cui dichiarazione sarà presentata nel 2025, si è ipotizzato che le società siano le stesse dei dati Consob presentati precedentemente. Questa ipotesi è basata sul fatto che i criteri di applicazione rimangono invariati rispetto al decreto precedentemente in vigore e sul fatto che il tessuto imprenditoriale italiano è formato per la maggiore da piccole e medie imprese.

Per gli anni successivi, invece, è stata svolta una ricerca attraverso i criteri indicati dal decreto e sono stati presi solo i dati delle società il cui bilancio presente sulla piattaforma ha la data di chiusura successiva al 2021. L'approssimazione in questo caso riguarda i dati riportati sul bilancio. Si assume, infatti, che i valori presenti nell'ultimo bilancio siano in linea con l'anno precedente e quindi le società individuate abbiano superato almeno due dei tre limiti per due anni consecutivi, come richiesto dal decreto. Si precisa che negli anni 2025 e 2026, nei quali abbiamo più categorie di imprese considerate, le società che soddisfano i criteri di appartenenza a più di una categoria non vengono conteggiate più volte. Al fine di garantire la massima

accuratezza del dato complessivi, il conteggio finale è stato “armonizzato”, includendo ciascuna società soltanto una volta, indipendentemente dal numero di categorie in cui sarebbe stata compresa. Si riporta di seguito una rappresentazione grafica dei risultati ottenuti:




Figura 3: Rappresentazione grafica del numero di società soggette al decreto di recepimento, elaborazione personale.

Con il grafico si è voluta dare una rappresentazione visiva della decisiva crescita delle imprese sottoposte all’obbligo di rendicontazione. Oltre a quelle sopra riportate è importante ricordare che altre vorranno pubblicare la rendicontazione in maniera volontaria, questi numeri, quindi, sono destinati ad aumentare.

Tutto ciò comporterà una notevole mole di lavoro da svolgere per le società, ma anche per i revisori della sostenibilità, che si troveranno a adeguarsi in maniera repentina al fine di rispettare tutti gli obblighi professionali imposti. Proprio su questo punto molte sono state le osservazioni, ciò che viene fatto notare è la decisione del legislatore italiano di non ampliare la possibilità di certificazione della rendicontazione di sostenibilità a prestatori indipendenti di servizi e di lasciarla esclusivamente ai revisori legali. Un ampliamento dei soggetti abilitati avrebbe portato ad una minore mole di lavoro ai professionisti già presenti.

2.1.2 Dalla dichiarazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità

Il decreto di recepimento, rispetto alla precedente normativa in vigore, ossia il decreto legislativo 254/2016, va a modificare molti aspetti dell'informativa che le società devono presentare, a partire proprio dal nome. Infatti, mentre prima veniva identificata come "dichiarazione non finanziaria", dall'entrata in vigore in poi, prenderà il nome di "rendicontazione di sostenibilità", sottolineandone il valore strategico e identitario.

Un altro aspetto che subisce una modifica è la collocazione dell'informativa, in base al precedente decreto, infatti, essa veniva presentata in un documento separato, con la facoltà di poterla inserire all'interno della relazione sulla gestione. Adesso, invece, la pubblicazione della dichiarazione dovrà essere fatta obbligatoriamente all'interno della relazione sulla gestione, come stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto.

In merito al contenuto della dichiarazione, invece, molto è stato modificato al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore trasparenza delle informazioni e una maggiore comparabilità.

Le prime modifiche riguardano principalmente le informazioni da inserire all'interno della rendicontazione. In conformità agli articoli 3 e 4 del decreto, che disciplinano rispettivamente la rendicontazione individuale e quella consolidata, si prevede una modifica e un ampliamento dei dati richiesti. Il contenuto presenta varie novità che includono:

- Una descrizione dettagliata del modello di business e della strategia aziendale, con un focus sulla resilienza di questi due elementi rispetto ai rischi propri della sostenibilità e alle opportunità che questa può creare.
- Una presentazione della compatibilità della strategia aziendale con la transizione verso un'economia sostenibile e la neutralità climatica in accordo a quanto è stato deciso nell'Accordo di Parigi.
- Informazioni prospettiche riguardanti gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030 e il 2050 con una descrizione dei progressi raggiunti.
- Una maggiore trasparenza è richiesta per gli organi di amministrazione e controllo, per i suoi membri, infatti, dovranno essere indicate le competenze e le responsabilità che essi hanno in materia di sostenibilità.
- Politiche aziendali e incentivi legati alla sostenibilità che contengono informazioni su eventuali incentivi riconosciuti agli organi di governance se durante l'esercizio sono raggiunti obiettivi di sostenibilità.
- Indicatori specifici sui temi legati alla sostenibilità.

2.1.3 I nuovi principi di rendicontazione

La richiesta di un aumento delle informazioni da rendicontare non è però arrivata da sola, si è prevista, infatti, l’emanazione di nuovi principi di rendicontazione, voluti dalla commissione europea, da utilizzare come linea guida per la rendicontazione. Il compito di emanare questi principi è stato affidato all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), ente indipendente che fornisce consulenza tecnica alla Commissione Europea in materia di rendicontazione.

L’organismo, a seguito del mandato assegnatogli dalla Commissione Europea nel 2021, ha iniziato il processo di stesura degli standard che si è protratto fino a fine 2022, periodo nel quale sono stati trasmessi gli European Sustainability Reporting Standard (ESRS). L’adozione di questo primo set di principi è stata completata nel luglio del 2023 attraverso un regolamento delegato della Commissione Europea pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Questi principi sono sicuramente un elemento chiave utilizzato per riuscire a raggiungere gli obiettivi che la Commissione si è prefissata a seguito dell’emanazione della CSRD. Attraverso il loro utilizzo, infatti, si migliorerà la trasparenza sulla performance di sostenibilità delle società con informazioni dettagliate, si promuoverà l’armonizzazione delle informazioni creando un modello standardizzato che renderà più semplice il confronto tra diverse realtà e si rafforzerà la consapevolezza delle società sui temi di sostenibilità.

Gli ESRS si compongono di 12 Standard suddivisi a loro volta in 4 aree, l’organizzazione è rappresentata come di seguito:



Figura 4: Gli ESRS per una rendicontazione comparabile e affidabile, Ferrara F., Bersani P., Giussani G.

Introducendo l'analisi dalla prima area incontriamo i *cross-cutting standards*, ovvero i principi che non trattano uno specifico tema di sostenibilità ma si applicano a tutti i campi della rendicontazione. Al suo interno sono ricompresi gli standard ESRS 1 “requisiti generali” ed ESRS 2 “informative generali”, che a loro volta vanno ad articolarsi in ulteriori capitoli e pilastri specifici.

Come detto, quindi, l'ESRS 1 si suddivide in dieci capitoli successivamente elencati:

1. Categorie di standard e informazioni negli ESRS;
2. Caratteristiche qualitative delle informazioni;
3. Doppia rilevanza o doppia materialità;
4. Due diligence;
5. Catena del valore;

Questi primi cinque rientrano nei principi generali individuati dalla CSRD, successivamente troviamo:

6. Orizzonte temporale;
7. Preparazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità;
8. Struttura della rendicontazione di sostenibilità;
9. Collegamenti con altre sezioni del report aziendale;
10. Disposizioni transitorie.

Facendo ricadere la nostra analisi sul punto 2 del precedente elenco, vediamo che esso tratta le caratteristiche qualitative delle informazioni. Sottolineiamo questo punto in quanto per l'attività di rendicontazione sono stati fissati dei limiti minimi di qualità, analogamente a quanto previsto per i criteri di rendicontazione economico-finanziaria. Secondo il primo standard, infatti, sono presenti caratteristiche definite “fondamentali” ed esse devono essere rispettate per permettere la comunicazione di informazioni pertinenti che diano una fedele rappresentazione.

L'elemento significativo è la “pertinenza”, con la quale si va ad intendere che le società dovrebbero rendicontare e comunicare solo quelle informazioni che possono fare la differenza nelle decisioni degli stakeholder, ovvero, quelle informazioni che hanno:

- *valore predittivo*; quindi, che possano essere utilizzate per prevedere i risultati futuri;
- *valore di conferma*, quando forniscono un riscontro che conferma o modifica valutazioni fatte precedentemente;
- *natura e grandezza* dell'impatto valutato nel contesto della rendicontazione di sostenibilità.

Questo principio assume un grande rilevanza in quanto i temi presenti al suo interno aiutano gli enti ad impostare il processo di rendicontazione. Troviamo infatti le disposizioni transitorie, gli orizzonti temporali e la struttura della rendicontazione, la catena del valore e la doppia materialità, che troveranno ulteriore spazio nel prosieguo dell'elaborato.

L'ESRS 2, invece, tratta delle informative generali e viene strutturato in 4 pilastri che coprono altrettante specifiche aree:

- *Governance sulla sostenibilità*, le imprese devono fornire informazioni dettagliate su come la sostenibilità è integrata nella governance, rendicontando e comunicando la composizione degli organi di amministrazione, direzione e controllo. Di questi, vanno fornite informazioni sulle conoscenze e le competenze specifiche nel campo della sostenibilità e le modalità che sono state adottate per la loro formazione.
- *Strategie e modello di business*, quest'area si riferisce all'interconnessione tra la strategia e il modello di business con i fattori di sostenibilità, nello specifico la gestione dei rischi e delle opportunità. L'impresa deve comunicare quella che è la propria posizione di mercato, gli elementi della strategia che riguardano aspetti relativi alla sostenibilità, le informazioni sui modelli di business e la catena del valore.
- *Gestione degli impatti, rischi e opportunità*, l'area riguarda i processi utilizzati dall'impresa al fine di individuare, valutare e gestire quelli che sono i rischi, gli impatti e le opportunità dell'azienda sui temi della sostenibilità. L'impresa deve comunicare, in particolare, due elementi specifici denominati IRO 1 e IRO 2.

Il primo include una descrizione della metodologia utilizzata per identificare i temi ambientali materiali e le ipotesi che sono state applicate, oltre che una panoramica del processo adottato. La seconda, invece, richiede di inserire tutti i requisiti di informativa rispettati con apposito indice dei contenuti e, per quelli che sono stati omessi, fornire una motivazione.

- *Risultati e obiettivi*, questa area si riferisce al modo in cui l'impresa misura i suoi risultati comprensivi dei progressi verso gli obiettivi di sostenibilità fissati. Il fine di comunicare i requisiti minimi di queste informazioni è quello di andare a ottenere una standardizzazione. Gli obiettivi vanno comunicati per tutti gli impatti, rischi e opportunità rilevanti.

I restanti 10 principi si suddividono in 3 ulteriori categorie, rispettivamente environment, social e governance. Ognuno di essi, in base alla categoria di appartenenza, conferisce alcune linee guida che riguardano determinati aspetti ritenuti importanti dal legislatore, come: le risorse

idriche nell'area environment, la comunità per quella social o la condotta aziendale per la categoria governance.

Questi nuovi standard di rendicontazione ampliano la complessità delle informazioni richieste dal legislatore europeo. Questo impulso normativo è dapprima entrato in vigore per le grandi realtà e con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 125/2024 si è ampliato anche alle realtà più piccole che dovranno rapidamente adeguarsi. Questo adeguamento comporterà l'adozione di processi aziendali e strumenti di gestione risk-oriented che dovranno coinvolgere tutte le funzioni dell'azienda. Il cambiamento porterà sicuramente un'evoluzione della cultura aziendale, con il rafforzamento dei processi di governance e di gestione delle imprese, ma sarà importante regolare in modo adeguato la progressività e la proporzionalità per le PMI, al fine di permettere una fisiologica evoluzione. In caso di eccessi di regolamentazione o di costi si rischia di creare un effetto dannoso che potrebbe penalizzare il dinamismo e l'agilità delle imprese. Questo però non deve portare ad una situazione di troppa libertà, in quanto si rischia di avvantaggiare il greenwashing. Questa riflessione deriva dalla lettura dell'ESRS 1 che, al punto 2), recita quanto segue: “gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti”. L'elevata discrezionalità del principio rischia, infatti, di avvantaggiare atteggiamenti di omertà³⁵.

Il decreto di recepimento, però, interviene sul tema attraverso il comma 4 dell'articolo 3³⁶, per la rendicontazione individuale, e al comma 4 dell'articolo 4³⁷ per la rendicontazione consolidata. La normativa prevede che le informazioni possano essere omesse solo se riguardano sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione e se la loro pubblicazione rischia di compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Oltre a ciò, deve essere fatta previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, che si deve consultare con l'organo di controllo. Si nota, quindi, che il legislatore è stato poco permissivo ed ha incoraggiato il più possibile la trasparenza. Il tema è stato dibattuto anche dalle associazioni interessate attraverso le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione

³⁵ Peta M., Russo A., Tucci E. “L'architettura dei principi trasversali ESRS 1 ed ESRS 2”. 02 febbraio 2024, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, <https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/IRS-2024.02.pdf>

³⁶ Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”. Articolo 3, comma 4.

³⁷ *Ibidem*. Articolo 4, comma 4.

pubblica. La richiesta da loro avanzata, di ampliare i casi di deroga dalla pubblicazione al fine di proteggere il know how dell'impresa, come visto nel primo capitolo, non è stata accolta.

Al fine di garantire una proporzionalità di applicazione in base alle risorse e alle capacità delle singole realtà, nello sviluppo futuro di questi standard di rendicontazione, c'è la volontà di andare a prevedere standard semplificati. Questi saranno gli ESRS LSME e ESRS VSM. Il primo si applicherà alle Piccole e Medie imprese quotate mentre i secondi si applicheranno alle Piccole e Medie imprese non quotate. Tali principi avranno natura volontaria e l'obiettivo di comprendere quante più realtà possibili nella pubblicazione della rendicontazione. Una volta entrati a regime, dopo la fase di phase-in che caratterizzerà questi primi anni di introduzione della normativa, la struttura dei principi sarà la seguente:



Figura 5: la struttura degli standard di rendicontazione, elaborazione personale

Si nota che si creeranno tre gruppi distinti di imprese con uno standard di riferimento differente per ognuno di questi. Il primo gruppo è composto dalle grandi imprese quotate, non quotate e extra-UE che applicheranno gli ESRS standard, il secondo gruppo comprende invece le Piccole e Medie imprese quotate che applicheranno la versione semplificata degli standard e infine l'ultimo gruppo è composto dalle Piccole e Medie imprese non quotate, che avranno ulteriori standard volontari da poter applicare.

La precedente analisi mostra come gli ESRS sono principi di rendicontazione alla stregua degli IFRS o degli OIC ma con un focus differente, in quanto non si tratta più di dati quantitativi finanziari, ma saranno un insieme tra dati quantitativi e non, legati a tematiche di sostenibilità. L'adozione di questi principi porterà ad un aggiornamento delle conoscenze dei responsabili

della redazione del bilancio, così come avrà, inoltre, degli impatti anche sui revisori esterni, considerando il loro ruolo di controllo e supervisione.

2.1.4 La doppia rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle informazioni da inserire all'interno della rendicontazione di sostenibilità, un ruolo molto importante è giocato dalla doppia rilevanza o doppia materialità. Il concetto di materialità è derivato dall'attività di revisione legale. Essa ha introdotto questa nozione attraverso il decreto legislativo n. 39 del 2010 che recepisce la direttiva europea in materia di revisione legale dei conti. All'interno del decreto troviamo la formalizzazione dell'adozione degli standard di revisione internazionali ISA (International Standards in Auditing), che tra i vari principi, contengono l'ISA 320, principio che tratta proprio della materialità. Questa, nella pratica, definisce se determinate tipologie di dati sono rilevanti per l'attività di revisione, attraverso l'individuazione di una soglia che, una volta superata, decreta la materialità di un dato.

Questo concetto viene preso in prestito e personalizzato dai principi di rendicontazione ESRS affinché si possa adattare alle informazioni tipiche della rendicontazione di sostenibilità. Lo scopo di questo processo è individuare le questioni di sostenibilità da includere all'interno dell'informativa societaria. Al fine della personalizzazione di questo concetto sono state create due dimensioni differenti di rilevanza, quella d'impatto e quella finanziaria:

- Rilevanza d'impatto: L'ESRS 1 nell'allegato I al punto 43 prevede che: “Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.”³⁸

³⁸ Regolamento delegato UE 31 luglio 2023, n. 2772. “European Sustainability Reporting Standards”. Allegato I, punto 43.

Durante la valutazione della rilevanza d'impatto si devono considerare, quindi, le attività proprie, le attività legate alla catena del valore (a monte e a valle) e gli impatti, positivi o negativi e potenziali o effettivi, che esse hanno sugli stakeholder. Notiamo che la provenienza delle informazioni non va a modificare la loro importanza e ciò può avere importanti ripercussioni sulla responsabilità degli amministratori. Questo perché non tutti i flussi informativi provenienti dall'esterno della società possono essere controllati.

Data la particolare enfasi posta dai principi di rendicontazione sugli stakeholder, riportiamo una definizione: “individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione”³⁹.

La rilevanza d'impatto segue l'approccio inside-out, analizzando gli impatti che la società esercita verso l'ambiente esterno. Non è di per sé una novità in questo tipo di rendicontazione poiché, per la valutazione sulla rilevanza o meno di alcune informazioni, sono già presenti prassi e processi consolidati.

- Rilevanza finanziaria: l'ESRS 1 al punto 48 dell'allegato I va ad indicare che: “La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.”⁴⁰.

Questo tipo di rilevanza, invece, è una novità introdotta dalla rendicontazione di sostenibilità. Essa adotta un'ottica outside-in, misurando le questioni ambientali e sociali che potrebbero avere impatti finanziari sull'organizzazione. La società deve analizzare i rischi e le opportunità che i fattori esterni possono provocare agli obiettivi finanziari ed economici dell'impresa nel medio e lungo termine. L'analisi deve essere

³⁹ Definizione Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>.

⁴⁰ Regolamento delegato UE 31 luglio 2023, n. 2772. “European Sustainability Reporting Standards”. Allegato I, punto 48.

svolta considerando sia le conseguenze dirette (impatti sulla situazione economico finanziaria) sia quelle indirette (possibilità di accedere al mercato dei capitali, costo del finanziamento). A titolo esemplificativo l'ESRS presenta il caso di un possibile cambiamento della qualità, del prezzo o della disponibilità delle risorse naturali. La società dovrebbe presentare quelli che sono gli effetti finanziari di questo possibile impatto.

La motivazione dell'introduzione di questa nuova rilevanza trova risposta nell'inclusione di informazioni utili anche per i fruitori del bilancio finanziario, come partner commerciali o banche.




Figura 6: Dall'analisi di materialità alla doppia rilevanza: una guida applicativa, Ciocca F., Guarini E.

L'analisi della doppia materialità è l'output finale del processo di valutazione di tutte le tematiche ESG. Questo processo si realizza partendo dall'individuazione del perimetro di analisi. Esso può prendere spunto dalle questioni di sostenibilità contemplate dagli ESRS tematici, come ad esempio acqua e risorse marine, condizioni di lavoro, inquinamento e corruzione passiva, che però non possono essere sostitutivi di un'analisi del processo interno aziendale.

Al fine di facilitare questa attività, l'EFRAG ha pubblicato un documento intitolato "Materiality Assessment Implementation Guidance"⁴¹ nel quale troviamo le linee guide per lo svolgimento del processo di doppia materialità. Questi, però, non conferiscono un vero e proprio metodo di svolgimento dell'attività, ma indicano solo la via da perseguire, in quanto, come detto in

⁴¹ EFRAG IG 1. "Materiality Assessment Implementation Guidance". 31 maggio 2024.

precedenza, ogni impresa possiede le proprie particolarità che rendono complicata la standardizzazione del processo di valutazione della materialità.

La guida suggerisce comunque di svolgere il processo di analisi in quattro fasi:

*Fase A: comprendere il contesto.*⁴²

Questa fase ha lo scopo di dare gli input utili all'azienda necessari all'individuazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità da considerare nel report di sostenibilità. Per farlo viene svolta una panoramica delle attività e dei rapporti commerciali in essere, il contesto in cui racchiuderli e gli stakeholder interessati. Proprio l'individuazione di questi ultimi soggetti svolge un ruolo fondamentale, in quanto, gli ESRS considerano il dialogo con i rappresentanti degli stessi un elemento chiave per la valutazione della rilevanza. Infatti, grazie alla comprensione delle loro opinioni e i loro interessi verso l'attività d'impresa si riescono ad individuare i temi più importanti. Tuttavia, risulta molto difficoltoso poter avere un confronto con i rappresentanti di tutti i gruppi di stakeholder a causa della complessità e dell'onerosità dell'attività. Pertanto, è necessario effettuare una mappatura degli stakeholder per individuare quelli che sono impattati dalla catena del valore a monte, a valle e dalle operazioni interne.

*Fase B: identificazione degli impatti attuali e potenziali, i rischi e le opportunità relative alle questioni di sostenibilità.*⁴³

Durante questa fase l'organizzazione identifica gli impatti ritenuti rilevanti, i rischi e le opportunità relative ai fattori ESG. Per farlo, la guida consiglia di utilizzare la lista delle questioni di sostenibilità tematiche contenuta nell'ESRS 1 all'interno del Requisito applicativo 16⁴⁴. Questa va a suddividere ciascuna questione di sostenibilità, Environmental, Social e Governance, in dieci temi (Cinque Environmental, quattro Social e uno Governance), che a loro volta si suddividono in trentasette sottotemi (rispettivamente: diciannove Environmental, dodici Social e se Governance) ed infine si dividono in settantatré sotto-sottotemi (sedici Environmental, cinquantacinque Social e due Governance).

Nel condurre questa attività si devono tenere in considerazione sia le operazioni interne alla società che quelle a monte e a valle della catena del valore. Come output finale si otterrà un elenco di impatti che l'impresa deve catalogare in base alla provenienza (se da operazioni proprie o dalla catena del valore) e all'orizzonte temporale (breve, medio, lungo periodo).

⁴² *Ivi.* Punto 3.1, p. 20.

⁴³ *Ivi.* Punto 3.2, p. 21.

⁴⁴ Regolamento UE 2023/2772. ESRS 1-RA 16, p. 27.

Questi impatti dovranno essere valutati in base alle loro dimensioni che sono: la gravità per gli impatti, sia positivi che negativi e la probabilità e la gravità degli impatti potenziali. Per quanto riguarda i rischi e le opportunità, invece, si deve condurre l'analisi considerando l'entità potenziale dei possibili effetti finanziari legati all'impatto e la probabilità che essi si verifichino.

*Fase C: valutazione e determinazione degli impatti rilevanti, dei rischi e opportunità relativi a questioni di sostenibilità.*⁴⁵

Questa è l'ultima fase del processo che porta all'output finale. Al suo interno troviamo l'attività di costruzione della matrice di materialità, essa è un utile strumento grafico che aiuta a capire quali sono gli aspetti che risultano rilevanti per l'impresa e che devono essere oggetto di rendicontazione. Le attività da svolgere durante questa fase sono:

- Valutazione della rilevanza d'impatto: la quale misura sia gli impatti effettivi che quelli potenziali e si articola in:
 - valutazione degli impatti effettivi, svolta attraverso tre attività: la misurazione della gravità dell'impatto, valutare se comporta la violazione di diritti e determinare se tali diritti siano fondamentali per la vita;
 - analisi dell'entità della portata, che determina quanti individui sono colpiti dal danno ambientale;
 - verifica dell'irrimediabilità nel caso di impatti negativi, la cui indica la misura in cui l'impatto può essere riparato, ad esempio attraverso risarcimenti;
 - valutazione dei rischi potenziali, in cui si deve prendere in considerazione, oltre che la gravità, anche la probabilità che essi si verifichino.

| Illustration | Severity assessment | | | Is the impact assessed as material? |
|-----------------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| | Scale | Scope | Irremediability | |
| Negative impact | | | | |
| Impact 1 | Low | Medium | High | No |
| Impact 2 | Low | High | Low | Yes |
| Impact 3 | Medium | High | Medium | Yes |
| ... | | | | |
| Impact N | High | Low | Medium | Yes |

| Colour coding: | | | |
|----------------|--------|------|--|
| Low | Medium | High | |

Figura 7: Rappresentazione grafica della rilevanza d'impatto, EFRAG IG 1 "Materiality Assessment Implementation Guidance".

⁴⁵ EFRAG IG 1, 31 maggio 2024. "Materiality Assessment Implementation Guidance". Punto 3.3, p. 23.

- Valutazione della rilevanza finanziaria: In questo caso l'obiettivo è quello di stabilire opportune soglie per misurare gli impatti in termini di performance, flussi di cassa, costo del capitale e accesso allo stesso. Una volta stabilite le soglie si passa alla parte di valutazione. La funzione incaricata dovrà stabilire, attraverso una votazione, la probabilità che gli impatti finanziari si verifichino.

L'output finale che si otterrà potrà essere rappresentato all'interno di una griglia come quella presentata dall'EFRAG che riportiamo in figura 8, ne verrà costruita una per ogni diversa tipologia di impatto individuata. Questa può essere uno strumento visivo utile per aiutare ad individuare la rilevanza o meno.

Una volta costruite le griglie, di cui una per la rilevanza di impatto e una per la rilevanza finanziaria, esse devono essere consolidate al fine di ottenere la matrice della doppia rilevanza.




Figura 8, Matrice per l'individuazione della rilevanza degli impatti, elaborazione personale, EFRAG IG 1 "Materiality Assessment Implementation Guidance".

*Fase D, reporting.*⁴⁶

Questa fase riguarda l'output finale di tutto il processo di rendicontazione di sostenibilità. Una volta eseguite tutte le attività, l'organizzazione deve presentare, in maniera chiara, efficace e sintetica il processo di valutazione effettuato e l'esito finale.

Il pieno adempimento di queste previsioni può fornire ai fruitori del bilancio una conoscenza senza precedenti sull'intera filiera della società. Inoltre, permetterà agli attori pubblici o ai decisori di accedere a una vasta disponibilità di informazioni riguardanti le condizioni

⁴⁶ Ivi. Punto 3.4, p. 25.

economiche, occupazionali e ambientali del nostro Paese. Infatti, questi dati saranno pubblicamente disponibili e comparabili.

Ovviamente tutto ciò avrà un onere importante sui soggetti che si troveranno a raccogliere le informazioni, in quanto queste non saranno prontamente disponibili come quelle finanziarie che sono già in possesso della società. Sono previste però esenzioni e semplificazioni per ovviare a tale problematica.

2.2 La nascita del “Revisore della sostenibilità”

Una delle novità principali introdotte dal D.lgs. 125/2024 è l'introduzione di un nuovo professionista incaricato di supervisionare ed attestare la corretta rendicontazione e pubblicazione delle informazioni non finanziarie. Il primo richiamo a questa figura si ritrova all'articolo 8⁴⁷, il quale tratta dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, dove viene previsto che il compito di svolgere questa attività spetterà ad un nuovo professionista ad hoc preparato e formato sulle nuove tematiche. Nel corso dell'articolo e del testo normativo si delineano le caratteristiche, le responsabilità e gli obblighi e i requisiti del “revisore della rendicontazione di sostenibilità” o più semplicemente “revisore della sostenibilità”.

Questa figura rappresenta una strada professionale che prende vita dalla professione del revisore legale. A confermare ciò troviamo il fatto che all'interno del decreto legislativo c'è un continuo rimando alle norme del D.lgs. 39 del 2010, ossia la norma principe che disciplina la revisione legale. Dalla sua pubblicazione molte sono state le modifiche e le integrazioni eseguite nel corso degli anni per permettere alla professione di rimanere aggiornata ed al passo con i tempi. Anche in questa circostanza il decreto che introduce la dichiarazione di sostenibilità ha apportato delle modifiche che si andranno ad analizzare di seguito.

⁴⁷ D. lgs 125 del 2024. Articolo 8

2.2.1 Le modifiche al D. lgs. 39 del 2010

In Italia la revisione legale è disciplinata dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39⁴⁸, il quale deriva dal recepimento della direttiva Comunitaria 2006/43/CE. L'intervento da parte del legislatore europeo si era reso necessario per andare ad armonizzare le varie discipline dei paesi membri e, nel nostro, ha permesso di raggruppare e riscrivere l'intera normativa, la quale, fino a quel momento, era frammentata in più fonti, principalmente contenute nel TUIF e nel Codice civile.

Il Decreto è composto da dieci Capi che a loro volta si suddividono in quarantatré articoli. All'interno sono contenute le regole della revisione legale e la definizione dei requisiti obbligatori a cui i Revisori devono attenersi per l'iscrizione al registro di categoria tenuto presso il MEF. Inoltre, prevede il mantenimento degli stessi requisiti mediante la formazione obbligatoria continua, garantita attraverso il conseguimento dei crediti formativi. L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 125/2024 ha reso necessaria la revisione e la modifica di alcuni articoli, questi cambiamenti sono riportati all'articolo 9⁴⁹ del decreto e sono di seguito discussi.

L'articolo 1 del D.lgs. 39/2010 è il primo al quale vengono apportate delle variazioni rispetto alla versione precedente. Esso tratta delle "Definizioni" e al suo interno sono presenti chiarimenti sulle caratteristiche di alcuni dei principali elementi che ritroviamo disciplinati nella normativa. Grazie a questo articolo capiamo in maniera chiara quali sono gli ambiti di applicazione e ciò che il legislatore intende quando tratta di un determinato tema.

Al comma uno del seguente articolo, vengono aggiunte otto nuove lettere, che introducono ed integrano le tematiche proprie della revisione della sostenibilità alle logiche proprie della revisione legale, tra questi troviamo:

- La lettera a-bis), l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità definita come "l'incarico finalizzato al rilascio di una relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della sostenibilità o dalla società di revisione legale conformemente all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis del presente decreto"⁵⁰;

⁴⁸ Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

⁴⁹ D. lgs 125 del 2024. Articolo 9.

⁵⁰ Decreto legislativo n. 39 del 2010, Articoli 1, comma a-bis).

- la lettera h-bis), la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- la lettera h-ter), la rendicontazione di sostenibilità;
- la lettera i-ter), il responsabile/responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;
- la lettera n-bis), che tratta del revisore di sostenibilità, nella sua definizione si richiama quella del revisore legale, presente allo stesso comma ma alla lettera n, andando ad aggiungere che questo professionista è abilitato anche a svolgere l'incarico di attestazione per la rendicontazione di sostenibilità presente nella relazione sulla gestione.
- la lettera p-bis), il revisore di sostenibilità del gruppo, a differenza del professionista menzionato al punto precedente, va ad attestare la rendicontazione consolidata e non della singola società;
- lettere r-bis) e r-ter), nelle quali troviamo principi di attestazione e di etica e indipendenza internazionali, al suo interno è previsto un rimando ai principi che vengono emanati dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) e dall'International Ethics Standards Board of Accountant (IESBA).

Oltre alle nuove lettere inserite, il primo capitolo presenta modifiche a due lettere, sempre comprese all'interno del comma uno, la lettera d) e la lettera o). Queste disposizioni, che trattano dell'ente revisore e del revisore del paese terzo, hanno integrato all'interno della definizione l'opportunità di poter effettuare non solo la revisione legale tradizionale, ma anche l'attività di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Proseguendo nell'analisi il successivo articolo modificato è l'articolo 2, il quale disciplina dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale. La prima variazione riguarda al comma 1: mentre in precedenza questo permetteva l'esercizio della revisione legale solamente ai soggetti iscritti all'apposito Registro, adesso viene inclusa anche la revisione della sostenibilità. Per quest'ultima attività, inoltre, si prevede l'obbligo di sostenere specifici oneri di formazione su temi di sostenibilità, come previsto nel successivo articolo, analizzato in seguito.

Il comma 3 va a chiarire quali soggetti possono richiedere l'iscrizione all'interno del Registro. Questa, per essere effettuata, necessita di requisiti da rispettare e al loro interno, viene aggiunta una specifica apposita per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. Infine, l'ultima modifica al presente articolo la troviamo al comma 4 che, come nel caso del comma precedente, regola l'iscrizione al Registro dei revisori, in questo caso si norma il

processo per società anziché per i singoli professionisti. Si prevede quindi l'ampliamento della possibilità di effettuare l'attestazione anche a questi soggetti, a patto che i soggetti individuati come responsabili di tali attività all'interno delle società rispettino i criteri di iscrizioni propri dei singoli professionisti.

Un articolo molto dibattuto e modificato è stato il numero 3, il quale affronta i temi dell'attività di tirocinio necessaria per l'abilitazione alla professione. All'interno del primo comma, che va a delineare le caratteristiche del tirocinio, si modificano la lettera a) e la lettera b) e si aggiunge la lettera d-bis). Questi cambiamenti prevedono che il soggetto che intende abilitarsi all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità deve svolgere un tirocinio di durata triennale, previsione già presente nella vecchia versione, con l'obbligo di dedicare otto mesi allo svolgimento di incarichi relativi alle tematiche di sostenibilità. Questo periodo può essere svolto sia all'interno dei tre anni di tirocinio oppure in un periodo successivo nel caso in cui il soggetto ha già effettuato il tirocinio in precedenza. Queste modifiche vanno a facilitare i nuovi professionisti che stanno per affrontare o affronteranno questo percorso e permette a tutti quelli che hanno già maturato esperienza di aggiornarsi e poter ottenere l'abilitazione a questa nuova attestazione. I successivi commi 2 e 4, che trattano rispettivamente le indicazioni da inserire nel registro del tirocinio e la relazione delle attività svolte dal tirocinante, non si modificano nella sostanza ma subiscono degli adeguamenti al fine di adeguarsi alle nuove tematiche.

A subire degli aggiornamenti è stato anche l'articolo successivo, il numero quattro, che tratta dell'esame di idoneità professionale. La sua struttura non va a subire modifiche e rimane pressoché identica a quella dell'abilitazione alla professione di revisore legale. La cadenza temporale rimane di una volta all'anno e i poteri di scegliere, di volta in volta, la forma e gli argomenti rimane in mano al Ministro della giustizia e al Ministro dell'economia e delle finanze. Vengono introdotte, invece, argomenti per l'abilitazione dell'attività di attestazione della sostenibilità, con materie apposite caratterizzanti la nuova professione, di seguito riportate:

- obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata della sostenibilità;
- analisi della sostenibilità;
- procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

Notiamo quindi che il legislatore non ha voluto modificare l'esame di abilitazione che rimane identico. Una volta ottenuta l'abilitazione il professionista è obbligato ad eseguire una formazione continua al fine di aggiornare le proprie conoscenze teoriche e le capacità pratiche, come previsto all'articolo 5. Per i revisori legali rimane l'obbligo di acquisire almeno venti crediti formativi all'anno per un totale minimo di sessanta in tre anni, mentre, per chi vuole mantenere l'abilitazione a revisore della sostenibilità i crediti da acquisire aumentano. Per ogni singolo anno solare passano da venti a venticinque, con almeno dieci crediti caratterizzanti la revisione legale e dieci caratterizzanti la sostenibilità.

Ampliare le proprie conoscenze e specializzarsi in un altro ambito, come la sostenibilità in questo caso, crea una grande opportunità per i professionisti che praticano la revisione legale. Questi, però, dovranno essere capaci di rispettare i nuovi oneri di aggiornamento che non renderanno facile il mantenimento in contemporanea delle due abilitazioni.

Il successivo Capo, il numero tre, che al suo interno regola i contenuti e i principi del registro dei Revisori Legali, presenta modifiche che non vanno a colpire la sostanza degli articoli ma adeguano la normativa al nuovo ruolo professionale.

Un Capo molto importante all'interno della normativa è il IV "Svolgimento della revisione legale", al suo interno sono contenuti gli articoli dal 9 al 15 che disciplinano l'attività della Revisione comprensivo di comportamenti e regole da seguire per svolgerla al meglio. In queste logiche, a partire dalla sua introduzione, si va ad inserire anche il revisore della sostenibilità. Per capire ciò che è stato previsto si comincia dall'articolo 9, che tratta del principio principe della revisione: lo scetticismo professionale. Una definizione di tale concetto viene fornita dall'articolo stesso al comma 4, nel quale sono inserite le seguenti parole:

*“Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.”*⁵¹.

Capiamo quindi che questo è una sorta di stato mentale che il professionista deve sempre avere durante tutta la sua attività, rimanendo sempre vigile e non cadendo mai nel rischio di dare per scontato alcune cose, nonostante gli anni di esperienza. Attraverso le modifiche apportate si prevede che questo concetto sia applicato anche ai professionisti che decidono di abilitarsi all'attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

⁵¹ Decreto legislativo n. 39 del 2010, Articolo 9, comma 4.

Dalla lettura del presente articolo si può trarre uno spunto interessante, al comma 3, infatti, si specifica che lo scetticismo professionale vada applicato in particolar modo alle attività che prevedono stime fornite dalla direzione, come: il fair value, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come entità di funzionamento. Essendo la rendicontazione di sostenibilità un'attività che si basa in maniera consistente su stime, per i revisori di sostenibilità questo concetto sarà da tener ben saldo nella mente durante lo svolgimento della loro attività.

Un altro tema caratterizzante l'attività di revisione legale è legato alla riservatezza e il segreto professionale, temi trattati nell'articolo 9-bis. Ciò viene normato, in quanto, per il tipo di lavoro che viene svolto, molte sono le informazioni non pubbliche richieste e utilizzate durante il lavoro, quindi, ai fini della protezione dei dati sensibili di una società tutto viene regolato e sottoposto a supervisione degli enti preposti. Le informazioni lavorate, quindi, devono essere trattate con il massimo della riservatezza e del segreto professionale e ciò verrà esteso anche per il revisore della sostenibilità, ma con una caratteristica nuova che però non risulta del tutto inedita. I professionisti che eseguiranno l'attività di revisione legale e quelli che eseguiranno la revisione della sostenibilità dovranno avere un'interconnessione, attraverso la quale si dovranno condividere ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi.

La condivisione delle informazioni tra soggetti diversi non è nuova, poiché, in caso di cambio del revisore previsto dall'obbligo di rotazione presente all'interno del Decreto, i revisori uscenti sono tenuti a garantire e a trasmettere l'accesso alle proprie informazioni ai nuovi revisori entranti. Tuttavia, nel caso di condivisione delle solite informazioni tra due soggetti diversi ha implicazioni differenti: dal punto di vista della società revisionata, potrebbe emergere una tendenza a preferire un revisore unico abilitato ad entrambe le professioni, al fine di facilitare la comunicazione delle informazioni e limitare la condivisione di quelle riservate.

Dal lato dei revisori, ciò può favorire una maggiore diffusione della doppia abilitazione o la creazione di funzioni apposite per le società di revisione. Questi temi saranno comunque trattati nel prossimo capitolo.

Nel proseguo della lettura degli articoli del presente Capo, ci imbattiamo in un altro tema caratteristico di questa attività: l'indipendenza. In questo caso tutto ciò che era già previsto dal D.lgs. 39/2010 per il revisore legale verrà applicato anche al revisore della sostenibilità. Il nuovo professionista, o la società che deciderà di offrire questo servizio, dovranno accertarsi del fatto che tutti i soggetti che partecipano all'attività siano indipendenti rispetto alla società sottoposta a revisione e che non siano coinvolti in nessun processo decisionale di essa. Tale requisito dovrà perdurare per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, che va dall'inizio del

periodo di rendicontazione del bilancio sottoposto a revisione fino al completamento della revisione stessa. Il responsabile dell'incarico dovrà far di tutto affinché l'indipendenza sia garantita attraverso un sistema di controllo aggiornato costantemente per verificarne il corretto funzionamento. Tutte le misure atte ad evitare rischi per l'indipendenza dovranno essere documentate all'interno delle carte di lavoro e, al fine di un corretto svolgimento del lavoro, questo meccanismo dovrà essere ben integrato nell'organizzazione interna.

Il legislatore ha deciso di aggiungere un ulteriore capitolo all'interno di questa sezione, il capitolo 10-sexies che tratta della "Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità". Questo comma prevede che, in caso di gruppo di imprese, la piena responsabilità per la relazione di attestazione ricada sul revisore del gruppo che prenderà l'incarico e, qual ora siano presenti più soggetti differenti, di gestire il lavoro dei revisori delle singole società.

Come ultima modifica a questo Capo si inserisce, dopo l'articolo 14, l'articolo 14-bis, che tratta la relazione di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, documento finale dell'attività che contiene le conclusioni sull'attività svolta. Al suo interno si regola la relazione di attestazione, prevedendo che essa debba contenere i seguenti punti:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché' il quadro normativo di riferimento;
- b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
- c) le conclusioni di circa la conformità agli obblighi.⁵²

Il tutto viene firmato dal responsabile dell'incarico di attestazione appositamente individuato e, nel caso in cui l'attività di attestazione sia svolta da più soggetti, la firma sull'attestazione viene posta da tutti.

Proseguendo nell'analisi ci imbattiamo nel Capo successivo, il V, che, all'interno degli articoli dal 16 al 19, contiene tutte le disposizioni speciali riguardanti gli Enti di Interesse Pubblico (EIP). Nella fattispecie del D.lgs. 125/2024 proprio questi enti saranno i primi ad essere soggetti ai nuovi obblighi di rendicontazione.

Il primo intervento normativo di modifica lo troviamo all'articolo 17, il quale tratta

⁵² Decreto legislativo n. 39 del 2010, Articolo 14-bis.

dell'indipendenza. Al suo interno troviamo tutto ciò che è stato disposto al fine di rispettare questo principio, a partire dagli anni di durata massima dell'incarico, fino ai ruoli proibiti per i soggetti partecipanti all'attività di revisione. Il legislatore ha previsto l'inserimento di tre nuovi commi, il 3-bis, 3-ter e 3-quater, che vanno a trattare quelle che sono le attività non compatibili con quella di attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Dalla lettura del testo notiamo che queste attività sono indicate all'articolo 5 paragrafo 1, secondo comma, del regolamento Europeo n. 537/2014 e comprendono per lo più servizi di consulenza di vario genere.

La conseguenza di ciò è che in società più strutturate, al cui interno sono presenti più funzioni, esiste il rischio di sovrapporre più servizi, motivo per cui sarà fondamentale prestare particolare attenzione a non offrire servizi non compatibili tra loro. Oltre a ciò, viene aggiunta la previsione, per il responsabile chiave della sostenibilità e per i dipendenti che lavorano per lui, di non poter ricoprire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente sottoposto all'attività di revisione e, nel caso questo fosse accaduto in un periodo precedente, deve decorrere un periodo di almeno due anni dalla cessione della carica.

Successivamente vengono integrate e aggiornate le norme sul controllo di qualità, questo al fine di ricomprendere anche l'attività del revisore della sostenibilità, che quindi sarà sottoposto alla medesima disciplina del revisore legale. Si precisa che, anche in questo caso, si attribuiscono alla Consob i poteri di vigilanza dell'attività.

L'ultimo Capo che andremo ad affrontare in questa analisi è il numero VIII "Sanzioni amministrative e penali". Questo tema è stato molto dibattuto durante le fasi di recepimento della normativa europea, discussione che ha avuto come risultato finale una riduzione delle sanzioni per i primi due anni di attività.

Il primo intervento di modifica viene fatto all'articolo 24 comma 1, articolo nel quale si tratta dei provvedimenti presi dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al suo interno non viene cambiata la struttura delle sanzioni già presenti ma si ricomprende l'inclusione anche per il revisore della sostenibilità. La struttura rimane dunque intatta e al suo interno si individuano quattro categorie di sanzioni:

- sanzioni disciplinari;
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni informative o coercitive.

Queste possono prevedere pene più leggere, come un avvertimento o la censura temporanea, fino ad arrivare a pene più severe come la cancellazione del Registro.

Il comparto sanzionatorio rimane pressoché invariato, fatta eccezione per un'ultima aggiunta dopo l'articolo 26-ter, ossia l'articolo 26-quater. Questo tratta i provvedimenti della Consob sull'attività di attestazione. Si prevede che, in caso di violazione delle disposizioni, la Consob possa applicare le seguenti sanzioni:

- una sanzione amministrativa che va da diecimila euro a cinquecentomila euro nei confronti del revisore o del responsabile dell'attività;
- la revoca di uno o più incarichi relativi ad enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
- il divieto di accettare nuovi incarichi relativi ad enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni;
- la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre anni.

In caso di sanzioni di lieve entità la Consob, in alternativa alle sanzioni sopra esposte, può optare per la pubblicazione di una dichiarazione nella quale si evidenzia il responsabile della violazione e il tipo di violazione commessa, o, in alternativa, ordinare di eliminare le infrazioni commesse.

Con gli interventi sopra esposti sulle sanzioni si concludono le modifiche apportate al Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

3 Il revisore della sostenibilità: obblighi e sfide professionali secondo i principi internazionali

3.1 La revisione della sostenibilità e il quadro normativo

Nel mercato odierno la figura del revisore legale ha un ruolo centrale nel garantire la trasparenza, l'affidabilità e la conformità alla normativa delle informazioni pubblicate periodicamente dalle società. Questi obiettivi sono perseguiti al fine di permettere agli stakeholder interessati al bilancio finanziario di poterlo consultare con la certezza che un professionista abbia supervisionato e certificato la sua corretta redazione.

Con l'introduzione della rendicontazione sulla sostenibilità uno degli obiettivi è quello di riuscire ad ottenere questa efficienza anche in questo nuovo ambito e per fare ciò è stata necessaria l'introduzione di una nuova figura, il revisore della sostenibilità. La sua professione sarà quasi del tutto innovativa in quanto i temi trattati saranno del tutto differenti con la conseguenza di un cambiamento anche delle logiche sottostanti.

Nello sviluppo del presente capitolo si discuteranno e analizzeranno i vari principi che regolano gli incarichi di Assurance, partendo dall'ISAE 3000 (Revised) fino ad arrivare al principio di nuova pubblicazione ISSA 5000. Nel corso dell'analisi si discuteranno quelli che sono i temi di maggiore impatto sull'attività di Revisione con un focus particolare sul Revisore della Sostenibilità e sul rapporto con il Revisore Legale.

3.1.1 La Dichiarazione Non Finanziaria: il ruolo del revisore prima della CSRD e lo standard ISAE 3000 (Revised)

Attraverso la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF), recepita in Italia con il Decreto legislativo 254 del 2016, si è introdotta per la prima volta la rendicontazione delle informazioni non finanziarie all'interno di un documento separato, il quale è stato essenziale per iniziare il percorso della trasparenza sulle informazioni di sostenibilità delle società. L'introduzione della DNF, come già trattato nei precedenti capitoli, è stata una novità assoluta per le società che sono state sottoposte all'obbligo di redigere, oltre alle informazioni finanziarie, le informazioni non finanziarie.

L'introduzione di questa nuova normativa ha portato, per necessità di supervisione della correttezza della Dichiarazione non finanziaria, all'avvicinamento della revisione alle tematiche di sostenibilità. All'articolo 3 comma 10 del Decreto legislativo⁵³ si prevede, infatti, che il soggetto incaricato alla revisione legale del bilancio, nello svolgimento del suo incarico, controlli che la DNF sia effettivamente predisposta da parte degli amministratori. Oltre a ciò, si prevede che il revisore incaricato, o un altro soggetto abilitato alla revisione legale e appositamente designato dalla società, debba rilasciare un'apposita relazione che enunci le conclusioni circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente e dagli standard di rendicontazione.

Dalla lettura del principio normativo si intuisce che il legislatore ha voluto introdurre due nuove figure: quella del revisore incaricato e quella del revisore designato. Queste figure possono dividersi in due soggetti distinti oppure riunirsi nel solito soggetto, tutto a discrezione della volontà della società sottoposta a revisione. Il primo, il revisore incaricato, è il revisore indipendente o la società di revisione, a cui è stata assegnata la revisione legale del bilancio finanziario. Questo soggetto ha il compito di verificare l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori; deve quindi controllare che la Dichiarazione sia stata effettivamente redatta e approvata dall'organo amministrativo senza però entrare né nel merito dei contenuti della stessa né della qualità dei dati presentati. Questa attività svolta dal revisore viene definita "controllo formale". Le conclusioni di questa attività vengono inserite in un'apposita sezione della relazione di revisione dedicata alla DNF.

Il revisore designato, invece, è un soggetto scelto apposta per effettuare un controllo in merito

⁵³ Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. "Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni."

al contenuto sostanziale della Dichiarazione. Questo generalmente coincide con il revisore incaricato, anche se la normativa lascia libera la possibilità alla società sottoposta a revisione di scegliere un soggetto differente. Il compito del revisore designato è quello di controllare la conformità della Dichiarazione rispetto al Decreto legislativo, ai principi di rendicontazione utilizzati e alle modalità e le metodologie di redazione previste. Questo controllo si sostanzia in delle conclusioni inserite all'interno di un documento separato distinto dalla relazione di revisione del bilancio.

L'attività del revisore designato viene svolta, non obbligatoriamente ma prevalentemente, seguendo lo standard internazionale per gli incarichi di Assurance "*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) – Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*"⁵⁴ emanato dallo IAASB. Questo è il principale riferimento internazionale per quanto riguarda l'attività di Assurance di informazioni non finanziarie e si applica sia alle Dichiarazioni non finanziarie sia ad altri tipi di comunicazioni che riguardano dati di natura ambientale, sociale o di governance, come bilanci di sostenibilità, rapporti ambientali o bilanci sociali.

Un incarico svolto seguendo tale principio prevede diverse fasi che si articolano nella pianificazione e gestione dei rischi potenzialmente presenti, nell'analisi dei controlli e nella raccolta dati che sarà utile per la conclusione finale. L'obiettivo è quello di garantire informazioni affidabili e accurate agli utilizzatori finali, una delle tre parti che compongono l'incarico. L'incarico infatti comprende:

- la parte responsabile, ovvero il soggetto che ha la responsabilità sull'oggetto sottoposto a verifica, è rappresentata dal Consiglio di Amministrazione e dalle funzioni aziendali che hanno il compito del reporting;
- il professionista, il soggetto designato alla revisione che esegue la sua attività al fine di raccogliere i dati utili per giungere alla sua conclusione sull'oggetto sottostante;
- gli utilizzatori finali, soggetti interessati alle informazioni non finanziarie della società e che andranno a consultare la Dichiarazione non finanziaria, anche chiamati *stakeholder*.

L'ISAE 3000 (Revised) al suo interno fornisce i principi di base e le procedure necessarie al revisore per impostare il suo incarico, tra questi troviamo:

⁵⁴ Principio internazionale sugli incarichi di Assurance ISAE 3000 (Revised). "Incarichi di Assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell'informativa finanziaria storica."

- l'accettazione dell'incarico;
- i requisiti etici;
- la pianificazione e lo svolgimento dell'incarico;
- gli standard qualitativi dell'incarico;
- i criteri per lo svolgimento dell'incarico
- la documentazione dell'incarico;
- l'uso del lavoro di esperti;
- la preparazione della relazione di Assurance.

Si nota che i temi trattati all'interno del principio sono comuni a quelli che troviamo all'interno dei principi di revisione legale, in parte perché il soggetto che ha emesso gli standard è il solito e in parte perché l'attività da svolgere, seppur trattando temi differenti, è molto simile. Proprio a causa della differente natura dei contenuti delle Dichiarazioni viene richiesto che il professionista abbia le conoscenze, le competenze professionali e l'esperienza necessarie. Per far questo si richiede che il gruppo di revisione abbia differenti professionisti con una preparazione multidisciplinare. Nel caso fosse necessario, durante lo svolgimento dell'incarico, il revisore designato può ricorrere all'utilizzo di consulenti esterni.

Le procedure ISAE prevedono al loro interno colloqui con il personale addetto alla predisposizione delle informazioni al fine di acquisire evidenze utili. Durante tutta l'attività il professionista si deve attenere alle disposizioni dell'*International Standard on Quality Control* (ISQC 1) che trattano dell'indipendenza e dell'etica del revisore.

L'attestazione secondo lo standard ISAE 3000 può essere una Reasonable Assurance o una Limited Assurance, questo viene deciso dalla parte responsabile dell'oggetto di revisione. Dalla lettura del principio, presente all'interno dell'apposita sezione del sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possiamo trovare la definizione di questi due tipi di incarico:

- ***“Incarico di Assurance ragionevole*** - *Un incarico di Assurance in cui il professionista riduce il rischio dell'incarico ad un livello accettabilmente basso nelle circostanze dell'incarico stesso come base per la propria conclusione. La conclusione del professionista è espressa in una forma che comunica il proprio giudizio sul risultato della misurazione o della valutazione dell'oggetto sottostante rispetto a determinati criteri”*;⁵⁵

⁵⁵ ISAE 3000 (Revised), “Definizioni” p. 5

- **“Incarico di Assurance limitata** - *Un incarico di Assurance in cui il rischio dell’incarico è maggiore rispetto a quello di un incarico di Assurance ragionevole ma per il quale il professionista riduce tale rischio ad un livello che sia accettabile nelle circostanze dell’incarico stesso per poter esprimere una conclusione in una forma che comunica se, in base alle procedure svolte e alle evidenze acquisite, siano pervenuti all’attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull’oggetto siano significativamente errate. In un incarico di Assurance limitata la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte sono limitate rispetto a quelle necessarie in un incarico di Assurance ragionevole, ma sono pianificate per acquisire un livello di Assurance che, a giudizio del professionista, sia adeguato. Il livello di Assurance acquisito dal professionista è adeguato se è probabile che accresca la fiducia dei potenziali utilizzatori nelle informazioni sull’oggetto ad un grado chiaramente maggiore di irrilevante”⁵⁶;*

Oltre a queste due forme è prevista anche la possibilità di ricorrere ad una “mista”, ossia un’unione tra le due. Questa opzione prevede che il revisore debba effettuare una limited Assurance sulla Dichiarazione non finanziaria e una reasonable Assurance per alcune informazioni specifiche contenute all’interno. La società sottoposta a revisione può preferire questa strada al fine di sottoporre un controllo complessivo di tutta la rendicontazione più leggero e meno oneroso, avendo comunque alcune informazioni sottoposte ad un controllo più puntiglioso, così da poter scegliere in quali aree trasmettere maggiore fiducia agli utilizzatori.

In base alla scelta del tipo di Assurance da effettuare sulla Dichiarazione non finanziaria i tempi, la natura e l’estensione delle procedure eseguite dal revisore designato sono differenti. Nel caso della Limited Assurance (tradotta Assurance “limitata”) l’attività viene eseguita al fine di ottenere elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione⁵⁷ ad un livello definito accettabile. Questo porta a procedure svolte che presenteranno una complessità inferiore e richiederanno un’organizzazione del lavoro del revisore meno complessa e più snella. In questo caso il giudizio viene espresso in termini negativi sulla corretta applicazione dei principi, come ad esempio “... durante lo svolgimento dell’attività di revisione non siamo

⁵⁶ *Ibidem*

⁵⁷ Definizione: “Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione”. ISA Italia 200, <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/ISA-Italia-200-15.06.2022.pdf>.

venuti a conoscenza di elementi che ci facciano pensare che la Dichiarazione oggetto di revisione non sia conforma ai principi...”

La reasonable Assurance (tradotta Assurance “ragionevole”) presenta un incarico volto ad ottenere sufficienti elementi probativi al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Le analisi effettuate in questo caso sono maggiormente complesse e richiedono analisi comparate più precise al fine di evidenziare eventuali errori significativi commessi nella Dichiarazione. Il revisore esprime il suo giudizio in termini affermativi sulla corretta applicazione dei principi di redazione.

Nella comprensione dell’incarico da parte del revisore, il principio ISAE 3000 (Revised) ci viene in aiuto esponendo la seguente tabella:

| Assurance limitata | Assurance ragionevole |
|--|---|
| <p>46L. Il professionista deve acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico che sia sufficiente: a) a consentirgli di identificare le aree delle informazioni sull'oggetto nelle quali è probabile che si verifichi un errore significativo; b) a fornire elementi in base ai quali definire e svolgere le procedure per fronteggiare le aree identificate nel paragrafo 46L a) e per acquisire un'Assurance limitata a supporto della propria conclusione. (Rif.: Parr. A101–A104, A107)</p> <p>47L. Nell'acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico di cui al paragrafo 46L, il professionista deve considerare il processo adottato per predisporre le informazioni sull'oggetto. (Rif.: Par. A106)</p> | <p>46R. Il professionista deve acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico che sia sufficiente: a) a consentirgli di identificare e valutare i rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto; b) a fornire elementi in base ai quali definire e svolgere le procedure in risposta ai rischi identificati e valutati e per acquisire un'Assurance ragionevole a supporto della propria conclusione. (Rif.: Parr. A101–A103, A107)</p> <p>47R. Nell'acquisire una comprensione dell'oggetto sottostante e delle altre circostanze dell'incarico di cui al paragrafo 46R, il professionista deve acquisire una comprensione del controllo interno sulla predisposizione delle informazioni sull'oggetto rilevante ai fini dell'incarico. Ciò include valutare la configurazione dei controlli rilevanti ai fini dell'incarico e stabilire se siano stati messi in atto svolgendo procedure ulteriori rispetto alle indagini presso il personale responsabile delle informazioni sull'oggetto. (Rif.: Par. A105)</p> |
| <p>48L. Sulla base della propria comprensione (si veda il paragrafo 46L), il professionista deve: (Rif.: Parr. A108– A112)</p> | <p>48R. Sulla base della propria comprensione (si veda il paragrafo 46R), il professionista deve: (Rif.: Parr. A108–A110)</p> <p>a) identificare e valutare i rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto;</p> |

| | |
|--|---|
| <p>a) identificare le aree delle informazioni sull'oggetto nelle quali è probabile che si verifichi un errore significativo;</p> <p>b) definire e svolgere le procedure per fronteggiare le aree identificate nel paragrafo 48L a) e per acquisire un'assurance limitata a supporto della propria conclusione.</p> | <p>b) definire e svolgere procedure in risposta ai rischi identificati e valutati e per acquisire un'assurance ragionevole a supporto della propria conclusione.</p> <p>Oltre ad eventuali altre procedure sulle informazioni sull'oggetto che siano appropriate nelle circostanze dell'incarico, le procedure del professionista devono includere l'acquisizione di evidenze sufficienti e appropriate in merito all'efficacia operativa dei controlli rilevanti sulle informazioni sull'oggetto quando:</p> <p>(i) a valutazione dei rischi di errori significativi da parte del professionista include un'aspettativa che i controlli stiano operando efficacemente; ovvero</p> <p>(ii) le procedure diverse da quelle di conformità non possono fornire, da sole, evidenze sufficienti e appropriate.</p> |
| <p>Stabilire se siano necessarie procedure ulteriori in un incarico di Assurance limitata</p> <p>49L. Qualora siano pervenuti all'attenzione del professionista elementi che gli facciano ritenere che le informazioni sull'oggetto possano essere significativamente errate, egli deve definire e svolgere procedure ulteriori per acquisire altre evidenze fino a quando non sia in grado: (Rif.: Parr. A112–A117)</p> <p>a) di concludere che non è probabile che tali elementi rendano le informazioni sull'oggetto significativamente errate; ovvero</p> <p>b) di stabilire che tali elementi rendono le informazioni sull'oggetto significativamente errate.</p> | <p>Riconsiderazione della valutazione del rischio in un incarico di Assurance ragionevole</p> <p>49R. La valutazione dei rischi di errori significativi nelle informazioni sull'oggetto da parte del professionista può cambiare nel corso dell'incarico man mano che si acquisiscono ulteriori evidenze.</p> <p>Quando il professionista acquisisce evidenze incoerenti con quelle su cui aveva originariamente basato la sua valutazione dei rischi di errori significativi, egli deve riconsiderare la valutazione e modificare di conseguenza le procedure pianificate. (Rif.: Par.A112)</p> |

Figura 9, Caratteristiche degli incarichi di Limited e Reasonable Assurance, Principio internazionale sugli incarichi di Assurance ISAE 3000 (Revised).

La scelta tra le due opzioni è fondamentale per l'inquadramento della revisione, in quanto dipende dalla vastità e dalla diversità delle informazioni che possono essere incluse nella Dichiarazione, la quale sarà successivamente oggetto di revisione. Questa ampia varietà di contenuti rende complessa l'individuazione, a priori, di un livello di affidabilità univoco. In ogni caso è impossibile ottenere un livello di Assurance assoluto, ossia una garanzia che il revisore non abbia commesso alcun errore e che tutte le informazioni siano completamente affidabili. Considerando il fatto che neanche nella revisione legale tradizionale questa sicurezza

viene garantita.

Nel contesto italiano la scelta del tipo di controllo a cui sottoporsi ricade quasi per la totalità sulla limited Assurance; solo poche realtà decidono di sottoporsi ad una Assurance più profonda e, nel caso decidano di farlo, viene preferita l'opzione mista, la quale garantisce un'onerosità minore per la società, garantendole però un'affidabilità maggiore su alcune informazioni specifiche.

3.1.2 I limiti e le problematiche dell'ISAE 3000 (Revised), la necessità di un nuovo standard

L'ISAE 3000 sin dal momento della sua pubblicazione, nel dicembre del 2013, è stato un ottimo principio di riferimento per tutte le attività di Assurance sulle Dichiarazioni non finanziarie pubblicate ai sensi del D.lgs. 256/2016 e gli altri tipi di dichiarazioni sulle tematiche ESG.

A seguito dell'importanza crescente attribuita, negli ultimi anni, all'informativa non finanziaria delle società, la quale ha portato alla pubblicazione della direttiva CSRD, il principio ISAE 3000 (Revised) ha cominciato a mostrare i suoi limiti, iniziando a non essere più al passo con i tempi. Una delle prime problematiche di questo principio è il suo ambito troppo generico. Questo, infatti, è stato progettato per essere applicato a incarichi di Assurance non finanziari di vario genere e non per forza alla Dichiarazione non finanziaria. Questa sua ampiezza ha avuto la conseguenza di avere, ai giorni nostri, uno standard che al suo interno non specifica delle linee guida dettagliate che consentano un corretto controllo delle informazioni di sostenibilità. Data la peculiarità dei dati ESG di una società, si preferisce avere una valutazione dedicata specifica, in modo che anche il giudizio professionale che viene fornito sia più accurato e permetta la comparabilità tra varie Rendicontazioni.

Un altro limite individuabile è da attribuire al grande sviluppo che le informazioni non finanziarie hanno avuto negli ultimi dieci anni che ha portato l'ISAE 3000 (Revised) a non riuscire a stare al passo con i tempi. Durante la stesura del principio, infatti, le informazioni non finanziarie erano ancora agli albori e non era ancora stata emanata la direttiva 2014/95/UE (di conseguenza neanche il D.lgs. 254/2016). Oggi queste informazioni stanno diventando una componente fondamentale della comunicazione della società verso i suoi stakeholder, anche grazie alle normative più recenti, come la CSRD.

Questo contesto ha portato a non avere linee guida specifiche tali da permettere ai revisori di riuscire a controllare una reportistica di sostenibilità sempre più dettagliata e avanzata.

Con dati sempre più qualitativi, l'ISAE 3000 (Revised) non fornisce strumenti operativi dettagliati o esempi pratici di casi specifici della Rendicontazione di sostenibilità.

Un altro punto su cui si vuole porre l'attenzione riguarda la mancanza di indicazioni precise che trattino e misurino dei rischi ESG (Rischio che combina tutti e tre i temi principali della sostenibilità: rischio ambientale, rischio sociale e rischio di governance) e temi tecnici, come la verifica di metriche ambientali (come le emissioni di CO₂).

Questa situazione lascia molto spazio al giudizio professionale, con la conseguenza che gli incarichi possono risultare incompleti e incoerenti tra loro, rendendo difficile la comparazione. Migliorare questo aspetto è uno degli obiettivi primari che il legislatore vuole raggiungere attraverso l'aggiornamento normativo degli ultimi anni.

Un altro elemento di novità che viene introdotto dalla nuova direttiva europea riguarda la catena del valore. Le società, oltre a rendicontare le informazioni interne, devono raccogliere informazioni anche dalla propria supply chain, sia a monte che a valle. Per fare ciò, le funzioni aziendali che si occuperanno di raccogliere i dati da rendicontare dovranno trovare il modo per riuscire a ingaggiare i soggetti a monte, come ad esempio determinati fornitori, o a valle, come i clienti. L'ISAE 3000 (Revised) non tratta tali temi e neanche la complessità delle supply chain moderne e questo comporta una carenza di linee guida specifiche per verificare la correttezza e soprattutto l'affidabilità della catena del valore. Quest'ultimo tema sarà molto importante da affrontare nelle revisioni delle Rendicontazioni di sostenibilità redatte secondo le nuove direttive.

Un ulteriore tema di nuova introduzione, trattato nel secondo capitolo, è il concetto di doppia materialità. Questa nozione viene presa in prestito proprio dall'attività di revisione che usa questo strumento per riuscire a distinguere quelli che sono i temi materiali, e quindi da tenere in considerazione durante l'attività di controllo, e quelli non materiali. In un'ottica di dati finanziari questo approccio risulta abbastanza intuitivo in quanto la soglia per determinare la materialità di un elemento è quantitativa e con più precisione si tratta di una cifra. La materialità che è stata introdotta per i report non finanziari, invece, prende in prestito questo concetto dalla revisione, ma con lo scopo di adattarlo alle specifiche informazioni trasmesse, siano esse qualitative o quantitative. In questo contesto, il concetto di materialità viene evoluto, distinguendo tra materialità di impatto e materialità finanziaria. A causa della recente introduzione del tema questo non è compreso all'interno dello standard, causando una lacuna che il legislatore deve integrare al fine di fornire linee guida chiare per lo svolgimento degli

incarichi.

Un'altra problematica, legata in parte anche alla doppia materialità, riguarda la carenza di metodologie adatte per le caratteristiche dei dati riportati nei report non finanziari. Questi, infatti, come conseguenza della grande evoluzione registrata nel corso degli anni, presentano una complessità di contenuto sempre maggiore e lo standard non fornisce strumenti in grado di verificare correttamente i KPI non finanziari e le informazioni prospettiche contenute al suo interno. A complicare maggiormente le cose, successivamente, si unisce il fatto che le informazioni non finanziarie fanno riferimento a molteplici standard (GRI, TCFD, SASB...) e non ad un unico comune per tutte le società. Anche nel caso degli standard di rendicontazione, l'ISAE 3000 (Revised) non fornisce un'indicazione precisa ed unica su quale standard le società devono utilizzare che, oltre a rendere non comparabili tra loro i report impediscono ai revisori di standardizzare il loro approccio.

Analizzando l'ambiente esterno, emerge che le pressioni regolatrici e di mercato siano cresciute significativamente, soprattutto a seguito dell'introduzione della CSRD. La direttiva, come abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, mira ad elevare la qualità della Rendicontazione di Sostenibilità, così da essere in grado di rispondere all'interesse sempre maggiore su questi temi degli utilizzatori finali. La richiesta del mercato è quella di avere una trasparenza maggiore e garanzie solide affinché gli investitori si sentano più sicuri nei loro investimenti e affinché i fruitori della Rendicontazione di Sostenibilità riescano ad avere informazioni più ampie e di qualità maggiore.

In risposta all'esigenza di disporre uno standard più adatto ad alcune tematiche caratteristiche della sostenibilità, il Legislatore europeo è intervenuto con un'azione specifica. Negli anni in cui lo ISAE 3000 era oggetto di analisi e revisione per l'aggiornamento che ha portato alla sua versione *Revised*, trattata in questo sottocapitolo, un ulteriore standard è stato emanato.

Nel giugno del 2012, infatti, viene pubblicato "*International Standard on Assurance Engagements 3410 – Assurance Engagements on GreenHouse Gas Statement*"⁵⁸, emanato dallo IAASB. Questo è uno standard internazionale che tratta gli incarichi di Assurance relativi a dichiarazioni sui Gas a Effetto Serra (GES o in inglese *GHG*) e il suo scopo è quello di dare un riferimento ai revisori che controllano i report che contengono informazioni relative alle emissioni.

Gli obiettivi dell'ISAE 3410 sono fornire linee guida per ridurre il rischio di commettere errori significativi nel controllo dei dati trasmessi relativi le emissioni, riguardando tutte e tre le

⁵⁸ International Standard on Assurance Engagement ISAE 3410. "Assurance Engagement on Greenhouse Gas Statement".

componenti in cui esse si suddividono: emissioni dirette (*Scope 1*), emissioni indirette (*Scope 2*) e emissioni della catena del valore (*Scope 3*). Oltre a questo, lo standard aiuta i revisori ad impostare correttamente il processo di raccolta delle evidenze sufficienti e appropriate necessarie per esprimere un giudizio sulla conformità delle dichiarazioni in base ai criteri e protocolli di comunicazione scelti dalla società. Tutto ciò avviene con la finalità di ottenere informazioni accurate, precise ed affidabili da poter trasmettere agli stakeholder.

Gli incarichi svolti dal professionista anche in questo caso, come nel caso dell'ISAE 3000 (Revised), possono avere la forma della Limited Assurance o della Reasonable Assurance. Entrambi i casi sono trattati dallo standard.

Lo standard ISAE 3410 è stato sviluppato ed emanato sui medesimi requisiti etici e qualitativi dello standard ISAE 3000 (Revised), questo affinché possa supportarlo colmando la poca specificità che quest'ultimo presenta sul tema delle emissioni. Si osserva, inoltre, che anche il tipo di Assurance con cui viene svolto l'incarico assume una struttura simile, e che il processo indicato per la verifica è molto analogo, semplificando così l'utilizzo simultaneo dei due standard da parte dei revisori. Nonostante la presenza di questi due standard però, le pressioni regolatrici del mercato e la normativa sempre in continuo aggiornamento hanno spinto alla creazione di un nuovo standard che permettesse di accorpate tutte le informazioni e aggiornarle.

3.2 Verso il nuovo standard ISSA 5000

L'IAASB ha avviato lo sviluppo dello standard ISSA 5000 per supportare i revisori nel controllo delle informazioni inserite nella Rendicontazione di sostenibilità, redatta secondo la normativa CSRD e i principi di rendicontazione ESRS, in risposta alla necessità di fornire linee guida chiare.

Il processo messo in atto per lo sviluppo del principio ha avuto inizio con delle consultazioni iniziali, che, come output finale, ha portato a riscontri da parte degli Stakeholder. Io IAASB ha infatti deciso di raccogliere innanzitutto le opinioni degli attori direttamente coinvolti dalle nuove normative attraverso incontri preliminari che hanno portato a comprendere le esigenze del settore. Tra gli attori coinvolti, troviamo aziende, professionisti e i regolatori. A seguito dei risultati ottenuti, che, come risultato, hanno mostrato la necessità di poter disporre di linee guida specifiche per la sostenibilità, l'organismo ha avviato la redazione del nuovo standard ad inizio 2022. Questo, denominato ISSA 5000, ha l'obiettivo di integrare, ed anche in parte sostituire, gli standard già presenti, ossia l'ISAE 3000 (Revised) e l'ISAE 3410. Una volta creata, la bozza dello standard è stata resa pubblica nell'agosto 2023 attraverso la divulgazione da parte dello IAASB. A partire da questa data, l'organismo lascia la possibilità a tutti gli enti interessati di poter esprimere i loro pareri con una data limite fissata a dicembre 2023. Nel corso di questi mesi, l'organismo ha organizzato una serie di eventi e webinar con l'obiettivo di facilitare la comprensione dello standard da parte dei partecipanti, incoraggiandoli al contempo a partecipare alla consultazione pubblica. Questo processo ha permesso di raccogliere quasi 150 contributi, espressi sotto forma di commenti in vari punti della bozza. Tali contributi, inviati da parte di enti di vario genere, possono essere consultati nella sezione dedicata all'interno del sito dello IAASB⁵⁹.

Una volta raccolte tutte le opinioni degli enti interessati l'organismo ha lavorato per analizzarle e recepirle arrivando ad un documento finale che è stato approvato nel settembre 2024 per poi, nel novembre dello stesso anno, essere pubblicato. Non prima però di aver ottenuto la certificazione del Public Interest Oversight Board (PIOB), ente che monitora le attività di tre enti regolatori, tra cui anche lo IAASB.

Il giorno 12 novembre 2024 è stato reso disponibile al pubblico l'“*International Standard on Sustainability Assurance 5000 - General Requirements for Sustainability Assurance Engagements And Conforming and Consequential Amendments to Other IAASB Standards*”

⁵⁹ <https://www.iaasb.org/publications/proposed-international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability>.

Arising from ISSA 5000". Questo è stato presentato attraverso un webinar organizzato dallo IAASB intitolato "*Shaping future of Sustainability Assurance Engagements*"⁶⁰ tenutosi il medesimo giorno e nel quale è intervenuto il presidente dell'organismo Tom Seidenstein. Un estratto del suo discorso è disponibile sul sito web dell'organismo dal quale prendiamo alcuni spunti per introdurre lo standard prima di effettuare un'analisi approfondita.

Il primo passaggio che analizziamo è il seguente: "*Well-calibrated actions should help build a system that engenders trust, confidence, and well-functioning economies. In doing so, we can encourage a new generation of professionals to choose careers in reporting. We together can do our part to build more resilient, sustainable, and efficient economies.*

We can take a few lessons from the world of financial reporting in terms of constructing this new sustainability reporting ecosystem. The most important is that a trusted reporting should be built on a foundation of:

- *High-quality reporting standards,*
- *Complemented by robust assurance standards,*
- *Supported by ethical and independent requirements, and*
- *Overseen by empowered regulatory authorities.*

In my mind, the public interest requires those components to:

- *Enable global comparability,*
- *Encourage the development of a cadre of professionals capable of producing and assuring high quality reporting, and*
- *Be unapologetic in its commitment to quality, rigor, and ethics.*"⁶¹

Da queste parole si evidenzia che ciò che si vuole ottenere dalla pubblicazione di questo standard è: contribuire alla creazione di un ecosistema sempre più complesso e completo, composto da vari attori, ciascuno con un proprio ruolo definito. Si mira ad ottenere questo traguardo portando uno strumento che sarà utile ad ottenere informazioni e report sempre più affidabili, con un impatto positivo su tutto il mercato. Questa ripercussione si tradurrà in una migliore comparabilità delle informazioni, nel sostegno allo sviluppo di professionisti in grado di garantire informazioni di alta qualità e stimolare principi, come la qualità, l'etica e il rigore.

⁶⁰ Discorso di apertura di Tom Seidenstein, "Shaping Future of Sustainability Assurance Engagements", 2024: <https://www.iaasb.org/news-events/2024-11/strengthening-foundations-sustainability-reporting-issa-5000-and-assurance-core-elements-building>

⁶¹ *Ibidem.*

Infine, è importante far notare che una delle speranze dell'organismo è che si venga a formare una nuova generazione di professionisti interessati alla carriera nell'ambito della sostenibilità.

*“Make no mistake, the IAASB has created a global baseline that can work in every jurisdiction, in Europe and elsewhere. At the same time, we were particularly conscious of European timelines and requirements under CSRD. It was obvious to the IAASB that we can't have a globally accepted standard without the European Union, considering its leadership position.”*⁶²

Da queste parole si intuisce che l'intenzione dell'organismo è quella di ottenere un'unificazione globale degli standard di sostenibilità e l'ISSA 5000 è stato sviluppato proprio su queste basi. Tuttavia, lo IAASB è consapevole che ottenere uno standard globalmente accettato rappresenta una sfida molto complessa. In questo contesto, l'intenzione è di porre l'Europa al centro del progetto, considerando il suo ruolo leader nella transizione verde e il suo impegno nel rispettare gli accordi globali sia in ambito climatico sul clima che in relazione agli aspetti sociali e di governance.

Riguardo alle caratteristiche del principio, Tom Seidestein si esprime così: *“I did want to highlight a few elements that either were vital to European requirements or reflects themes we heard in Europe throughout the comment process.*

- *ISSA 5000 addressed both limited and reasonable assurance engagements. Before finalizing the requirements, we ensured differences in work effort for limited and reasonable assurance were clearer.*
- *We created an assurance framework that works with both traditional materiality and double materiality concepts and have included enhanced explanatory material to support practitioners.*
- *We highlighted the work required related to an entity's materiality process.*

*In developing ISSA 5000, we were mindful of the practical challenges of implementation. For this reason, we adopted a no “greenfielding” strategy—we built off existing practices already embedded in our well-established and widely used assurance standards, ISAE 3000 and ISAE 3410. We also paid particular attention to scalability and proportionality throughout. This was because we know that there will be a diversity of practitioners for a wide range of engagements, and because we committed to ensuring that the standard is useable and does not create any unnecessary burdens.”*⁶³

⁶² Ibidem.

⁶³ Ibidem.

Le caratteristiche sottolineate dal presidente dell'organismo evidenziano come lo standard sia stato sviluppato sulle solide basi dei suoi predecessori, l'ISAE 3000 (Revised) e l'ISAE 3410. Inoltre, sono stati ripresi alcuni concetti introdotti in passato, tra cui il tipo di Assurance dell'incarico. In particolare, è stata confermata la possibilità di scelta tra un Assurance limitata ed un Assurance ragionevole, con un ulteriore chiarimento sulle differenze in termini di impegno richiesto per lo svolgimento dei due tipi di incarico.

Anche il processo di materialità è stato al centro della progettazione dello standard che, come dichiarato da Tom Seidestein, può essere utilizzato sia in caso di utilizzo di una materialità tradizionale sia in caso di utilizzo della doppia materialità introdotta dai nuovi principi sulla rendicontazione ESRS. Per sostenere i professionisti, lo IAASB si è impegnato a includere delle specifiche su questo tema.

Infine, il discorso si conclude con le prospettive future: *“So what is next? The hard work did not end with the standard’s approval. At the IAASB, we will support the adoption and implementation with significant energy and resources. As I just mentioned, we will provide a wide range of implementation support. We are also conscious that we need to give the market time to absorb ISSA 5000. We need a period of stability. Therefore, the emphasis will not be on the setting of new standards in the 5000-space. However, we as a Board stand ready to respond to market feedback if adjustments or guidance are necessary. We will be working closely with our advisory council, national standard-setters, and regulators to get this feedback.”*⁶⁴

Lo IAASB si impegnerà certamente a migliorare e implementare lo standard e tutto l'ecosistema a sostegno della sostenibilità, ma al momento non si prevedono nuovi standard nel prossimo futuro. Piuttosto, l'obiettivo è quello di cercare di comprendere quali sono le necessità del mercato, una volta che l'ISSA 5000 sarà al suo interno, e lavorare su queste esigenze. Per farlo si ricorrerà anche alla consulenza dei legislatori nazionali e degli enti interessati. Questo approccio è giustificato dalla volontà di dare il tempo necessario a tutti gli attori di assorbire questa novità attraverso un periodo di stabilità. La promessa fatta da parte del numero uno dello IAASB è quella di pubblicare, all'inizio di gennaio 2025, documenti di supporto aggiuntivi, come linee guida e supporti video.

L'ISSA 5000 si pone l'obiettivo di diventare il principale ed unico standard di riferimento per gli incarichi per la verifica delle informazioni non finanziarie, anche se attualmente nel nostro paese non è prevista un'obbligatorietà di applicazione. Una precisazione su questo aspetto la troviamo all'interno dello stesso standard, nella sezione dedicata alle dichiarazioni ufficiali

⁶⁴ *Ibidem.*

dello IAASB⁶⁵, dove l'organismo precisa che lo standard non può e non deve prendere il posto della legislazione specifica del paese in cui si va a svolgere l'incarico. Si precisa che il professionista incaricato deve prima assicurarsi di essere conforme alle normative del paese e, solo successivamente, qualora applicabile, seguire quanto previsto dall'ISSA 5000.

3.2.1 Introduzione e scopo dell'ISSA 5000

L'International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000⁶⁶ rappresenta uno standard di riferimento per gli incarichi svolti sulle informazioni sulla sostenibilità. Nel proseguo dell'elaborato ci soffermeremo sull'analisi dello standard pubblicato il 12 novembre 2024 dallo IAASB, presente sul sito web dell'organismo. La versione analizzata sarà quella in lingua inglese in quanto è l'unica presente al momento della scrittura dell'elaborato. Nel corso dei mesi successivi alla pubblicazione verranno svolte le traduzioni ed attualmente è in corso quella in lingua francese.

Lo standard è composto da cinque paragrafi quali: introduzione, obiettivi, definizioni, requisiti e applicazione e ulteriore materiale esplicativo. Ciascuno di essi si suddivide in ulteriori sezioni che trattano in maniera completa tutti gli aspetti toccati. Sono presenti anche tre appendici esplicative che trattano: le questioni e le informazioni relative alla sostenibilità, analizzando la relazione tra le due; le considerazioni del professionista sul processo che ha portato all'individuazione delle informazioni di sostenibilità da pubblicare; e, infine, un'appendice dedicata al report di Assurance.

Come stabilito nel primo paragrafo⁶⁷ il presente standard si può applicare a tutti gli incarichi che riguardano informazioni non finanziarie, esse possono essere contenute in vari documenti pubblicati dalle società come: il bilancio di sostenibilità, documenti su specifici argomenti (come le emissioni) oppure sulla Rendicontazione della Sostenibilità emessa ai sensi del d.lgs. 125/2024 e sviluppata secondo gli ESRS. Il focus della nostra analisi si baserà su quest'ultimo caso. Le informazioni divulgate all'interno di questi documenti da parte delle società possono riguardare diversi argomenti (come clima, inclusione, biodiversità e pratiche lavorative) affrontati attraverso elementi quali rischi ed opportunità, metriche e indicatori di performance.

⁶⁵ ISSA 5000, IAASB Authoritative Pronouncements, p. 208

⁶⁶ International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000. IAASB, 2024. Disponibile su: <https://www.iaasb.org/publications/international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability-assurance>.

⁶⁷ ISSA 5000, Introduction, p.7

Per la gestione dell'incarico svolto, i membri del gruppo di lavoro devono rispettare dei requisiti etici al fine di poter svolgere l'incarico con integrità, obiettività, competenza, diligenza e riservatezza. Lo standard stabilisce che i requisiti da rispettare sono quelli della normativa interna di ciascun paese, Oltre che i criteri di qualità stabiliti dall'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) in particolare gli International Code of Ethics for Professional Accountants. Oltre ai requisiti etici, i professionisti, nello svolgimento dell'incarico, devono rispettare anche requisiti di qualità come, per esempio, il rispetto dell'indipendenza dalla società revisionata. Anche in questo caso lo standard fa riferimento a principi che già si utilizzano nello svolgimento della revisione, come ad esempio il principio ISQM 1.

Lo standard prosegue nel paragrafo successivo⁶⁸ con un elenco degli scopi che intende perseguire, riassunti nei seguenti punti:

- Applicabilità a tutti gli incarichi di Assurance della sostenibilità: il principio ISSA 5000 può essere applicato a tutti i tipi di incarichi che trattano questi temi senza eccezioni. Inoltre, viene specificato che questo principio può essere applicato indipendentemente da quale sia il modo in cui sono presentate le informazioni.
- Inclusione di tutti i tipi di Assurance: le previsioni contenute all'interno dello standard possono essere applicate in egual misura sia agli incarichi svolti al fine di ottenere un'Assurance limitata sia a quelli svolti ad ottenere un'Assurance ragionevole. La differenza tra i due tipi di incarichi risiede nelle caratteristiche stesse, che portano il primo ad essere molto meno oneroso in termini di tempistiche e di costi e meno esteso. Un'ulteriore precisazione riguarda l'attestation engagement. L'ISSA 5000, infatti, può essere applicato solo a questi tipi di incarichi e non ai direct engagement.
- Adattabilità e convivenza con altri standard: l'ISSA 5000 rappresenta uno standard completo ed onnicomprensivo per gli incarichi di Assurance sulle informazioni non finanziarie. Al suo interno, lo standard fornisce indicazioni che coprono tutti gli aspetti di un incarico di questo tipo, costituendo una linea guida strutturata per lo svolgimento delle attività professionali. Per questa sua completezza, all'undicesimo punto del presente paragrafo⁶⁹ si precisa che, nel caso in cui il professionista decida di utilizzare il principio ISSA 5000, non deve utilizzare anche le previsioni dell'ISAE 3000 (Revised), suo predecessore. È importante ricordare che ad ora l'ISSA 5000 non è uno standard obbligatorio e la sua applicazione è a discrezione del professionista. In merito

⁶⁸ ISSA 5000, Scope of this issa, p. 8

⁶⁹ ISSA 5000, Scope of this issa, p.8, punto 11 "Relationship with ISAE 3000 (Revised)

all'adattabilità di questo standard, viene precisata la necessità di valutare le circostanze specifiche di ciascun incarico. Questo richiede un approccio flessibile da parte del professionista, che si dovrà adattare alle peculiarità di ciascun caso per garantire un'applicazione efficace.

- Scalabilità: l'ISSA 5000 è stato sviluppato per poter essere applicato a qualsiasi tipo di realtà a prescindere dalla sua grandezza o dalla sua complessità. Questa caratteristica garantisce l'onnicomprendività del principio.

L'applicazione di questo standard, in accordo con quanto previsto al punto 15 dello stesso⁷⁰, sarà effettiva a partire dagli esercizi che iniziano dal 15 dicembre 2026, prima di tale data però, è consentita l'applicazione anticipata dello standard. Questa possibilità, unita alla pubblicazione dello standard, prevista per la fine del 2024, circa due anni prima della sua applicazione effettiva, coincide con l'avvio della revisione delle prime Rendicontazioni secondo la CSRD. Ciò evidenzia l'intenzione dello IAASB di essere in prima linea nel supporto ai professionisti e di far sì che questo standard diventi l'unico punto di riferimento internazionale.

A conclusione di questa prima parte introduttiva l'ISSA 5000 tratta alcuni obiettivi⁷¹ che i professionisti devono raggiungere con il suo utilizzo. Questi sono:

- Ottenere un'Assurance limitata o ragionevole a seconda dei casi, sulla correttezza delle informazioni pubblicate dalle società, accertando che siano prive di errori significativi.
- Esprimere una conclusione sulle informazioni analizzate attraverso una relazione scritta nel quale si esprime il proprio giudizio.
- Comunicare fatti ulteriori, qualora il professionista abbia obblighi aggiuntivi perché sottoposto ad altri standard o regolamenti.

Infine, si specifica che nel caso in cui il professionista riscontri un'impossibilità di ottenere un'Assurance, limitata o ragionevole che sia, può: dichiarare di non esprimere una conclusione oppure ritirarsi all'incarico qualora questo sia consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Queste ultime specifiche evidenziano come questo tipo di attività abbia molte caratteristiche in comune agli incarichi di revisione legale dell'informativa finanziaria.

⁷⁰ ISSA 5000, Effective date, p.8

⁷¹ ISSA 5000, Objectives, p.9

3.2.2 L'Assurance engagement, procedura ed elementi chiave

L'Assurance engagements, come definito dall'ISSA 5000, è un elemento chiave per garantire l'affidabilità delle informazioni non finanziarie di una società. Questo processo, che si basa su livelli differenti di Assurance, limited o reasonable, viene svolto attraverso una serie di criteri e procedure che permettono al professionista di sviluppare le sue conclusioni sull'oggetto sottostante. Di Assurance engagements ne esistono due tipi:

- Direct engagements: tipo di incarico di Assurance che vede il professionista che lo svolge direttamente coinvolto nel processo di preparazione, valutazione e verifica delle informazioni da pubblicare.
- Attestation engagements: in questo caso il professionista non si occupa della redazione delle informazioni, ma ne verifica solamente la corretta predisposizione e la correttezza del contenuto. All'interno di questa tipologia ritroviamo gli incarichi di revisione.

Lo standard nei suoi contenuti fa esplicito riferimento⁷² a queste due tipologie di incarico, specificando che, anche se gli incarichi relativi a queste informazioni possono assumere tutte e due le forme sopra esposte, si fa specifico riferimento soltanto agli incarichi di tipo attestation. Ciò conferma il fatto che l'ISSA 5000 tratta solamente la verifica e il controllo delle informazioni e non si può applicare ad altri incarichi, come quello consulenziale, dove lo scopo è anche quello di sviluppare e costruire le informazioni.

L'Assurance engagement, inoltre, viene definito all'interno dell'apposita sezione come *“un incarico nel quale il professionista mira ad ottenere prove sufficienti ed adeguate al fine di esprimere una conclusione volta a migliorare il grado di fiducia degli utilizzatori finali sulle informazioni di sostenibilità”*⁷³. Nel proseguimento della definizione, troviamo l'indicazione delle due tipologie che questa tipologia di incarico può assumere, ossia la reasonable Assurance e la limited Assurance. La definizione fornita è quasi per la totalità uguale a quella presente nell'ISAE 3000 (Revised), analizzata nel paragrafo precedente, con alcune modifiche che non ne cambiano il contenuto. La questione sul fatto di rendere obbligatoria la reasonable Assurance è oggetto di ampio dibattito ormai da anni. Già con l'emanazione del D.lgs. 254/2016, che ha introdotto la Dichiarazione Non Finanziaria, gli attori interessati richiedevano una decisione su quale dei due incarichi rendere obbligatorio. Come si può leggere dalla relazione della

⁷² ISSA 5000, Scope of this ISSA, p.8

⁷³ Traduzione dell'autore basata su: ISSA 5000, Definitions, p.10

CONSOB⁷⁴, relativa al regolamento del decreto di attuazione della normativa europea 2014/95/UE, alcune delle proposte pervenute all'organismo riguardavano la possibilità di fissare un periodo transitorio, tra i due e i tre anni, durante i quali il giudizio richiesto ai revisori era obbligatoriamente limited; dopodiché, al termine del periodo transitorio, viene chiesto di rendere obbligatorio, per gli incarichi relativi a Enti di Interesse Pubblico, l'applicazione della reasonable Assurance. In quel caso la proposta fu rifiutata in quanto si ritenne più utile dare la possibilità di utilizzare sin da subito la reasonable Assurance, senza dover aspettare alcuni anni transitori. Inoltre, si scelse di aspettare qualche anno per l'applicazione della normativa, allora del tutto nuova, per poter capire come avrebbe risposto il mercato. Solo successivamente si sarebbe presa in considerazione l'eventualità di richiedere la reasonable Assurance per alcuni incarichi, come ad esempio quelli degli EIP, e non prima di aver valutato attentamente quali sarebbero stati gli impatti economici di questa decisione sulle società sottoposte.

Lo sviluppo di un ecosistema di regolamenti sempre più completo, anche attraverso le introduzioni recenti come CSRD e ESRS, unito all'importanza crescente delle informazioni non finanziarie, manifestatasi negli anni successivi all'introduzione di questa normativa, avrebbe portato a pensare che il legislatore rendesse obbligatoria la reasonable Assurance per tutti gli incarichi di revisione. Questo approccio sarebbe risultato coerente con quanto già avviene nell'attività di revisione legale dei conti, dove tutti gli incarichi sono svolti secondo la reasonable Assurance. Dalla lettura dello standard, L'ISSA 5000, tuttavia, il legislatore non prende una posizione forte e definitiva su questo punto lasciando ancora una volta la decisione sulla tipologia di Assurance da applicare alla discrezione degli attori di ogni specifico incarico, come già accadeva nell'ISAE 3000 (Revised).

Dopo aver esaminato i tipi di incarico ai quali si fa riferimento all'interno del principio, proseguiamo la nostra analisi approfondendo gli elementi chiave che li caratterizzano.

Un incarico di Assurance delle informazioni sulla sostenibilità è un processo strutturato che coinvolge tre parti, ognuna con il proprio ruolo:

- l'entità o entity, definita come: “la persona giuridica, l'entità economica, la porzione identificabile di un'entità economica o un gruppo di entità a cui si riferiscono le informazioni di sostenibilità”⁷⁵. Questa è la parte che si occupa di preparare le

⁷⁴ Relazione CONSOB. “Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e risparmiatori”. 19 gennaio 2018. P.15-17.

https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_com_inf_DNF_20170721_rel_ill.pdf/8791082a-46c3-c351-2cf7-012844cd412f?t=1728524433398

⁷⁵ Traduzione dell'autore basata su: ISSA 5000, Definitions, p.12

informazioni sulla sostenibilità attraverso il lavoro della direzione o di coloro che sono responsabili di questo processo.

- Il professionista o practitioner: si tratta della persona fisica o giuridica (attraverso l'utilizzo di un apposito gruppo di lavoro), adeguatamente formata e preparata, che svolge l'incarico di Assurance. Le responsabilità assegnate a questa parte consistono nell'eseguire il processo, ottenere prove sufficienti e appropriate e tramite quest'ultime formulare la conclusione indipendente. Gli esperti esterni sono esclusi da questa parte.
- Utilizzatori finali o intended users: parliamo degli utilizzatori delle informazioni che escono dal processo. Questi possono essere investitori, individui singoli, finanziatori o altre parti interessate alle dinamiche dell'entità sottoposta all'incarico.

Il professionista, prima di accettare un incarico, deve verificare che siano rispettate le precondizioni necessarie, ossia i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti nella fase preliminare. Questi servono a garantire che l'incarico abbia uno scopo razionale e che il professionista, una volta iniziato l'incarico, sia in grado di ottenere le informazioni necessarie per completarlo. L'ISSA 5000 stabilisce che il professionista deve ottenere la conoscenza necessaria affinché sappia quali siano le informazioni sulla sostenibilità oggetto dell'incarico e se il lavoro debba essere svolto sulla totalità di queste o solo su una parte⁷⁶.

Sulla base delle conoscenze preliminari e sulle discussioni che svolge con le parti coinvolte nell'incarico, il professionista deve:

- Comprendere se l'entità possiede un processo per identificare le informazioni sulla sostenibilità da rendicontare⁷⁷ e, nel caso questo sia presente, valutare se tale processo è adeguato.
- Valutare se i ruoli e le responsabilità della direzione, degli incaricati alla governance e della parte che commissiona l'incarico siano adeguati. Nel fare ciò il professionista deve anche valutare se la direzione aziendale o coloro che sono incaricati della governance, dispongano di basi sufficienti sulle informazioni di sostenibilità.⁷⁸

Inoltre, lo standard prevede che i criteri utilizzati per la stesura delle informazioni siano comunicati agli utilizzatori finali e spetta al professionista verificarlo. Sempre nelle precondizioni si richiede al professionista di capire se l'incarico, per come è stato impostato, sia utile e non fuorviante per gli utilizzatori finali. Questo, infatti, può essere pianificato

⁷⁶ ISSA 5000, Preconditions for an Assurance Engagement, p.25 punto 75

⁷⁷ Traduzione dell'autore basata su: ISSA 5000, Preconditions for an Assurance Engagement, p.25 punto 76

⁷⁸ *Ibidem*.

escludendo dalla verifica alcune informazioni; in questo caso sta al professionista valutare se le motivazioni di tale esclusione siano appropriate.

Nel caso in cui le condizioni preliminari non siano rispettate, lo standard, al punto 81⁷⁹, prevede che il professionista discuta con la controparte riguardo le criticità riscontrate. Se non si riescono ad apportare modifiche tali da permettere il rispetto di quanto previsto dallo standard il professionista deve rifiutare l'incarico. Nel caso in cui, nonostante non vengano rispettate le condizioni, il professionista accetti comunque l'attività, questo non deve includere all'interno della relazione di revisione alcun riferimento allo standard ISSA 5000, e qualsiasi attività svolta non sarà considerata conforme ad esso.

Nel caso in cui le precondizioni non siano rispettate ma il professionista viene a scoprirlo solamente dopo aver accettato l'incarico, si deve immediatamente mobilitare attraverso la discussione con le parti coinvolte. Da questa, il professionista deve valutare come risolvere le problematiche, decidere se continuare con l'incarico e, nel caso scelga di farlo, riportare nella relazione finale queste criticità riscontrate.⁸⁰

Oltre a ciò che è previsto dalle precondizioni, il professionista deve tenere in considerazione anche ulteriori aspetti nella sua decisione di accettare o meno l'incarico. Queste condizioni sono descritte al punto 26⁸¹:

- Il professionista deve garantire il fatto che non ci siano motivi per ritenere che i principi etici, come l'indipendenza, non siano rispettati;
- Il professionista si deve assicurare che le risorse assegnate all'incarico abbiano le competenze e le capacità sufficienti per completarlo, oltre che il tempo a disposizione.

Se la parte che commissiona l'incarico impone al lavoro del professionista delle limitazioni tali da far ritenere che queste comporteranno una dichiarazione di non responsabilità sulle informazioni di sostenibilità, l'incarico non deve essere accettato, salvo in caso di obblighi legislativi.

Un importante passaggio da effettuare in queste prime fasi dell'incarico è la stesura dei termini dell'incarico, accordati tra il professionista e la controparte, che devono essere specificati nella

⁷⁹ ISSA 5000, Preconditions for an Assurance Engagement, p.26 punto 81

⁸⁰ *Ivi*, p.26 punto 82

⁸¹ ISSA 5000, Acceptance and continuance of the Assurance Engagements, p.17 punto 26

lettera di incarico o in un'altra forma scritta. L'ISSA 5000, al punto 85⁸² ci fornisce uno spunto su quali devono essere:

- Obiettivo dell'incarico;
- Le informazioni di sostenibilità che rientrano nell'oggetto di analisi;
- Il perimetro di rendicontazione;
- Se l'incarico è svolto in forma Limited o Reasonable;
- I criteri applicabili;
- Il fatto che l'incarico sarà svolto in conformità con l'ISSA 5000;
- Le responsabilità del professionista;
- Le responsabilità della direzione o di coloro che fanno parte della governance per la preparazione delle informazioni sulla sostenibilità;
- Ulteriori informazioni necessarie.

Definire in maniera chiara e preventiva i termini dell'incarico è molto importante per evitare possibili malintesi, definire in maniera chiara le responsabilità delle parti coinvolte e fornire una base dal quale pianificare l'incarico.

Una volta ultimate tutte le procedure, la fase successiva è la pianificazione del lavoro. Questo è un processo fondamentale affinché l'incarico si svolga regolarmente. L'obiettivo di questa fase è quello di creare la strategia complessiva e il piano di lavoro che guideranno le risorse lungo tutto il processo.

La strategia complessiva ha il ruolo di definire l'ambito, la tempistica e l'indirizzo generale dell'incarico e la sua formazione inizia con le informazioni ottenute durante il processo di accettazione dell'incarico. Sulla base delle informazioni acquisite e delle caratteristiche conosciute dal professionista sulla controparte, come settore in cui opera, i criteri che applica e le aspettative degli utilizzatori finali, viene definita la strategia. La responsabilità di questa parte dell'incarico è in capo al responsabile di questo insieme alle risorse umane che lavorano con lui.

Il piano di lavoro tratta della natura e dell'estensione delle procedure da eseguire, le quali richiedono una motivazione per la loro scelta. Il piano deve essere flessibile e in grado di adattarsi e modificarsi in risposta a imprevisti ed eventi inattesi che potrebbero emergere. Al suo interno devono essere presenti le procedure pianificate, nelle quali si vanno a valutare i rischi e le risposte agli stessi, le procedure analitiche, le procedure di conferma esterna e le

⁸² ISSA 5000, Terms of the Assurance Engagements, p.27 punto 85

informazioni previsionali.

Al fine di ottenere una comprensione completa della controparte, il professionista deve svolgere procedure legate alla valutazione del rischio, attività che sono parte integrante del processo che aiuta a comprendere la natura e l'estensione delle procedure necessarie per svolgere l'incarico e che sono finalizzate ad individuare e valutare i rischi di errori significati nelle informazioni. Il professionista inizia la sua attività richiedendo informazioni in merito all'identificazione e alla valutazione dei rischi alle funzioni coinvolte, come management e funzioni di audit interno. Dopodiché analizza i processi e il sistema di controllo interno della società alla ricerca di eventuali carenze che potrebbero compromettere l'accuratezza delle informazioni sulla sostenibilità. Durante lo svolgimento di questa attività il professionista deve utilizzare il suo giudizio professionale al fine di valutare in maniera corretta tutti gli aspetti. Questa attività deve essere calibrata anche in funzione del tipo di incarico che il professionista deve svolgere: nel caso in cui sia limitato, le procedure di valutazione del rischio sono meno estese; nel caso sia di reasonable Assurance le procedure saranno più approfondite. Come output di questo processo il professionista ottiene una comprensione di tutti i rischi della controparte sulla quale può capire come impostare il piano di lavoro.

Un altro importante elemento che influenza tutte le fasi dell'incarico è la materialità. Questa, infatti, incide a partire dalla pianificazione, passando anche dall'attività di valutazione degli errori, fino a incidere nella formazione del giudizio finale. L'ISSA 5000 su questo tema prevede che il professionista, ai fini della pianificazione e dell'esecuzione dell'incarico, deve considerare la materialità qualitativa e la materialità quantitativa⁸³ e nel fare questa attività deve tenere in considerazione sia la rilevanza d'impatto che quella finanziaria.⁸⁴ Nel caso in cui si debbano effettuare dei controlli su dati quantitativi si richiede di effettuare un ricalcolo da parte del revisore.

Lo standard fornisce indicazioni utili sul tema per aiutare i professionisti nel pianificare il lavoro, le quali sono contenute all'interno dell'apposita sezione dal numero [A292] al numero [A299]⁸⁵. Una prima considerazione riguarda la valutazione della materialità: il professionista nel controllare quella calcolata dalla controparte e nel ricalcolarla per condurre le proprie analisi, deve sempre tenere in considerazione quali sono gli aspetti rilevanti per gli utilizzatori finali. Nella considerazione di questi ultimi il professionista deve assumere che:

⁸³ ISSA 5000, Materiality, p.30 punto 98

⁸⁴ ISSA 5000, Materiality, p.30 punto 99

⁸⁵ ISSA 5000, Materiality (Ref: Para. 98-100), p. 120, punto da [A292] a [A299]

- Abbiamo una ragionevole conoscenza sulle questioni di sostenibilità e la volontà di studiare le informazioni sulla sostenibilità con la dovuta diligenza;
- Capiscano che le informazioni sulla sostenibilità sono preparate e verificate con appropriati livelli di materialità e che comprendano i concetti di materialità inclusi negli appositi criteri;
- Comprendano le incertezze che possono presentarsi nella misurazione o nella valutazione delle questioni di sostenibilità;
- Prendano decisioni ragionevoli sulla base delle informazioni di sostenibilità.⁸⁶

Infine, nella considerazione degli utilizzatori finali, è necessario considerare che il loro fabbisogno informativo e la tolleranza agli errori variano in base al tipo informazione rendicontata. È pertanto necessario capire quale può essere la scala di importanza per i soggetti finali e su questa basare il lavoro. Viene fornita un'ulteriore specifica riguardo ai tipi di incarico. La materialità, infatti, dipende da varie circostanze della controparte, ma non deve dipendere dal tipo di incarico che si sta svolgendo. Indipendentemente dal fatto che si stia svolgendo una limited Assurance o una reasonable Assurance, la materialità dovrà essere la solita.

Una volta pianificato il lavoro, valutati i rischi e determinata la materialità, il professionista inizia il lavoro operativo sull'oggetto sottostante attraverso le procedure di Assurance. Queste sono un insieme di verifiche, controlli e test che hanno la finalità di ottenere prove sufficienti e appropriate per permettere al revisore di esprimere il proprio giudizio attraverso la relazione di attestazione.

Lo svolgimento delle procedure di Assurance prevede un processo schematizzato che ha inizio già nelle fasi precedentemente descritte. Già nella pianificazione, infatti, il professionista deve valutare la natura, la tempistica e l'estensione di tali procedure. Successivamente nella fase dedicata alla valutazione dei rischi, si identificano tutti i punti di criticità che possono portare ad errori significativi, sia che dipendano da un errore che da una frode. In risposta a tali rischi si mettono in pratica le procedure di Assurance che, come già detto, hanno lo scopo di ottenere evidenze documentali per certificare la correttezza di una informazione. Queste procedure possono essere:

- Test of Control: tipo di controllo ispirato alla revisione legale, dove viene normato dal principio di revisione ISA 330. Questa procedura serve per verificare l'efficacia dei controlli interni della società sottoposta a revisione al fine di prevenire e identificare

⁸⁶ Traduzione dell'autore basata su: ISSA 5000, Materiality (Ref: Para. 98-100), p. 120, punto [A297]

eventuali errori significativi. Secondo quanto previsto dall'ISSA 5000 al punto 132⁸⁷, il revisore deve eseguire indagini e procedure per ottenere prove circa il funzionamento dei controlli, al fine di comprendere le seguenti caratteristiche:

- come sono stati applicati tali controlli;
- la coerenza con cui sono stati applicati;
- da chi e con quali mezzi;
- se i controlli dipendono da altri controlli interni, nel caso di risposta affermativa si prevede di ottenere prove anche su questi controlli indiretti.

Un aspetto a cui viene data particolare rilevanza nei successivi punti del testo dello standard è la frequenza con la quale effettuare questo tipo di controlli. Come prima precisazione, al punto 133⁸⁸, l'ISSA 5000 prevede che il professionista effettui i Test of Controls nel periodo appropriato in cui si vogliono ottenere delle evidenze. Ciò comporta che, per ogni esercizio sottoposto a revisione, siano effettuati appositi controlli che coprano l'intero periodo di analisi. Questo viene specificato anche nel punto successivo, dove lo standard precisa che: se il professionista ha già delle evidenze circa l'efficacia dei controlli durante un periodo intermedio, per poterli utilizzare nelle conclusioni finali dell'incarico deve coprire anche il restante periodo⁸⁹. Se il professionista vuole utilizzare delle evidenze sull'effettiva efficienza dei controlli ottenute da un precedente incarico sempre svolto da lui, deve dimostrare la continua rilevanza delle prove ottenute attraverso la dimostrazione, supportata da evidenze, che attesti l'assenza di cambiamenti rilevanti in tali controlli. Viene precisato, inoltre, che questa opzione può essere utilizzata in maniera limitata; infatti, si prevede che una volta ogni tre incarichi il professionista deve testare nuovamente tutti i controlli e non può avvalersi delle evidenze ottenute precedentemente e, comunque, per ogni incarico ci devono essere alcuni controlli obbligatoriamente testati.⁹⁰

- Procedure sostanziali: fanno parte del processo svolto in risposta all'attività di valutazione dei rischi, che mira a individuare i rischi di errori significativi. Queste procedure possono suddividersi in due tipologie principali: test di dettaglio e procedure analitiche. I test di dettaglio comprendono tutta una serie di verifiche personalizzate in base al tipo di dato da analizzare. Lo standard fornisce alcuni esempi per chiarire

⁸⁷ ISSA 5000, Materiality, p.39 punto 132

⁸⁸ ISSA 5000, Tests of Controls, p. 39 punto 133

⁸⁹ ISSA 5000, Tests of Controls, p. 39 punto 134

⁹⁰ ISSA 5000, Tests of Controls, p. 39 punto 135

meglio quali possano essere, come per esempio: ricondurre i fattori emissivi alle fonti appropriate, verificare le joint venture e altri contratti relativi al perimetro di rendicontazione, riconciliare i dati registrati con i contachilometri dei veicoli in possesso della società.⁹¹

Le procedure analitiche sono utilizzate per valutare le informazioni sulla sostenibilità con tendenze di settore, oltre che per individuare dati non coerenti con le aspettative della società. Si possono effettuare, per esempio, confronti con medie di settore o con informazioni relative a esercizi precedenti.

- Campionamento: metodo utilizzato con lo scopo di selezionare dei sottoinsiemi di una popolazione più ampia su cui eseguire dei controlli su cui trarre conclusioni sull'intera popolazione. Questa metodologia può essere utilizzata sia per il Test of Control che per le procedure sostanziali in base alle peculiarità della tipologia di controllo, il professionista deve pianificare il giusto metodo di campionamento.

Al punto A449⁹² troviamo indicazioni in merito alle caratteristiche del campionamento. Questo deve avere una grandezza sufficiente a ridurre il rischio di errore del professionista ad un livello adeguatamente basso in base al tipo di Assurance scelto. La selezione deve essere strutturata in modo che tutti gli elementi di un campione abbiano la solita possibilità di essere selezionati. Una volta selezionati ed effettuati i controlli, i risultati vengono estesi a tutto il campione.

- Incontri e colloqui: riguardano un'attività svolta interagendo direttamente con il personale di vario livello della società. Lo scopo dell'attività è di comprendere meglio l'entità, l'ambiente e il sistema di controllo interno al fine di facilitare l'individuazione dei rischi di errori significativi e ottenere evidenze. I colloqui vengono condotti con i membri del personale, partendo dalla dirigenza, passando per gli organi di governo, fino ad arrivare al personale più operativo. Possono coinvolgere sia soggetti interni che collaboratori esterni. Nello svolgimento dell'attività, il revisore deve adottare dei comportamenti professionali, come l'ascolto attivo di quanto gli viene riferito, l'applicazione dello scetticismo professionale, la documentazione di tutto quanto raccolto e una valutazione delle risposte, cercando di contestualizzarle all'interno della società.

⁹¹ ISSA 5000, Designing and Performing Further Procedures, p. 148 punto A421

⁹² ISSA 5000, Sampling, p. 155 punto A449

L'ampiezza e la profondità di tali procedure varia a seconda del tipo di Assurance che viene scelta per l'incarico. Un incarico di limitato sarà formato da procedure e test molto meno ampi e specifici rispetto ad un incarico di Reasonable.

Data la vasta gamma di informazioni sulla sostenibilità nello svolgimento delle procedure volte all'individuazione di potenziali rischi, il professionista, oltre a prevedere i controlli appena descritti, può ricorrere all'aiuto di professionisti esterni. Questi possono essere individui o organizzazioni che possiedono competenze specifiche sulle tematiche di sostenibilità. L'appropriato utilizzo di questi soggetti dipende dalle situazioni che il professionista si trova ad affrontare. Alcune indicazioni in merito sono fornite dallo standard al punto A100⁹³. Le considerazioni da fare per decidere se ricorrere o meno all'utilizzo degli esperti comprendono:

- La natura e la significatività delle informazioni, compresa la complessità;
- La natura delle procedure individuate;
- Se la direzione ha utilizzato un esperto nella preparazione delle informazioni;

Prima di ricorrere al loro utilizzo, il professionista deve valutare attentamente la competenza, la capacità e l'oggettività degli esperti, al fine di determinare se l'impiego di un professionista esterno sia la scelta più adeguata e come procedere nel suo utilizzo.

Prima della collaborazione con altri soggetti è importante che il professionista vada a riportare per iscritto: la natura, lo scopo e gli obiettivi del lavoro che svolgerà, i rispettivi ruoli e responsabilità che i due individui hanno, inclusa la natura, la tempistica e l'estensione della comunicazione tra il professionista e l'esperto⁹⁴. Il revisore incaricato deve integrare il lavoro del professionista esterno con il resto del lavoro svolto dal suo gruppo e rimane esclusivamente responsabile della conclusione finale. Una volta che il professionista ha svolto l'incarico e ha ottenuto le rispettive evidenze, questo può richiedere al management della società alcune rappresentazioni scritte. Queste sono delle conferme che vengono richieste dal revisore al fine di ridurre la possibilità di incorrere in malintesi e per supportare le evidenze ottenute durante lo svolgimento delle attività di controllo, ma di per sé non costituiscono delle prove. Il professionista deve richiedere al management:

- La conferma che i responsabili abbiano adempiuto alle loro responsabilità nella preparazione delle informazioni sulla sostenibilità, compresi i criteri applicabili e i termini dell'impegno;

⁹³ ISSA 5000, Competence and Capabilities of the Engagement Team, p. 78 punto A100

⁹⁴ ISSA 5000, Using the Work of a Practitioner's Expert, p. 22 punto 56

- La conferma di aver reso disponibili al professionista tutte le informazioni richieste;
- Se ritengono che gli effetti delle inesattezze non corrette, individualmente e nel loro complesso, siano irrilevanti;
- La loro opinione sulla correttezza delle assunzioni utilizzate per stime e informazioni prospettiche;
- Di comunicare tutte le carenze del controllo interno di cui sono a conoscenza;
- La divulgazione di qualsiasi tipo di frode, sospetto di frode o non conformità a leggi e regolamenti che potrebbero avere un effetto materiale sulle informazioni sulla sostenibilità;
- La conferma che abbiano divulgato in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti agli eventi successivi.

La data delle rappresentazioni scritte deve essere più vicina possibile alla relazione di Assurance, ma mai successiva ad essa.

3.2.3 Il Rapporto di Assurance: Valutazione Finale e Comunicazione delle Conclusioni

Una volta completate tutte le fasi operative dell'incarico, l'ultimo dovere del professionista è quello di emettere il giudizio sulle informazioni da lui analizzate, il quale sarà contenuto in un documento apposito, da allegare al bilancio, chiamato Rapporto di Assurance. Tutto ciò che sarà contenuto al suo interno dovrà essere basato solo e soltanto sulle evidenze emerse durante la revisione.

Lo standard ISSA 5000 tratta questo tema dal punto 188 al 212⁹⁵. Al suo interno si possono trovare tutte le indicazioni riguardanti il contenuto e la forma che il documento deve avere. Il Rapporto di Assurance deve essere scritto e contenere al suo interno una chiara espressione del giudizio del professionista, che sia questo ragionevole o limitato. All'interno del documento possono essere previste sezioni aggiuntive per fornire ulteriori chiarimenti o informazioni agli utilizzatori finali. Possono essere inclusi: paragrafi di enfasi su determinati temi, scoperte relative ad un particolare aspetto dell'incarico, raccomandazioni o informazioni aggiuntive. È previsto in maniera molto chiara che la presenza di queste informazioni aggiuntive siano ben separate dalle conclusioni, e l'uso delle parole deve chiarire che esse non modificano in alcun

⁹⁵ ISSA 5000, Preparing the Assurance Report, p. 51 - 57, punto 188 - 212

modo le conclusioni esposte.

Il punto 190 illustra quelle che dovrebbero essere le informazioni base del report. È importante specificare che questo non ha una forma obbligatoria, ma di seguito verranno illustrate le informazioni di base da includere:

- a) Un titolo che indichi se si tratta di un giudizio limitato, ragionevole o un mix tra i due;
- b) Il destinatario, che di solito è la parte contraente o gli incaricati alla governance dell'entità;
- c) Il primo paragrafo deve trattare delle conclusioni. Al suo interno devono esserci:
 - Un titolo che faccia capire subito quale sarà il parere finale del revisore: Per i giudizi senza rilievi, “Conclusione di Assurance limitata” o “Giudizio di Assurance ragionevole”, per i giudizi modificati, devono essere aggiunti prefissi tali da far capire che si tratta di un giudizio non pienamente positivo.
 - L'entità le cui informazioni non finanziarie sono state sottoposte a revisione;
 - Il tipo di giudizio che il professionista ha raggiunto, limitato, ragionevole o un mix dei due;
 - L'identificazione o la descrizione delle informazioni sottoposte a revisione;
 - La data o il periodo coperto dall'attività del professionista;
 - Le conclusioni, le quali devono essere espresse: in forma positiva se si tratta di un incarico di Assurance ragionevole, mentre, in caso di Assurance limitata, devono essere formulate in modo da esprimere che non si sono rilevati elementi che facciano ritenere non corrette le informazioni preparate e presentate
 - I criteri applicati nello svolgimento dell'attività;
 - Quando ritenuto appropriato, le conclusioni devono informare gli utilizzatori finali del contesto in cui devono essere interpretate.
- d) Il paragrafo successivo a quello delle conclusioni deve trattare le basi per la loro formazione. In caso di Assurance ragionevole il titolo deve essere “Basi per l'opinione”, e, in caso di limitata, “Basi per la conclusione”. Se si tratta di un Assurance mista il titolo deve avere una forma appropriata. Il paragrafo deve poi contenere:
 - Una dichiarazione che indichi che l'incarico è stato svolto secondo l'ISSA 5000;
 - In caso di una Assurance limitata, una dichiarazione aggiuntiva che specifichi che l'attività svolta ha una natura e tempistica meno estesa di un incarico di Assurance ragionevole e, conseguentemente, il livello di sicurezza ottenuto è più basso;

- Un riferimento alla sezione che indica le responsabilità del professionista nello svolgimento dell'incarico;
 - Una dichiarazione che confermi che il professionista è conforme agli obblighi di indipendenza ed etici previsti dal codice IESBA relativo agli incarichi di sostenibilità, nonché da altri requisiti o leggi e regolamenti specifici, indicando, se necessario, tali regolamenti con i relativi enti di emissione;
 - Una dichiarazione che attesti che la società di cui fa parte il professionista applica lo standard ISQM 1 o, nel caso di applicazione di standard differenti, l'identificazione di questi e il nome dell'entità che ha stabilito che sono al pari dello standard ISQM 1;
 - Una dichiarazione nel quale il professionista confermi che le evidenze che ha raccolto sono sufficienti e appropriate per esprimere una conclusione;
 - Un'ultima sezione da includere in caso di conclusione con modifiche, nella quale vengano segnalati tutti gli elementi che hanno dato luogo a questo giudizio.
- e) Se pertinente, un paragrafo contenente le “Altre informazioni”;
- f) Un paragrafo denominato “Responsabilità per le informazioni sulla sostenibilità” che:
- Dichiarare che il management o chi per esso, adeguatamente incaricato, è responsabile per:
 - La preparazione delle informazioni non finanziarie e l'applicazione degli adeguati criteri;
 - Pianificare, implementare e mantenere i controlli interni necessari al fine di preparare le informazioni di sostenibilità in accordo con i vigenti principi;
 - Nel caso in cui i responsabili del processo di sorveglianza delle informazioni, siano diversi da quelle precedentemente applicati, indichi i soggetti con tali responsabilità;
- g) Nel caso sia pertinente, prevedere un paragrafo denominato “Limitazioni inerenti alla preparazione delle informazioni sulla sostenibilità” che descriva tutte le limitazioni rilevanti che si sono riscontrate nella misurazione o nella valutazione delle informazioni sulla sostenibilità rilevanti, incluse anche le limitazioni relative a informazioni prospettive;
- h) Una sezione intitolata “Responsabilità del professionista” la quale indichi che:

- L'obiettivo del professionista è quello di pianificare ed eseguire l'incarico di Assurance al fine di ottenere una garanzia limitata o ragionevole circa l'assenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni di sostenibilità, sia legate a frodi, sia legate a errori. Questo con lo scopo finale di emettere un Rapporto di Assurance espresso in forma limitata o ragionevole.
- Le inesattezze possono derivare da frodi o errori, e sono considerati materiali se, individualmente o in maniera aggregata, possono ragionevolmente influenzare le decisioni degli utilizzatori finali prese sulle basi della Rendicontazione di sostenibilità. Nel caso in cui la materialità sia definita in maniera differente rispetto a queste indicazioni, includere la definizione alternativa;
- Il professionista ha mantenuto lo scetticismo professionale lungo tutta la durata del suo incarico;
- Il professionista ha eseguito le procedure di valutazione del rischio, incluso l'ottenimento:

| Per gli incarichi di Assurance limitata | Per gli incarichi di Assurance limitata |
|---|---|
| Una comprensione dei controlli interni rilevanti all'ottenimento e all'identificazione di rischi di inesattezze significative, dovute a frode o errore, coerenti con l'ampiezza caratteristica di questo tipo di incarico. Lo scopo non è di fornire una conclusione sull'efficacia del controllo interno dell'entità. Nel caso in cui l'incarico preveda una conclusione sull'efficacia del controllo interno, il professionista omette la frase che indica che il lavoro svolto non è destinato alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni. | Una comprensione dei controlli interni rilevanti all'ottenimento e all'identificazione di rischi di inesattezze significative, dovute a frode o errore, coerenti con l'ampiezza caratteristica dell'incarico di Assurance. Lo scopo non è di fornire una conclusione sull'efficacia del controllo interno dell'entità. Nel caso in cui l'incarico preveda una conclusione sull'efficacia del controllo interno, il professionista omette la frase che indica che il lavoro svolto non è destinato alla verifica dell'adeguatezza dei controlli interni. |

- Il rischio di non individuare un errore dovuto a una frode è maggiore rispetto a quello dovuto ad un errore, a causa della volontarietà del gesto che comporta collusione, contraffazione, omissioni intenzionali, dichiarazioni fasulle o elusione dei controlli interni;

- i) Per gli incarichi di Assurance limitata un paragrafo denominato “Sintesi del lavoro svolto” che contenga un’informazione su tutto ciò che è stato svolto per arrivare alla conclusione. Il paragrafo dovrebbe descrivere anche la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure svolte al fine di ottenere una garanzia limitata della conformità della Rendicontazione.
- j) La firma del professionista;
- k) L’ubicazione della giurisdizione dove il responsabile dell’incarico svolge la sua attività;
- l) Infine, la data del Rapporto di Assurance, che non può essere una data precedente a quando:
 - o Il professionista ha ottenuto le evidenze su cui si basa la conclusione del lavoro, comprese quelle che dimostrano che i soggetti stabiliti abbiano assunto la responsabilità delle informazioni sulla sostenibilità;
 - o La procedura di revisione dell’incarico ai sensi dell’ISQM 1, o dell’ulteriore normativa individuata, sia completata.

Dopo aver illustrato i contenuti da includere nel Rapporto di Assurance, l’ISSA 5000 prosegue fornendo alcune precisazioni. La prima riguarda le entità quotate sottoposte a revisione: per gli incarichi che le riguardano, il responsabile della società che ha svolto l’attività deve inserire il suo nome all’interno del Rapporto di Assurance al fine di trasmettere maggiore fiducia.

Un ulteriore precisazione riguarda gli incarichi in cui è stato utilizzato il lavoro di esperti esterni. In questo caso, la formulazione del contenuto del Rapporto non deve far capire quale esperto esterno ha svolto l’attività, salvo che vi siano restrizioni legislative o regolamentari.

Il professionista può avere delle responsabilità di controllo aggiuntive derivanti da leggi o regolamenti locali, che richiedono la verifica di specifici temi. Nel caso in cui questi temi siano differenti da quali soggetti a controllo secondo lo standard ISSA 5000, il professionista deve prevedere un apposito paragrafo, intitolato “Responsabilità di rendicontazione aggiuntive”, nel quale inserire questo tipo di informazioni. Se gli elementi di verifica richiesti sono i medesimi di quelli richiesti dallo standard, le informazioni possono essere incluse nella solita sezione, a condizione che il professionista nella rendicontazione vada a differenziarle chiaramente da quelle richieste ai sensi dell’ISSA 5000.

Il giudizio del professionista presentato all’interno del Rapporto di Assurance può assumere due forme: giudizio senza rilievi o non modificato oppure giudizio modificato.

Il primo dei due riguarda il caso in cui, nello svolgimento dell’attività del professionista, non si

siano riscontrati problemi. Questo assume un significato differente in base alla tipologia di incarico:

- Giudizio di Assurance ragionevole: in questo caso il giudizio risulterà non modificato quando il revisore ritiene che le informazioni contenute all'interno della Rendicontazione di sostenibilità siano conformi ai criteri applicabili. Il giudizio è espresso in forma positiva;
- Giudizio di Assurance limitata: il giudizio risulterà senza rilievi, o non modificato, quando le procedure svolte dal professionista hanno portato all'ottenimento di evidenze dalle quali non è emersa nessuna questione che faccia presumere che le informazioni presenti all'interno del Rapporto non siano conformi ai criteri applicabili. Il giudizio viene espresso in forma negativa.

Se le attività svolte dal professionista hanno sollevato dei problemi, come errori materiali o *scope limitation* (situazioni in cui il professionista non riesce ad ottenere evidenze sufficienti) allora si ricorre ad un giudizio modificato. Questo può assumere tre differenti forme:

- Giudizio con rilievi: viene espresso quando, secondo il giudizio professionale del revisore, gli errori materiali o le *scope limitation* non sono così gravi da esprimere un giudizio avverso o un'impossibilità di esprimere un giudizio.
- Giudizio negativo: viene espresso quando il professionista ha rilevato un errore materiale sulle informazioni di sostenibilità che risulta pervasivo.
- Impossibilità di esprimere un giudizio: viene utilizzato quando il professionista non è in grado di raccogliere evidenze sufficienti e appropriate tali da permettergli di esprimere un giudizio, in questo caso la *scope limitation* risulta invasiva.

Lo standard ISSA 5000 all'interno delle appendici riporta vari esempi che possono essere utilizzati come base per la redazione di un Rapporto di Assurance. Per fornire un'esemplificazione chiara, di seguito riportiamo la struttura di un Rapporto di Assurance per esprimere un giudizio senza rilievi per una entità non quotata.⁹⁶

| |
|--|
| <p>RAPPORTO DI ASSURANCE LIMITATO DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE SULLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITA' DI ABC</p> <p>Alla direzione di ABC</p> |
|--|

⁹⁶ ISSA 5000, Illustration 2 "Unmodified Limited Assurance Report on Sustainability Information of an Entity Other than a Listed Entity Prepared in Accordance with Compliance Criteria", p. 197

Conclusioni di Assurance limitata

Abbiamo condotto un incarico di Assurance limitata sulla Dichiarazione di sostenibilità della società ABC (la società) per l'anno concluso al 31 dicembre 20X1 (le "informazioni di sostenibilità").

Sulla base delle procedure da noi svolte e sulle evidenze ottenute, nulla è venuta alla nostra attenzione tale da farci ritenere che le informazioni sulla sostenibilità non siano redatte, sotto tutti gli aspetti rilevanti, in conformità con la legge XYZ della giurisdizione X.

Basi per la conclusione

Abbiamo condotto il nostro incarico di Assurance limitata in accordo con l'International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements, rilasciato dall'International Auditing and Assurance Standards Board.

Le procedure in un incarico di Assurance limitato variano per la natura e per le tempistiche, e sono meno estese rispetto a un incarico di Assurance ragionevole. Di conseguenza il livello di sicurezza ottenuto in un incarico limitato è inferiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto da un incarico svolto secondo un Assurance ragionevole.

Le nostre responsabilità ai sensi di questo standard saranno descritte successivamente nella sezione Responsabilità del professionista della nostra relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità con l'International Code of Ethics for Professional Accountants (inserire lo standard internazionale di indipendenza) (Codice IESBA) rilasciato dall'International Ethics Standards Board for Accountants, insieme ai requisiti etici pertinenti per il nostro incarico di Assurance sulle informazioni sulla sostenibilità in [titolo/identificazione dei requisiti, nome dell'autorità e della giurisdizione], e abbiamo adempiuto alle nostre altre responsabilità etiche in conformità con questi requisiti e il codice IESBA.

La nostra società applica l'International Standard on Quality Management 1, Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, che richiede alla società di pianificare, attuare e gestire un sistema di controllo della qualità. Includere politiche e procedure relative al rispetto dei requisiti etici, degli standard professionali e dei requisiti legali e regolamentari applicabili.

Riteniamo che le evidenze raccolte siano sufficienti e appropriate per fornire le basi per la conclusione.

Altre informazioni (se pertinente)

Richiamiamo l'attenzione su [inserire lo specifica informativa riguardo l'informazione sulla sostenibilità], che descrive [...]. La nostra conclusione non è modificata rispetto a questo punto.

Responsabilità per le informazioni sulla sostenibilità

La direzione della società è responsabile per:

- La preparazione delle informazioni sulla sostenibilità in conformità con la legge XYZ della giurisdizione X.
- Progettare, implementare e mantenere il controllo interno che la direzione determina sia necessario al fine di consentire la preparazione delle informazioni sulla sostenibilità, in conformità con la legge XYZ della giurisdizione X e che sia privo di inesattezze materiali causate da frodi o errori.

Limitazioni inerenti nella preparazione delle informazioni sulla sostenibilità (se pertinente)

Come discusso in [identificare la specifica informativa nelle informazioni sulla sostenibilità], [fornire una descrizione specifica di eventuali limitazioni significative inerenti associate alla misurazione o valutazione delle questioni di sostenibilità rispetto ai criteri applicabili].

Responsabilità del professionista

I nostri obiettivi sono di pianificare ed eseguire l'incarico di Assurance per ottenere una garanzia limitata sul fatto che le informazioni sulla Sostenibilità siano prive di errori significativi, sia dovuti a frodi che a errori, e di rilasciare un Rapporto di Assurance limitata che includa le nostre conclusioni. Le inesattezze possono derivare da frodi o errori e sono considerate materiali se, individualmente o in maniera aggregata, possono ragionevolmente influenzare le decisioni degli utilizzatori finali basate sulle informazioni sulla sostenibilità. Come parte dell'incarico di Assurance limitato in conformità con l'ISSA 5000, abbiamo esercitato il nostro giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale durante tutto l'incarico. Inoltre, abbiamo:

- Eseguito le procedure di valutazione del rischio, compreso l'ottenimento di una comprensione del controllo interno rilevante per l'incarico, al fine di identificare e

valutare i rischi significativi, sia dovuti ad errori che a frodi, a livello del tipo di incarico, ma non con l'obiettivo di fornire una conclusione sull'efficacia del controllo interno della società.

- Progettato e eseguito procedure in risposta ai rischi valutati di errori significativi a livello di informativa. Il rischio di non rilevare un errore significativo derivante da frode è maggiore rispetto a quello derivante da errore, poiché la frode può coinvolgere collusione, falsificazione, omissioni intenzionali, dichiarazioni mendaci o l'elusione del controllo interno.

Sintesi del lavoro svolto

Un incarico di Assurance limitato include lo svolgimento di procedure al fine di ottenere evidenze sulle Informazioni sulla Sostenibilità. La natura, la tempistica e l'estensione delle procedure scelte dipendono dal giudizio professionale, inclusi la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di dichiarazione, sia dovuti a frodi che errori.

In condurre il nostro incarico di Assurance limitata, noi:

[Inserire la sintesi della natura e dell'estensione delle procedure svolte che, secondo il giudizio del professionista, fornisce informazioni aggiuntive che possono essere rilevanti per la comprensione da parte degli utilizzatori finali del lavoro svolto a supporto della conclusione del professionista e del livello di Assurance ottenuto.]

- [...]

[Firma a nome della società che ha svolto l'Assurance, o firma a nome del professionista coinvolto, o entrambi, secondo le previsioni della giurisdizione]

[dettagli di contatto della società di revisione]

[data del Rapporto di Assurance limitata]

Figura 10: Illustration 2 “Unmodified Limited Assurance Report on Sustainability Information of an Entity Other than a Listed Entity Prepared in Accordance with Compliance Criteria”, ISSA 5000.

4 La Proposta Omnibus e il nuovo Quadro Normativo per la sostenibilità in Italia

Dato l'esponenziale sviluppo avuto negli ultimi anni, la sostenibilità ha assunto un ruolo centrale nel panorama economico europeo. Questo ha portato l'Europa, e di conseguenza i paesi membri, a dover adeguare la normativa per recepire i cambiamenti che il mercato richiedeva.

Il processo ha avuto il suo punto di partenza con Green Deal europeo, patto che ha condotto alla pubblicazione di normative sulla sostenibilità che hanno imposto regole e formalizzazioni stringenti alle società con un conseguente incremento degli oneri per le società.

Mentre inizialmente l'Unione Europea si è battuta molto per cercare di ricomprendere più soggetti possibili e rendere l'informativa sulle informazioni non finanziarie più ampia e profonda possibile, nell'ultimo periodo si è deciso di fare un passo indietro. Infatti, durante la fine del 2024 è iniziato il processo per la pubblicazione della Proposta Omnibus, intervento che promette di ridurre l'onere di rendicontazione delle informazioni non finanziarie delle società attraverso la semplificazione di alcune normative sul tema.

L'Italia però, ha continuato nel suo percorso verso l'armonizzazione della normativa interna con quella europea e, in data 30 gennaio 2025, attraverso la determina della Ragioneria regionale dello stato, è stata ufficialmente adottato il Principio di revisione della Rendicontazione di Sostenibilità italiano (SSAE Italia).

In questo ultimo capitolo verrà analizzata la Proposta Omnibus dell'EU, con la relativa risposta dell'Organismo Italiano di Contabilità, e il nuovo principio di revisione per capire gli impatti che questi avranno sul mercato europeo e italiano e l'impatto sull'attività di revisione. Infine, alla luce di questi ultimi aggiornamenti normativi e della normativa già vigente, verranno discussi i nuovi scenari e le sfide che i nuovi professionisti, che si affacceranno a questa professione, dovranno affrontare.

4.1 La proposta Omnibus: obiettivi, modifiche e implicazioni

Il punto di partenza della nuova Proposta Omnibus è stato il 9 settembre 2024. In tale data “Il rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi”⁹⁷ è stato pubblicato e presentato al presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyn. Al suo interno, l'ex Presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha inserito quello che, secondo il suo parere, dovrebbe essere il futuro della competitività europea. Le tre principali aree di intervento del documento riguardano: l'innovazione, la sicurezza e la decarbonizzazione; queste vengono poi integrate con cinque attivatori trasversali quali: semplificazione, riduzione agli ostacoli del mercato unico, finanziare la competitività, promozione delle competenze e posti di lavoro di qualità e miglioramento del coordinamento delle politiche a livello nazionale e dell'EU. La Proposta Omnibus è inserita all'interno dell'obiettivo di semplificazione, implementato al fine di ridurre gli oneri amministrativi e normativi che l'Europa ha integrato nella sua legislazione per permettere lo snellimento e l'accelerazione all'accesso ai fondi dell'UE.

La proposta Omnibus o *Omnibus Package* è uno strumento già utilizzato negli scorsi anni dall'Unione Europea. Venne impiegato per razionalizzare le regole europee e facilitare l'armonia tra diversi paesi, alleggerire il carico dell'onere e accelerare i tempi di adozione. Anche questa nuova pubblicazione promette di avere le medesime caratteristiche, questa volta colpendo gli interventi normativi figli del Green Deal europeo, in particolare: Tassonomia UE, CSRD e CSDDD. La decisione è stata presa con l'obiettivo di ridurre di quasi un terzo gli oneri di rendicontazione della sostenibilità per le imprese in generale, con un occhio di riguardo alle PMI, per le quali si mira a raggiungere un risparmio ancora maggiore. Questa decisione prende in contropiede tutto il mercato europeo, ed in particolar modo l'Italia, che si era mobilitata negli ultimi due anni per riuscire ad adempiere a tutti i nuovi obblighi imposti. La Commissione europea ha annunciato che la Proposta sarà pubblicata in data 26 febbraio 2025, ma intanto, un'importante tappa del percorso che porterà alla pubblicazione, è fissata per il 6 febbraio 2025, giorno nel quale è prevista la riunione, a porte chiuse, della tavola rotonda per la semplificazione. A questa riunione parteciperanno il commissario europeo per l'economia Valdis Dombrovskis insieme ad un gruppo di stakeholder rilevanti, tra i quali: rappresentanti di grandi gruppi europei, associazioni, e istituzioni finanziarie. I temi di discussione che verranno portati al tavolo dovrebbero essere:

⁹⁷ Documentazione per le Commissioni n. 33, 26 settembre 2024. “Il rapporto su futuro della competitività europea di Mario Draghi”

- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD);
- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D);
- Il regolamento Tassonomia EU;
- La small-mid caps and paperless reporting;
- Il meccanismo di adeguamento di carbonio alle frontiere: si tratta di una tassa sul carbonio imposta ai soggetti che importano beni da paesi extra EU con regolamentazioni climatiche meno rigorose.

Il risultato di questo incontro è ancora incerto e non si conoscerà prima della pubblicazione della proposta. Dalle intenzioni espresse dei vertici europei negli ultimi periodi ci si può aspettare un pacchetto che vada a modificare concretamente le direttive, soprattutto in favore delle PMI che vedrebbero diminuito molto il loro onere monetario e di rendicontazione. La proposta non ha però raccolto un consenso generale anzi, alla data del 22 gennaio 2025 erano oltre 150 i pareri contrari espressi da enti del settore come: esperti legali, consulenti e organismi di vario genere. Il malumore di questi soggetti deriva dal fatto che, se si andassero a rivoluzionare tutti questi interventi normativi verrebbe meno la certezza delle norme. Ad ora molte grandi aziende hanno investito, rivoluzionato processi e strategie per riuscire ad essere conformi alle nuove regole sulla sostenibilità e fare un passo indietro non viene ritenuto corretto.

4.1.1 La posizione dell'OIC

Tra gli enti che hanno deciso di intervenire sul tema e pubblicare le loro considerazioni sull'imminente proposta Omnibus troviamo anche l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). L'opinione del principale ente per la contabilità in Italia è stata pubblicata in data 4 febbraio 2025 attraverso il documento intitolato "Possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità per effetto della futura proposta legislativa Omnibus"⁹⁸.

Dalla lettura capiamo, sin dalle prime righe, che l'OIC è favorevole a questo intervento da parte della Commissione europea ma chiarisce che per ottenere i risultati sperati si devono tenere in considerazione diverse dinamiche. Il primo tema affrontato nel documento riguarda la semplificazione delle normative, questa non si dovrebbe limitare soltanto alla CSRD,

⁹⁸ Organismo Italiano di Contabilità. "Possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità per effetto della futura proposta legislativa Omnibus". 4 febbraio 2025.

Tassonomia UE e CS3D, ma dovrebbe riguardare tutti gli interventi fatti, anche quelli legati alla vigilanza come: Pillar 3 e SFDR. Si fa notare infatti, che, se la semplificazione arrivasse soltanto per le piccole e medie imprese e non anche per il settore finanziario l'effetto di alleggerimento dell'onere sarebbe limitato. Questo perché le PMI sarebbero comunque tenute ad uniformarsi a determinate tematiche di sostenibilità se vogliono avere accesso ai finanziamenti da parte delle banche, in quanto, quest'ultime devono rispettare gli obblighi imposti al settore finanziario dalla disciplina sulla vigilanza.

Un ulteriore tema affrontato riguarda la disomogeneità del quadro europeo sulla CSRD. Nonostante siamo ormai prossimi alla pubblicazione delle prime Rendicontazioni di Sostenibilità, alcuni paesi non hanno ancora recepito tale normativa. Verso di loro l'Europa ha avviato procedure di infrazione ma questa situazione rischia di causare uno svantaggio competitivo per le imprese dei paesi che hanno implementato tale direttiva. L'OIC si augura che vengano fatti opportuni interventi volti alla semplificazione per permettere di alleviare lo sbilanciamento competitivo.

L'Organismo italiano consiglia quindi di intervenire nel seguente modo:

- Nuova categoria di imprese: si propone la creazione di una categoria riservata alle “mid companies”, a loro dovrebbero essere applicati standard semplificati per enfatizzare ancora di più la proporzionalità di applicazione. Per essere coerenti con le altre normative nel campo della sostenibilità si consiglia di utilizzare le solite soglie già previste all'interno della CS3D, che sono così stabilite:
 - Al di sotto dei 1000 dipendenti;
 - Ricavi non superiori ai 450 milioni di euro.

Si richiede anche un intervento nel settore finanziario con una chiara definizione di fatturato, in quanto attualmente risulta un disallineamento con gli standard IAS/IFRS di riferimento;

- Posticipazione dell'entrata in vigore: come conseguenza del punto precedente, l'OIC richiede, ad eccezione dei soggetti che sono obbligati a partire dall'esercizio 2024, di rimandare l'entrata in vigore per le imprese rientranti nel potenziale nuovo novero di soggetti contenuti nelle mid companies. Questa richiesta viene espressa per permettere di avere il tempo per formulare standard più semplici;
- Sospensione del lavoro sugli standard settoriali: quello che viene chiesto in questo punto è di evitare di introdurre nuove richieste informative per specifici settori, ciò anche per essere coerenti con gli obiettivi di semplificazione della Proposta Omnibus;

L'organismo affronta anche temi tecnici più approfonditi riguardanti i principi di rendicontazione ESRS. Su di essi richiede di avviare un processo di revisione che dovrà basarsi sui temi che tra poco esporremo e su quelli che emergeranno dall'esperienza con le prime Rendicontazioni del 2025. Le problematiche individuate dall'OIC riguardano:

- Doppia materialità: il problema che emerge in questo caso è la distinzione tra materialità finanziari e materialità di impatto, nelle prime applicazioni di questo nuovo strumento si sono riscontrati problemi a cui nemmeno l'EFRAG ha saputo rispondere. L'esempio che viene portato è non si è mai riusciti ad individuare un tema che fosse rilevante per la materialità di impatto e non per quella finanziaria.
- Catena del valore: in questo caso i temi messi in discussione sono due. Il primo riguarda la determinazione del perimetro di rendicontazione, la peculiarità del tema rende difficile stabilirlo e si richiede di specificare in maniera più chiara gli asset che devono essere inclusi (es. joint ventures, lease, joint operation). La seconda problematica riguarda la difficoltà di reperimento dei dati da soggetti terzi all'impresa che crea lungaggini e oneri eccessivi;
- Eccessivo dettaglio: spesso le informazioni che vengono richieste sono eccessivamente di dettaglio e si richiede una semplificazione di questo genere;
- Informazioni prospettive: In alcuni casi le informazioni che vengono richieste sono di natura prospettica, la loro richiesta dovrebbe essere ponderata perché spesso i dati risultano sensibili e di difficile elaborazione;

Un ultimo suggerimento che viene dato è quello esonerare le imprese che fanno parte di grandi gruppi prevedendo unicamente la pubblicazione del report di sostenibilità della Capogruppo.

4.2 SSAE (Italia): Il nuovo Principio sulla Revisione della Sostenibilità italiano

Durante lo sviluppo normativo di questi anni l'Italia si è sempre dimostrata proattiva nel recepire le direttive ed allinearsi alla strategia del Green Deal europeo. Durante i lavori per il recepimento della direttiva CSRD, il nostro paese ha iniziato i lavori per implementare un principio di revisione ad hoc per la revisione della Rendicontazione di Sostenibilità. Il processo si è completato in data 30 gennaio 2025, quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato il “Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)”⁹⁹, questo tratta delle responsabilità del soggetto incaricato all'attestazione della sostenibilità, come stabilito ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 39/2010 come modificato dal d.lgs. 125/2024. Come per l'ISSA 500 lo scopo è quello di fornire un principio utile per dare delle indicazioni nello svolgimento dell'attività del revisore, questo viene fatto suddividendo il principio in due parti: una parte generale che contiene regole e principi e una seconda parte contenente le linee guida pratiche e il materiale esplicativo. La parte generale si suddivide a sua volta in quattro paragrafi che trattano: dell'introduzione, degli obiettivi, delle definizioni e delle regole, quest'ultimo è il paragrafo più corposo e con più contenuti. Affrontiamo ora un'analisi nel dettaglio del principio.

4.2.1 Introduzione e scopo del Principio

Il Principio SSAE Italia viene introdotto con una premessa utile ad inquadrare il corretto utilizzo del principio e il contesto in cui inquadrarlo; infatti, viene spiegato che il principio SSAE Italia è compreso nel contesto normativo italiano di recepimento della CSRD e deve essere utilizzato unitamente allo standard internazionale ISAE 3000 (Revised) emanato dallo IAASB che viene allegato nella prima appendice del principio. Come stabilisce la sezione dedicata alla data di entrata in vigore¹⁰⁰ il presente principio si applica a tutti gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dei periodi che hanno inizio dal 1° gennaio 2024. Questo comporta un'entrata in vigore immediata, dato che i primi

⁹⁹ Ministero dell'Economia e delle Finanze. “Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)”. gennaio 2025.

¹⁰⁰ SSAE Italia, “Data di entrata in vigore”, p. 8 punto 17.

report sulla sostenibilità sono prossimi alla pubblicazione, i revisori dovranno essere in grado, quindi, di recepire molto velocemente questo aggiornamento in quanto molte attività hanno già preso inizio.

Nella prima sezione, dedicata all'oggetto del principio¹⁰¹, viene specificato che il principio SSAE Italia si deve utilizzare unitamente allo standard ISAE 3000 (Revised) e, oltre a ciò, si precisa che può essere applicato solamente per gli incarichi che prevedono una Assurance limitata. Da qua notiamo la prima differenza con l'ISSA 5000, mentre questo va a delineare linee guida per tutti i tipi di incarichi, il principio SSAE si concentra solo su quelli che hanno lo scopo di dare un giudizio limitato. Non si segnalano particolari problematiche in quanto la normativa sul tema non obbliga a particolari livelli di Assurance e ci si può aspettare che la gran parte delle imprese decida di utilizzare un livello più basso, come già succedeva con la DNF. Inoltre, i revisori nell'utilizzare il principio SSAE Italia devono tenere in considerazione e, quindi utilizzare, i seguenti elementi caratteristici della loro attività:

- principi etici e di indipendenza;
- gestione della qualità;
- scetticismo professionale;
- responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità o della società di revisione legale e del revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio e relativo scambio di informazioni;
- osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia:
- attestazioni scritte;
- altri obblighi di comunicazione.

Un importante elemento contenuto nel principio è la definizione del revisore della Rendicontazione di Sostenibilità, che viene così descritto: “un revisore legale abilitato a esercitare la revisione legale di cui alla lettera n), dell'art. 1, del D.Lgs. 39/10, abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di attestazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 39/10, a cui è stato conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e che firma la relazione di attestazione.”¹⁰².

¹⁰¹ SSAE Italia, “Oggetto del presente principio di attestazione”, p. 3 punto 1-2

¹⁰² SSAE Italia, “Definizioni”, p. 8 punto 19

Il principio SSAE Italia si colloca in mezzo alla normativa italiana ed internazionale già emanata dato che, oltre a combinarsi con lo standard ISAE 3000 (Revised), si basa su quello che è stato stabilito all'interno del decreto legislativo 125/2024 che recepisce la CSRD, i principi di rendicontazione ESRS e sul regolamento della Tassonomia.

4.2.2 Responsabilità e procedure di attestazione

Dal punto 24 al punto 26 del principio SSAE Italia vengono trattate le responsabilità del revisore di sostenibilità e quelle del revisore legale e il loro scambio di informazioni. Ai sensi del punto 24¹⁰³ del principio il Revisore della Rendicontazione di Sostenibilità ha la responsabilità, attraverso la sua attività, di esprimere le proprie conclusioni circa la correttezza delle informazioni contenute all'interno della Rendicontazione di Sostenibilità. Il giudizio ai sensi del presente principio dovrà essere espresso in forma limitata. Inoltre, viene specificato il fatto che il revisore della sostenibilità non è tenuto a svolgere verifiche sui dati contenuti nel bilancio finanziario nemmeno se questi sono utilizzati per rendicontare delle richieste per l'informativa non finanziaria, viceversa per il revisore legale.

L'onere in capo al revisore di sostenibilità, invece, è espresso al punto seguente¹⁰⁴ e si sostanzia nella verifica della coerenza delle informazioni. Il professionista dovrà verificare che le informazioni contenute nel report non finanziario siano uguali a quelle contenute nel bilancio e nella relazione sulla gestione.

Il punto 26¹⁰⁵ si concentra sul rapporto tra i due revisori stabilendo che questi debbano collaborare al fine di scambiarsi tutte le informazioni necessarie, anche a costo di infrangere l'obbligo di riservatezza stabilito all'articolo 9-bis comma 1 del D.lgs. 39/2010¹⁰⁶. Lo scambio deve riguardare ogni informazione necessaria allo svolgimento degli incarichi attinente a elementi di connettività tra i due report. Sulla base delle informazioni raccolte in questa attività il professionista dovrà valutare se effettuare procedure ulteriori o effettuare particolari comunicazioni.

Nel processo di pianificazione e svolgimento delle procedure di attestazione nel principio si pone molta attenzione alla significatività. Viene previsto, infatti, che nell'applicare la regola al punto 44 dell'ISAE 3000 (Revised), che tratta della materialità, il revisore deve:

¹⁰³ SSAE Italia, "Responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità e del revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio e relativo scambio di informazioni", p.13 punto 24

¹⁰⁴ *Ivi*, p.14 punto 25

¹⁰⁵ *Ivi*, p.14 punto 26

¹⁰⁶ Decreto Legislativo 39/2010, Articolo 9-bis comma 1.

- Formulare le proprie considerazioni e stabilire indicazioni relativamente alla significatività per le informazioni di natura qualitativa;
- Determinare la significatività delle informazioni di natura qualitativa.¹⁰⁷

Il principio, ai successivi punti, va a delineare come il revisore deve approcciare il controllo della rilevanza. Questa attività deve essere svolta partendo dalla comprensione dell'approccio, ai sensi dell'ESRS 1, che l'impresa ha utilizzato nella valutazione degli Impatti, Rischi e Opportunità rilevanti per la sostenibilità, comprensivo di rilevanza di impatto e rilevanza finanziaria. Nello svolgimento il professionista deve tenere in considerazione i seguenti elementi in accordo con il punto 30:

- come l'impresa ha tenuto conto del contesto in cui opera, compresi le proprie attività, i propri rapporti commerciali e i portatori di interessi;
- se l'impresa ha consultato, per quanto applicabile, i portatori di interesse coinvolti e le relative modalità (in merito, per esempio, alle categorie di portatori di interesse coinvolti, alla tipologia di consultazione, alla frequenza e alla fase del processo di valutazione della rilevanza in cui sono stati consultati);
- come l'impresa ha identificato gli impatti, i rischi e le opportunità relativi alle tematiche di sostenibilità alla luce delle informazioni emerse dall'analisi del contesto in cui opera, di cui alla precedente lettera a) e dalla consultazione dei portatori di interessi coinvolti di cui alla precedente lettera b)
- come l'impresa ha valutato e definito gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti (Rif.: Par. A13) e come l'impresa ha definito le informazioni rilevanti in relazione alle questioni di sostenibilità, conformemente agli obblighi di informativa previsti dagli ESRS, ivi inclusi i relativi elementi di informazione e le eventuali informazioni specifiche dell'entità.¹⁰⁸

A seguito delle risposte ottenute da queste procedure il revisore deve individuare elementi che potrebbero essere contraddittori o elementi che facciano emergere la mancata inclusione di una questione di sostenibilità rilevante. Lo svolgimento di questa attività è utilizzato anche come punto di partenza per capire quali sono le aree su cui esiste un rischio più alto di rilevare rischi di errori significativi. Su questa base il revisore dovrà definire e svolgere delle procedure che gli permettano di ottenere un'Assurance limitata sull'informativa. Il controllo

¹⁰⁷ SSAE Italia, "Rendicontazione della sostenibilità: pianificazione e svolgimento delle procedure", p.14 punto 27

¹⁰⁸ Ivi, p. 15 punto 30

sulla doppia materialità non sarà un compito facile per i revisori, anche alla luce di quello che viene dichiarato dall'OIC e che è stato riportato nel presente elaborato al paragrafo precedente.

Il principio SSAE Italia dedica molti paragrafi specifici alla Tassonomia, con particolare attenzione alla pianificazione e allo svolgimento delle procedure di verifica.

Il tema centrale nell'ambito della Tassonomia ruota attorno alle attività economiche ed esposizioni ammissibili ed allineate a tale direttiva. Il revisore, attraverso la sua attività, deve ottenere comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, oltre che, una comprensione del processo che l'impresa ha messo in atto per:

- identificare quali delle differenti attività economiche e delle esposizioni dell'impresa rientrano o sono riconducibili alle attività definite dalla Commissione europea come ammissibili sulla base del quadro di riferimento per la Tassonomia;
- determinare la natura allineata di tali attività economiche ed esposizioni ammissibili sulla base del quadro di riferimento per la Tassonomia;
- raccogliere le informazioni necessarie per predisporre la relativa rendicontazione;
- rispettare le richieste del quadro di riferimento per la Tassonomia con riferimento alla preparazione e presentazione:
 - delle informazioni qualitative, in particolare la natura delle attività e delle esposizioni ammissibili, le modalità con cui l'impresa ne ha valutato e determinato l'allineamento (contributo sostanziale, DNSH, garanzie minime di salvaguardia, criteri di vaglio tecnico), le basi di determinazione dei componenti degli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) e le valutazioni effettuate per assegnare tali indicatori alle varie attività
 - delle informazioni quantitative, in particolare gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) e i modelli di presentazione di questi ultimi così come definiti dal quadro di riferimento per la Tassonomia con specifico riferimento alle imprese non finanziarie, se l'impresa ha valutato se le spese operative (Opex) non sono rilevanti per il proprio modello aziendale.¹⁰⁹

Il principio prosegue elencando tutte le procedure che il professionista deve effettuare al fine di combattere il rischio di errori significativi nella rendicontazione delle attività ammissibili ed allineate.

¹⁰⁹ SSAE Italia, "Tassonomia: pianificazione e svolgimento delle procedure", p 15 Punto 37 b

4.2.3 Contenuto e struttura della Relazione di Attestazione

A conclusione dell'attività di controllo della conformità della Rendicontazione di Sostenibilità il revisore deve emettere la Relazione di Attestazione. Al suo interno deve inserire il suo giudizio sulla Rendicontazione basato sulle procedure svolte durante il suo incarico, ai sensi del principio SSAE Italia il giudizio può essere espresso soltanto in forma limitata.

Dal punto 48 al punto 64¹¹⁰ viene esposto il contenuto che la Relazione di Attestazione dovrebbe avere che riportiamo di seguito:

- a) Un titolo;
- b) Destinatari: i soggetti che hanno conferito l'incarico di revisione, questi possono essere i soci o gli azionisti della società;
- c) Una prima sezione dedicata alle conclusioni: questa deve contenere i riferimenti normativi in base ai quali è stato conferito l'incarico e in base ai quali è predisposta la Rendicontazione di Sostenibilità, la tipologia di livello di Assurance (che ricordiamo può essere soltanto limitato) e la data di riferimento della Rendicontazione.
In caso le conclusioni siano espresse senza modifica si dovrà indicare che: sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che gli facciano ritenere che:
 - la rendicontazione di sostenibilità non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione. Tali norme sono rappresentate dagli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (“ESRS”)
 - le informazioni previste dal quadro di riferimento per la Tassonomia non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020.¹¹¹
- d) Una sezione che indica gli elementi alla base delle conclusioni: al suo interno deve essere indicato che l'incarico è stato eseguito in forma limitata specificando le sue caratteristiche. Oltre a ciò, deve essere presente anche una dichiarazione che confermi l'indipendenza del revisore ai sensi dei principi di etica e indipendenza applicabili e una dichiarazione che confermi l'applicazione dei principi di qualità previsti;

¹¹⁰ SSAE Italia, “Redazione della relazione di attestazione sull'esame limitato”, p. 18-21 punto 48-64

¹¹¹ Ivi, p. 18 punto 52

- e) Una sezione intitolata “Responsabilità per la Rendicontazione di Sostenibilità”: questa va ad indicare tutte quelle che sono le responsabilità da imputare agli amministratori e ai supervisor del processo di predisposizione delle informazioni;
- f) Una sezione riguardante le limitazioni intrinseche nella rendicontazione;
- g) Una sezione intitolata “Responsabilità del revisore per l’attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità”: al suo interno deve indicare che il revisore ha svolto l’incarico con l’obiettivo di ottenere una certezza limitata che la Rendicontazione non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali. Si deve considerare, però, che gli errori possono essere presenti e determinati da frodi o comportamenti non intenzionali. Oltre a questo, si deve indicare che il revisore ha applicato il giudizio professionale e ha mantenuto lo scetticismo durante tutta la durata dell’incarico.
- h) Una sezione dedicata al riepilogo del lavoro svolto: al suo interno devono esserci le principali procedure svolte al fine di formulare il giudizio.
- i) Nome e firma del responsabile dell’incarico
- j) Sede del responsabile dell’incarico

Si prevede la possibilità di inserire un paragrafo che tratti un eventuale richiamo di informativa.

Per completezza si riporta di seguito un esempio di Relazione di Attestazione sulla conformità redatto ai sensi del principio SSAE Italia, questo è presente nel principio e inserito all’interno degli esempi. La Relazione che riportiamo di seguito riguarda un caso di conclusioni senza modifica per una Società per Azioni con sistema di amministrazione tradizionale:

Relazione [del revisore] [della società di revisione] indipendente sull’esame limitato della rendicontazione individuale di sostenibilità ai sensi dell’art. 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

*Agli Azionisti della
ABC S.p.A.*

Conclusioni

Ai sensi [dell'art. 8] [degli artt. 8 e 18, comma 1,] del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (di seguito anche il “Decreto”), [sono stato incaricato] [siamo stati incaricati] di effettuare l'esame limitato (“limited assurance engagement”) della rendicontazione individuale di sostenibilità della società ABC S.p.A. (di seguito anche la “Società”) relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] predisposta ai sensi dell'art. 3 del Decreto, presentata nella specifica sezione della relazione sulla gestione.

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla [mia][nostra] attenzione elementi che [mi][ci] facciano ritenere che:

- la rendicontazione individuale di sostenibilità della società ABC S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al [gg][mm][aa] non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai principi di rendicontazione adottati dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) 2013/34/UE (European Sustainability Reporting Standards, nel seguito anche “ESRS”);
- le informazioni contenute nel paragrafo [inserire numero e/o denominazione del paragrafo] della rendicontazione individuale di sostenibilità non siano state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 852 del 18 giugno 2020 (nel seguito anche “Regolamento Tassonomia”).

Elementi alla base delle conclusioni

[Ho][Abbiamo] svolto l'incarico di esame limitato in conformità al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - SSAE (Italia). Le procedure svolte in tale tipologia di incarico variano per natura e tempistica rispetto a quelle necessarie per lo svolgimento di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole e sono altresì meno estese. Conseguentemente, il livello di sicurezza ottenuto in un incarico di esame limitato è sostanzialmente inferiore rispetto al livello di sicurezza che sarebbe stato ottenuto se fosse stato svolto un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole. Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tale Principio sono ulteriormente descritte nel paragrafo “*Responsabilità [del revisore] [della società di revisione] per l'attestazione sulla rendicontazione individuale di sostenibilità*” della presente relazione.

[Sono indipendente] [Siamo indipendenti] in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'incarico di attestazione della rendicontazione individuale di sostenibilità nell'ordinamento italiano.

[Applico][La nostra società di revisione applica] il Principio internazionale sulla gestione della qualità (ISQM Italia) 1 in base al quale [sono tenuto][è tenuta] a configurare, mettere in atto e rendere operativo un sistema di gestione della qualità che includa direttive o procedure sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

[Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito evidenze sufficienti e appropriate su cui basare le [mie][nostre] conclusioni. (ove applicabile) Richiamo di informativa

[Richiamo][Richiamiamo] l'attenzione a [...]. Le [mie][nostre] conclusioni non sono espresse con rilievi in relazione a tale aspetto.

(ove applicabile) Altri aspetti

[....]

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale della ABC S.p.A. per la rendicontazione individuale di sostenibilità

Gli Amministratori sono responsabili per lo sviluppo e l'implementazione delle procedure attuate per individuare le informazioni incluse nella rendicontazione individuale di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dagli ESRS (nel seguito il "processo di valutazione della rilevanza") e per la descrizione di tali procedure nella [nota "IRO-1"] della rendicontazione individuale di sostenibilità.

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità, che contiene le informazioni identificate mediante il processo di valutazione della rilevanza, in conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del Decreto, inclusa:

- la conformità agli ESRS
- la conformità all'art. 8 del Regolamento Tassonomia delle informazioni contenute nel paragrafo [*inserire numero e/o denominazione del paragrafo*].

Tale responsabilità comporta la configurazione, la messa in atto e il mantenimento, nei termini previsti dalla legge, di quella parte del controllo interno ritenuta necessaria dagli Amministratori al fine di consentire la redazione di una rendicontazione individuale di sostenibilità in conformità a quanto richiesto dall'art. 3 del Decreto, che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Tale responsabilità comporta altresì la selezione e l'applicazione di metodi appropriati per elaborare le

informazioni nonché l'elaborazione di ipotesi e stime in merito a specifiche informazioni di sostenibilità che siano ragionevoli nelle circostanze.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

(ove applicabile) Limitazioni intrinseche nella redazione della rendicontazione individuale di sostenibilità

Come indicato in [*inserire numero e/o denominazione del paragrafo*], [*fornire la specifica descrizione di qualsiasi significativa limitazione intrinseca collegata alla misurazione o valutazione delle questioni di sostenibilità rispetto alle disposizioni di riferimento*].

Responsabilità [del revisore] [della società di revisione] per l'attestazione sulla rendicontazione individuale di sostenibilità

I [miei] [nostri] obiettivi sono pianificare e svolgere procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la rendicontazione individuale di sostenibilità non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed emettere una relazione contenente le [mie] [nostre] conclusioni. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base della rendicontazione individuale di sostenibilità.

Nell'ambito dell'incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato in conformità al Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità - SSAE (Italia), [ho] [abbiamo] esercitato il giudizio professionale e [ho] [abbiamo] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico.

Le [mie] [nostre] responsabilità includono:

- la considerazione dei rischi per identificare l'informativa nella quale è probabile che si verifichi un errore significativo, sia dovuto a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
- la definizione e lo svolgimento di procedure per verificare l'informativa nella quale è probabile che si verifichi un errore significativo. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può

implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

Riepilogo del lavoro svolto

Un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato comporta lo svolgimento di procedure per ottenere evidenze quale base per la formulazione delle [mie][nostre] conclusioni.

Le procedure svolte si sono basate sul [mio][nostro] giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella rendicontazione individuale di sostenibilità, nonché analisi di documenti, ricalcoli e altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

[Ho][Abbiamo] svolto le seguenti principali procedure:

- [ai sensi dell'art. 9-bis, comma 8-ter, del D.Lgs. 39/10, scambio con il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio d'esercizio della Società di ogni informazione attinente alla verifica degli elementi di collegamento/connettività della rendicontazione individuale di sostenibilità con il bilancio d'esercizio, necessaria allo svolgimento del [mio] [nostro] incarico]

[Inserire le principali procedure svolte, specificando natura, tempistica ed estensione, che possono fornire informazioni utili per la comprensione dell'utilizzatore in merito del lavoro svolto a supporto delle conclusioni]

[Nome, Cognome e Firma del revisore

Sede del revisore

Data]

[Nome, Cognome e Firma del responsabile dell'incarico

Denominazione della società di revisione

Sede del revisore responsabile dell'incarico

Data]

Figura 11: Esempio 1 "Relazione di attestazione sulla rendicontazione individuale di sostenibilità", da Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia).

4.3 Le sfide e il futuro della professione

Con gli aggiornamenti normativi analizzati nei precedenti paragrafi, la professione del revisore della sostenibilità ha preso ufficialmente forma. Si svilupperà quindi nei prossimi anni la figura di un professionista esperto di tematiche di sostenibilità, che svolgerà un ruolo fondamentale nella verifica delle informazioni inserite all'interno della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi del d.lgs. 125/2024. All'interno di questo ultimo paragrafo si andranno ad analizzare quelle che sono le nuove sfide da affrontare e si proverà a capire il futuro dell'attività di revisione.

Innanzitutto, la presenza di un soggetto addetto al controllo delle informazioni sulla sostenibilità permetterà di raggiungere obiettivi che l'Europa, attraverso le sue dichiarazioni ed emanazioni, si è promessa di ottenere nel prossimo futuro. Tra questi troviamo:

- Maggiore trasparenza delle informazioni e migliore comparabilità tra entità differenti, che, come conseguenza, aumentano la fiducia e la credibilità agli occhi degli utilizzatori finali;
- Utilizzo minore dell'autoreferenzialità e scoraggiamento dell'attività di greenwashing;
- Maggior sicurezza sul corretto funzionamento dei processi aziendali che portano alla formazione e alla rendicontazione delle informazioni non finanziarie;
- Spunti di miglioramento che le società sottoposte a revisione possono trarre al fine di sviluppare un know-how sempre maggiore sulla rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità.

La prima sfida che si pone di fronte alle persone fisiche o giuridiche che decidono di intraprendere questo ruolo è l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Revisore della Sostenibilità. Questa, infatti, richiede dei requisiti di formazione e aggiornamento precisi che il professionista deve ottenere e mantenere nel corso degli anni.

La prima condizione da soddisfare ai sensi del D.lgs. 125/2024¹¹² è l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il MEF. In quanto, solo i soggetti presenti al suo interno potranno svolgere la certificazione degli incarichi di revisione. Per poter ottenere l'iscrizione al Registro i soggetti dovranno svolgere un tirocinio con le seguenti caratteristiche:

- Durata almeno triennale con almeno otto dedicati all'acquisizione di competenze teorico pratiche caratteristiche della rendicontazione di sostenibilità;

¹¹² D.lgs. 125/2024, Art. 9.

- Il periodo di tirocinio di otto mesi può essere svolto anche disgiuntamente da quello dedicato alla revisione legale che ha durata triennale;
- Almeno otto mesi di svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità oppure altri servizi legati alla sostenibilità.
- Entro sessanta giorni dal termine di ogni anno di tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione contenente l'attività svolta.

Queste caratteristiche sono contenute all'interno dell'art. 3 del D.lgs. 39/2010 come aggiornato dal D.lgs. 125/2024¹¹³. Una volta concluso il periodo di tirocinio, per l'effettiva iscrizione, l'aspirante revisore dovrà sostenere un esame di idoneità contenente alcune materie specifiche indicate dall'art. 3-ter) D.lgs. 39/2010¹¹⁴, quali:

- obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
- analisi della sostenibilità;
- procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
- obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità.

Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e la conseguente abilitazione all'attività di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, il soggetto dovrà effettuare aggiornamenti annuali al fine di mantenere la carica.

Le condizioni appena descritte mostrano come il legislatore ha deciso di mantenere il processo molto formalizzato e specifico tipico di quello previsto per la Revisione Legale. Questo è stato fatto per mantenere un controllo su questa attività in modo da avere la garanzia di avere professionisti preparati e competenti. L'elevata formalizzazione e la difficoltà sicuramente porteranno vantaggi in termini di qualità del lavoro svolto, erigendo, però, una barriera all'entrata non facile da superare per i potenziali nuovi entranti interessati unicamente alla revisione della sostenibilità. Una probabile conseguenza di ciò potrebbe essere quella di rafforzare ancora di più il potere dei player già presenti sul mercato della revisione, che, come abbiamo già esposto in precedenza, sono principalmente quattro, le cosiddette "big four". L'accentramento di potere in mano a pochi soggetti rischia di portare ad un aumento dei costi

¹¹³ Decreto legislativo 39/2010, Art. 3.

¹¹⁴ *Ivi*, Art. 3-ter)

per le società revisionate. Se i compensi aumentassero il costo dell'incarico si potrebbe rivelare una leva strategica importante in futuro, con i soggetti nuovi entranti che vogliono acquisire quote di mercato che potrebbero sfruttarla.

Un altro punto di riflessione è la compresenza di due professionisti che svolgono un incarico di controllo all'interno della società. La nascita di un nuovo Revisore, infatti, porterà alla presenza contemporanea di due figure che svolgeranno l'attività di controllo, rispettivamente uno verificherà le informazioni finanziarie e uno le informazioni sulla sostenibilità. Il D.lgs. 39/2010, però, prevede che lo svolgimento della revisione legale e della revisione della Rendicontazione di Sostenibilità possano essere svolte da un unico soggetto. Fattore che può portare le società ad affidare tutti e due gli incarichi ad un unico soggetto, ciò può permettere di risparmiare sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, può far risparmiare tempo in quanto un soggetto che ha lavorato precedentemente con la società, in un'attività molto simile, avrà una conoscenza approfondita dell'azienda, delle funzioni e dei processi presenti al suo interno. La società sottoposta a revisione, inoltre, avrà dalla sua parte il potere contrattuale, in quanto, la scelta "preferenziale" sul revisore con cui ha già rapporti può permettergli di fare abbassare le pretese sul compenso per l'incarico. Come ultimo fattore a favore della scelta di un unico revisore c'è l'elemento della fiducia, fattore molto importante quando si parla di comunicazione e trattamento di dati sensibili della società. Il rapporto di fiducia reciproca che il revisore può aver creato durante l'attività di revisione legale, può giocare a suo favore quando la società dovrà affidare la scelta del professionista incaricato all'attestazione di conformità della Rendicontazione di Sostenibilità.

Il decreto di recepimento della CSRD lascia spazio anche all'opzione di scegliere un soggetto differente dal revisore legale, ricorrendo così a due professionisti distinti per i due incarichi di verifica. In caso in cui si decidesse di percorrere questa scelta si verrebbe a creare un tema molto importante da gestire, ossia la comunicazione tra i due professionisti. Il lavoro di uno dei due revisori, infatti, può dipendere anche dalle informazioni formulate o in possesso dell'altro professionista. Sul punto il D.lgs. 125/2024 all'art.9 nel modificare il D.lgs 39/2010 prevede una precisazione per questo tema: *“Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo*

*svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.*¹¹⁵

I due professionisti dovranno, quindi, strutturare e implementare un canale interno di comunicazione che mantenga comunque la riservatezza delle informazioni. Questo contribuirà a creare un network di collaborazione tra professionisti più forte nel prossimo futuro.

Nel provare a capire quali potrebbero essere gli sviluppi della professione del revisore nei prossimi anni, alla luce di quanto discusso, difficilmente si può pensare che una società decida di affidarsi a più di un professionista per le attività di controllo sui report. Alcuni professionisti, però, potrebbero decidere di specializzarsi in maniera verticale sul tema della verifica delle informazioni non finanziarie, sviluppando una conoscenza specifica che può essere usata come leva strategica per la conquista di quote di mercato.

Un altro aspetto che subirà un cambiamento rispetto alla normativa precedentemente in vigore, e su cui faremo un'analisi, saranno le procedure di Assurance che il revisore dovrà attuare al fine di ottenere le evidenze necessarie all'emanazione del giudizio. Queste dovranno essere più precise ed estese in coerenza con lo sviluppo del reporting da parte delle imprese. Data la stretta parentela tra la revisione legale e quella di sostenibilità, nei primi anni di incarico i professionisti incaricati della verifica delle informazioni non finanziarie potrebbero prendere spunto dai controlli svolti nell'attività più tradizionale. Già all'interno dell'ISSA 5000 vengono indicati controlli che derivano dalla revisione legale, come il test of control e il campionamento. Oltre a questo, un'altra fonte di spunti potrebbero essere i principi di revisione ISA, sui quali è basata la revisione legale. Unendo queste due fonti e personalizzandole sulle caratteristiche delle informazioni di sostenibilità si potrebbe partire per sviluppare una serie di controlli standard da applicare ai futuri incarichi.

Un altro importante tema che merita una riflessione è la connessione tra i dati finanziari e non. Le informazioni non finanziarie, infatti, sono per la gran parte qualitative ma contengono comunque una parte di informazioni quantitative. Queste sono connesse ai dati finanziari del bilancio e su di essi si basano la loro rendicontazione, come per esempio il datapoint 40 b) dei principi di rendicontazione ESRS¹¹⁶, che richiede di divulgare i ricavi totali dell'impresa ripartiti per settori ESRS significativi. Il controllo della rendicontazione di questo datapoint, o di altri sempre legati ad una dimensione finanziaria, comporterebbe la conoscenza esatta dei ricavi totali presenti nel bilancio di esercizio. Questo punto è stato chiarito attraverso il

¹¹⁵ Decreto legislativo 125/2024, art. 9

¹¹⁶ Regolamento Delegato (UE) 2023/2772. ESRS 2 "Informazioni generali", Datapoint 40.

Principio SSAE Italia, questo chiarisce che il revisore della sostenibilità non deve verificare in nessun modo la correttezza dei dati inseriti all'interno del bilancio finanziario, esentando il soggetto da possibili responsabilità. Quello che viene previsto però è il controllo sulla coerenza tra il medesimo dato inserito nell'informativa finanziarie e non finanziaria, questi due infatti devono coincidere e sarà compito del revisore della sostenibilità verificarlo.

Un potenziale rischio in questa attività potrebbe concretizzarsi nella coordinazione tra i due professionisti, siano essi della medesima società o meno. Una scarsa coordinazione può comportare ritardi procedure di Assurance, generando problemi che a valanga si potrebbero ripercuotere su tutta l'attività dell'incarico e addirittura sulla pubblicazione del fascicolo di bilancio.

Infine, un ultimo elemento di novità che il revisore di sostenibilità deve affrontare con riguardo alle procedure di Assurance è il tema del controllo della catena del valore. Il D.lgs. 125/2024 e i principi ESRS, infatti, richiedono alle società di rendicontare informazioni legate alla sua supply chain, composta da fornitori, clienti e operazioni proprie. Per farlo la società deve condurre un'attività di due diligence al fine di individuare gli eventuali impatti, rischi e opportunità che verranno poi valutati in base ad una soglia di materialità per capire se sono rilevanti o meno. Il revisore della sostenibilità, anche alla luce del principio SSAE Italia, dovrà implementare e attuare delle procedure che gli permettano, innanzitutto, di verificare la correttezza del perimetro di rendicontazione per capire se le entità incluse siano corrette. Successivamente dovrà svolgere una verifica sulla quantificazione della soglia di materialità per capire se è stata valorizzata in maniera corretta.

Su questi temi, nel corso degli anni, non si è sviluppato un grande know-how, sta ai nuovi professionisti accettare e trovare soluzioni a queste sfide.

Sul tema della qualità del lavoro svolto dal revisore si sottolinea una novità di prossima introduzione, dall'inizio del 2025 entreranno in vigore i principi sulla gestione della qualità ISQM 1 e ISQM 2.

Trattiamo infine il tema delle sanzioni, argomento molto discusso in fase di approvazione del decreto di attuazione della CSRD. Data l'importanza che l'attività di revisione ha nel garantire la trasparenza, l'affidabilità e la correttezza dell'informativa finanziaria, al fine di proteggere gli utilizzatori finali si è deciso di imporre delle sanzioni in caso di dolo del professionista. La funzione è quella di cercare di evitare eventuali errori, negligenze o comportamenti fraudolenti derivanti dall'attività di controllo.

Ai sensi della nuova versione del D.lgs. 39/2010, modificato a seguito delle previsioni del D.lgs.

125/2024, le sanzioni si applicano in egual modo sia ai revisori legali sia ai revisori della sostenibilità. Questo tema viene regolamentato all'articolo 24¹¹⁷, nel quale possiamo constatare che il MEF, uno degli organi di controllo della revisione, può applicare le seguenti sanzioni:

- un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
- una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;
- la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
- la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;
- la sospensione dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- la revoca di uno o più incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità;
- il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o di attestazione delle conformità della rendicontazione di sostenibilità per un periodo non superiore a tre anni;
- la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale.

Notiamo dunque che le sanzioni possono prendere varie forme al fine di riuscire a dare la giusta soluzione per i diversi casi da fronteggiare. Per i revisori della sostenibilità, data la loro recente nascita, il legislatore ha scelto di attuare una deroga per permettere di assestare la loro attività. Per i primi due anni, infatti, le sanzioni amministrative pecuniarie non potranno eccedere i 50.000 euro.

Questi i punti salienti riguardanti le novità e le sfide che i revisori della sostenibilità si troveranno ad affrontare, con la speranza di entrare quanto prima a pieno regime per sfruttare al massimo le grandi opportunità che riserverà il futuro del mercato italiano e non solo.

¹¹⁷ Decreto legislativo 39/2010, Art. 24.

Conclusioni

L'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha rappresentato un punto di svolta per la preparazione del report di bilancio e il suo conseguente controllo da parte dei Revisori. L'elemento di novità è dato dai nuovi temi non finanziari introdotti nella rendicontazione. La crescente centralità dei temi ambientali, sociali e di governance (ESG) ha, infatti, reso necessario l'ampliamento delle competenze richieste ai revisori. Questo ha determinato l'introduzione del Revisore di Sostenibilità, ovvero un nuovo professionista con profonde conoscenze sui temi ESG.

La tesi si è proposta inizialmente di ripercorrere i vari passaggi che hanno reso i temi non finanziari una parte centrale della strategia europea che è culminata con l'emanazione della CSRD. Questi passaggi si compongono da accordi, conferenze e interventi normativi adottati dalla Commissione europea. Successivamente si è analizzato il contenuto della CSRD e come questa ha modificato l'attività di Revisione legale apportando delle modifiche all'interno del Decreto legislativo 39 del 2010. La modifica più significativa ha riguardato l'introduzione del Revisore della Sostenibilità, il quale svolge la sua attività a partire dai report di bilancio del 2024. Al fine di comprendere le caratteristiche di questo professionista si sono presentati i principi ISAE 3000 (Revised), ISSA 5000 e il nuovo principio italiano SSAE – Italia. Questi regolano lo svolgimento dell'incarico di Assurance sulla Rendicontazione di Sostenibilità. All'interno del quarto capitolo sono state analizzate le sfide e le prospettive future della professione alla luce di queste nuove evoluzioni normative. I principali temi emersi riguardano: le questioni legate all'abilitazione della professione di revisore della sostenibilità; il rapporto tra il revisore legale e quello della sostenibilità, analizzando se i due professionisti conviveranno all'interno della stessa realtà o se si preferirà affidarsi ad un solo revisore in grado di gestire entrambi gli ambiti; la gestione della connettività tra i dati inseriti nel report finanziario e di sostenibilità, con particolare attenzione anche alle specifiche introdotte dal principio SSAE – Italia. Infine, si è lasciato spazio alla presentazione degli sviluppi più recenti in materia con la nuova Proposta Omnibus che si promette di intervenire in maniera significativa sul tema.

Questi aspetti rappresentano elementi chiave per il futuro della revisione, la quale avrà un'importanza sempre crescente in futuro, formando così professionisti sempre più esperti e in grado di spaziare su più tematiche.

Bibliografia

ANC, “Osservazioni ANC schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità”. 2024

Assoholding, “Consultazione pubblica in merito al decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.”. 18 marzo 2024

Assonime, “Osservazioni Assonime schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità”. 2024

Bignami Associati, “Business judgment rule e assetti organizzativi corretti”. 24 luglio 2020, disponibile al link:

<https://bignamiassociati.it/2020/07/24/business-judgment-rule-e-assetti-organizzativi-adequati/>

Commissione europea, “Relazione congiunta sugli sviluppi nel mercato dell’UE dei servizi di revisione legale dei conti agli enti di interesse pubblico dal 2019 al 2021”. 5 marzo 2024

Confindustria, “Osservazioni Confindustria sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2022/2464 (CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità”. Marzo 2024

Consiglio dell'Unione europea, "Green Deal europeo". 17 giugno 2024, disponibile al link: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/>

Consob, “Elenco al 31 dicembre 2023 dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione non finanziaria”. 31 dicembre 2023, disponibile al link:

<https://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>

CONSOB, “Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e risparmiatori”. 19 gennaio 2018, disponibile al link:

https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_com_inf_DNF_20170721_rel_ill.pdf/8791082a-46c3-c351-2cf7-012844cd412f?t=1728524433398

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 195. “Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.”.

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. “Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.”.

Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. “Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità”

Direttiva europea 15 novembre 2014, n. 95. “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

Documentazione per le Commissioni n. 33. “Il rapporto su futuro della competitività europea di Mario Draghi”. 26 settembre 2024

EFRAG IG 1. “Materiality Assessment Implementation Guidance”. 31 maggio 2024

Etica SGR. “Tassonomia verde, l’Europa scrive il vocabolario della finanza sostenibile”. 15 febbraio 2024, disponibile al link:

<https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/tassonomia-verde>

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. “Accordo di Parigi”. 17 ottobre 2016

IAASB. “International Framework for Assurance Engagements”. 1° gennaio 2007

International Standard on Assurance Engagement ISAE 3410. “Assurance Engagement on Greenhouse Gas Statement”, disponibile al link:

<https://www.iaasb.org/publications/international-standard-sustainability-assurance-5000-general-requirements-sustainability-assurance>.

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC). “Informazioni di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria di impresa. Obblighi, criticità e prospettive della proposta di direttiva di riforma europea del settore”. documento 28/2013 (2013)

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. “Protocollo di Kyoto”. Disponibile al link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/aspetti-general/protocollo-di-kyoto>

Ministero dell’Economia e delle Finanze. “Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)”. gennaio 2025

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “La storia degli accordi internazionali sul clima”. 16 giugno 2016, disponibile al link: <https://www.mase.gov.it/pagina/la-storia-degli-accordi-internazionali-sul-clima>

Nespor Stefano. "La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kyoto all’accordo di Parigi.". Rivista trimestrale di diritto pubblico 1 (2016): 81-121

Organismo Italiano di Contabilità. “Possibili interventi sulle normative in materia di sostenibilità per effetto della futura proposta legislativa Omnibus”. 4 febbraio 2025

Peta M., Russo A., Tucci E. “L’architettura dei principi trasversali ESRS 1 ed ESRS 2”. 02 febbraio 2024, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Disponibile al link: <https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2024/04/IRS-2024.02.pdf>

Pinelli B., Sacconi C.. “Il decreto di recepimento della Direttiva 2022/2464”. 25 luglio 2024, Il Sole 24 Ore, disponibile al link: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-decreto-recepimento-direttiva-20222464-AFX9yV3C>

Principio internazionale sugli incarichi di Assurance ISAE 3000 (Revised). “Incarichi di Assurance diversi dalle revisioni contabili complete o dalle revisioni contabili limitate dell’informativa finanziaria storica.”.

Regolamento delegato UE 31 luglio 2023, n. 2772. “European Sustainability Reporting Standards”.

Regolamento EU 2023/2772. "i principi di rendicontazione di sostenibilità".

Riva P., Dallai S. “Ruoli di corporate governance: adeguati assetti e sostenibilità”, Egea. 2023, p. 648 e ss.

Sustainability Lab Ca’ Foscari. “Risposta alla consultazione pubblica concernente lo schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD sugli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità”. 13 marzo 2024

Sitografia

<https://diligentia.it/esg/chi-siamo/>

<https://www.treccani.it/enciclopedia/stakeholder/>

<https://www.iaasb.org>